Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 1,20*

Anno LXV **Roma — Sabato, 18 ottobre 1924** **Numero 245**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Su proposta del Ministro della guerra:

Con decreti 7, 17 *febbraio* 1924.

a cavaliere:

De Giorgis Fedele, maggiore fanteria.
Salvi Costantino, id. id.
Corni Guido, id. artiglieria complemento.

Con decreto 24 *gennaio* 1924.

a grand'ufficiale:

De Albertis cav. Vittorio, generale di corpo d'armata.

a commendatore:

Rocca cav. Francesco, generale di divisione.
Milanesi cav. Arturo, id. id. id.
Tozzi cav. Pasquale, id. id. id.

ad ufficiale:

Rovelli cav. Alberto, generale di brigata.
Ragusin cav. Augusto, id. id. id.
Martinengo di Villaganà cav. Angelo, id. id. id.
Cartia nob. dei baroni di Sparacito e di Giarentini e dei signori di Muscbi cav. Guglielmo, id. id. id.
Menna cav. Giuseppe, id. id. id.
Treboldi cav. Giuseppe, id. id. id.
Reghini cav. Raffaele, id. id. id.
Saccomani cav. Giuseppe, id. id. id.
Guerra cav. Giovanni Antonio, id. id. id.
Porta cav. Achille, id. id. id.

a cavaliere:

Moni cav. Alberto, colonnello fanteria.
Amoretti cav. Nicola, tenente colonnello id.
Bogianchino cav. Corrado, id. id. id.
Ragazzi cav. Gaetano, id. id. id.
Arlandi cav. Alessandro, id. id. commissario.
Testa cav. Pietro, id. id. artiglieria.
Giunta cav. Giuseppe, id. id. id.
Gatteschi patrizio di Pistoia Camillo, id. id. id.
Imperatore cav. Antonio, id. id. id.
Tesi cav. Alessandro, id. id. id.
Bruno cav. Gaetano, id. id. id.
Sforzini Pierotti cav. Giuseppe, id. id. del genio.
Cavandoli cav. Mario, id. id. id.
Soncini cav. Augusto, id. id. id.
Chiodi cav. Attilio, id id. id.
Jacono cav. Francesco, id. id. medico.
Furlani cav. Alberico, colonnello fanteria in posizione ausiliaria.
Fabbri cav. Regolo, id. id. riserva.
Bottaro cav. Pietro, tenente colonnello fanteria.
Staffieri cav. Ernesto, id id.
Torcia cav. Ulrico, id. id.
Zino cav. Francesco, id. id.
Tempesta cav. Gioacchino, id. d'amministrazione.
Testa cav. Antonio, id. id. in posizione ausiliaria.
Mari cav. Antonio, id. nella giustizia militare.
Ghedini cav. Oreste, id. del genio militare.
Fiore cav. Giacomo, maggiore dei RR. CC.
Bartiunno Cancellaro cav. Felice, id. fanteria.
D'Arle cav. Federico, id. id.
Malta cav. Giuseppe, id. id.
Melone cav. Giovanni, id. id. di complemento.
Zenati cav. Giovanni Battista, id. id.
Clerico cav. Luigi, id. id.
D'Aponte cav. Alberto, maggiore d'artiglieria.
De Luca cav. Giovanni Battista, id. id.
Vercelli cav. Carlo, id. del genio.
Caldarola cav. Francesco, id. medico.
D'Angelo cav. Bartolomeo, primo segretario nel Ministero della guerra.

Con decreto 7 *febbraio* 1924.

ad ufficiale:

Baffi comm. Luigi, capo sezione Amministrazione Ministero guerra, collocato a riposo.

a cavaliere:

Baima Bollone Pietro, colonnello fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.
Bernardini Silvio, id. id. id.
Cini Giovan Battista, id. id. id.
Dalmasso Carlo, id. id. id.
Ilari Antonino, id. id. id.
Papini Augusto, id. id. id.
Piccirilli Nicola, id. id. id.
Sperati Pietro, id. id. id.
Cocchi Francesco, tenente colonnello fanteria S. A. P., id.
Farina Giuseppe, id. in posizione ausiliaria, id.
Fresco Giovanni, id. S. A. P., id.
Frulli Adolfo, id. in posizione ausiliaria, id.
Fuelo Camillo, id. S. A. P., id.
Motta Annibale, id. id. id.
Santini Giuseppe, id. in posizione ausiliaria, id.
Sticca Giacomo, id. c. p., id.
Vacca Luigi, id. in posizione ausiliaria, id.
Pastorello Liborio, id. medico id. id.
Tucci Filippo, id. id. id.
Ghigliotti Antonino, id. commissario id. id.
Botteri Emanuele, id. amministrazione, id. id.
Nocchi Filippo, id. sussistenza, id. id.
Andreani Pietro, maggiore CC. RR. id. id.
Borlenghi Francesco, id. id. id.
Chiaroni Ugo, primo topografo, collocato a riposo.
Balduzzi Alessandro, maggiore fanteria c. p., collocato a riposo.
Gianolio Luigi, id. id. posizione ausiliaria, id.
Napolitano Gennaro, id. id. riserva, id.
Candela Giuseppe, id. amministrazione, posizione ausiliaria, id.
Crisci Nicola, id. id. id.
Gianelli Amedeo, id. id. S. A. P., id.
De Guidi Vincenzo, id. sussistenza, posizione ausiliaria, id.
Falcone Oscar, id. id. c. p., id.
Muratori Antonio, id. id. in posizione ausiliaria, id.
Nudi Luigi, id. id. id.
Purpura Salvatore, id. id. id.
Arleri Luigi, primo capitano, id. id. id.
Perino Giacomo, capitano CC. RR. id. id
Pulejo Vincenzo, id. id. id.
Gazzoni Umberto, id. fanteria S. A. P. id.
Pichi Giorgio, id. id. id.
Grassi Giuseppe, id. sussistenza P. A. id.
Moschini Ettore, capo tecnico artiglieria e genio, collocato a riposo.
Nonis Raffaele, farmacista capo, id. id.
Carretta Gualtiero, ragioniere geometra capo id. id.
Pessina Carlo, maestro di scherma, id. id.
Iuliano Vincenzo, colonnello personale distretti P. A. id., id.
Petri Giulio, id id. id
Giovannone Angelo, id. sussistenza id. id.
De Fabritiis Francesco, tenente colonnello fanteria riserva, id. id.

Con decreti 9 *marzo*, 3 *aprile* 1924.

ad ufficiale:

Caputi cav. Silvio, colonnello del genio, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Solaro del Borgo cav. Vittorio, tenente colonnello cavalleria, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Ronca comm. ing. Gregorio, consigliere amministrativo Ministero guerra, collocato a riposo.

a cavaliere:

Chiantera cav. Vito, tenente colonnllo fanteria riserva, collocato a riposo.
Matteis cav Michele, id. id. id.
Ferri cav. Giovanni, id. cavalleria in P. A., id. id.
Cingolani cav. Mariano, capitano CC. RR., id. id.
Amante cav. Alberto, tenente colonnello fanteria, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Forti cav. Paolo, maggiore artiglieria id. id.

Su proposta del Commissariato dell'Aeronautica:

Con decreto 27 *gennaio* 1924.

a cavaliere:

De Pinedo comandante cav Francesco di Alberto, residente a Roma.
Porro comandante cav. Felice di Alberto, id.
Ranza comandante cav. Ferruccio di Paolo, residente a Torino.
Tedeschini Lalli comandante cav. Gennaro di Domenico, residente a Roma.

Roberti di Castelvero, comandante cav. Giovanni Francesco fu Vittorio, id
Di Ruzza cav. Alberto di Raffaele, maggiore id.
Seneci rag. cav. Francesco di Eugenio, id.
Nobile comm. ing. Umberto fu Vincenzo, id.
Pesce ing. cav. Ugo Delfino di Angelo, id.
Tagliasacchi cav. Luigi fu Antonio, maggiore id. Torino.

Su proposta del Ministro dell'istruzione pubblica:

Con decreti 20 gennaio 1924.

a gran'uffiziale:

Biagi dott. Guido, bibliotecario direttore nelle biblioteche governative, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Albi prof. Orazio, ordinario nelle Regie scuole tecniche, collocato a riposo.
Turri Francesco, id. nei Regi istituti tecnici id.

Su proposta del Ministro dell'economia nazionale:

Con decreto 24 gennaio 1924.

ad uffiziale:

Vitale comm. Alberto, ispettore superiore nel corpo Reale delle miniere.
Gavotti comm. ing. Nicolò, capo ufficio tecnico liquidazione materiali combustibili presso il Ministero dell'economia nazionale.
De Maria comm. Ettore, pittore, Palermo.

a cavaliere:

Omodei comm. avv. Antonio, ex sindaco di Augusta.
Medolaghi comm. prof. dott. Paolo, direttore generale della Cassa nazionale assicurazioni sociali.
Crespi comm. Mario, industriale, Milano.
De Micheli comm. Carlo, id. id.
Merendi cav. dott. Ariberto, ispettore nel corpo Reale delle foreste e segretario particolare del Sotto segretario di Stato per l'economia nazionale.
Trabacchi cav. prof. Giulio Cesare, direttore dell'Ufficio per le sostanze radioattive.
Petri cav. prof. Lionello, professore nel Regio istituto di studi superiori, Firenze.
Schipani cav. uff. dott. Filippo, segretario nel Ministero dell'economia nazionale.
Del Buono comm. ing. Ulisse, ingegnere elettrotecnico, in Roma.
Napoli gr. uff. avv. Francesco, Palermo.

Con decreti 13 e 17 gennaio 1924.

a commendatore:

Marmiroli gr. uff. ing. Giuseppe, direttore capo divisione nel Ministero, dispensato dal servizio.

ad uffiziale:

Noaro comm. prof. Giuseppe Candido, direttore capo divisione nel Ministero cessato dal servizio.
Basso comm. Giovanni, ispettore superiore forestale nel Ministero che cessa dal servizio.

a cavaliere:

Piamonti cav. uff. Ugo, ispettore capo forestale nel Ministero per cessazione dal servizio.

Con decreto 24 gennaio 1924.

a commendatore:

Gasparini gr. uff. dott. Jacopo, governatore dell'Eritrea.

ad uffiziale:

Bianchi comm. Baldassarre, colonnello di Stato maggiore.

a cavaliere:

De Facci Negrati cav. Gaetano di Faustino, industriale.
Re cav. Mario di Ernesto, tenente colonnello.
Tracchia cav. Ruggero di Vincenzo, tenente colonnello.
Ippoliti cav. Sileno di Ettore, maggiore.
De Juliis cav. Paolo di Domenico, id.
Arcari cav. Pietro di Luigi, id in congedo.
Zoli comm. Corrado di Pietro Martire, pubblicista.
Olivieri cav. uff. Aurelio di Luigi, archivista.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreto 9 marzo 1924.

a commendatore:

Padula Antonio, ispettore capo nelle dogane, collocato a riposo.
Rossi dott. Francesco, già vice direttore generale delle dogane.
Rizzi dott. Ambrogio, intendente di finanza a Zara.

ad uffiziale:

Tesauro dott. Beniamino, intendente di finanza.
Liboà Pietro, ispettore capo Ferrovie Stato.
Bottaro dott. Giov. Augusto, intendente di finanza.
Taddei dott. Achille, intendente di finanza, Rovigo.

a cavaliere:

Papaleo Antonio, tenente colonnello Regia guardia di finanza, Caserta.
Mannucci avv. conte Silvio, capo sezione Corte dei conti, Roma.
Bianca avv. Pasquale, vice avvocato erariale, Catania.
Petrosillo Michele, agente superiore imposte dirette, Firenze.
Lucisano Francesco, ispettore superiore demanio e tasse, Palermo.
Solinas dott. Silvio, intendente di finanza, Sassari.
Buttaro dott. Giustiniano, ispettore superiore monopoli industriali, Roma.
Ferrari dott. Pietro, intendente di finanza, Belluno.
Ginsberti Romeo, ingegnere capo del catasto, Rovigo.

Con decreti 27 gennaio; 9, 13 marzo 1924.

a cavaliere:

Damanti Traspadano, maggiore della Regia guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.
Accardi Luigi, tenente colonnello della Regia guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.
Stanzani Oreste, tenente colonnello della Regia guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.
Agosto Salvatore, colonnello della Regia guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.
Macchia cav. uff. Francesco, direttore amministrativo nei Monopoli industriali, collocato a riposo

Con decreti 20 e 23 marzo 1924.

a cavaliere:

Re Carlo, primo capitano della Regia guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Su proposta del Ministro per l'interno:

Con decreto 17 gennaio 1924.

a cavaliere:

Turini cav. uff. Ezio archivista al Ministero interno, collocato a riposo.
Serao cav. uff. Alberto, commissario di P. S., id.

Con decreto 20 gennaio 1924.

a grand'uffiziale:

Moroni gr. uff. Amedeo, prefetto del Regno.

a commendatore:

Rossi comm. Umberto, prefetto del Regno.
Xarra gr. uff. avv. Giuseppe, procuratore generale del Re.

ad uffiziale:

Vittani comm. prof. Giovanni, sovraintendente degli archivi di Stato.
Della Croce cav. uff. Beno, direttore, id. id.
Centonze cav. uff. dott. Michele, medico provinciale.
Thea comm. dott. Ernesto, id. id.
Bartolucci comm. dott. Alfredo, veterinario, id.
Marroni comm. Narciso, questore di P. S.
Corrado comm. dott. Giuseppe, id. id.

a cavaliere:

Foschini cav. uff. Francesco, consigliere di Prefettura.
Landi cav. dott. Enrico, id. id.

Bongiorni cav. dott. Tommaso, id. id.
Pini cav. uff. dott. Giuseppe, questore di P. S.
Belli cav. dott. Alberto, id. id.
Bandelloni cav. uff. Enrico, id. id.
Ghiglione cav. dott. Gian Carlo, medico provinciale.
Abate cav. dott. Alberto, id. id.
Siacci cav. dott. Ugo, id. id.
Bizzi cav. uff. Gaetano, veterinario, id.
Peverill cav. Alfredo, maggiore RR. CC.
Pettoleti cav. Natale, tenente colonnello id.
Astuni comm. avv. Donato fu Antonio, residente a Milano.
De Liso cav. dott. Carlo fu Gelsomino, id. a Manduria.
Da Ponte comm. Cesare Omobono, residente a Brescia.
Fontana comm. Luigi, funzionario del Senato del Regno.
Zarra cav. dott. Nicola fu Raffaele, da Salemi.
Benedini cav. don Polidoro fu Eugenio, residente a Marcaria.
Ricci cav. Renato, capitano d'artiglieria.
Ferrarin comm. Arturo fu Antonio.
Ercolani cav. Alfredo fu Ernesto di Ascoli.
Finzi comm. Gino fu Emanuele da Badia Polesine.
Valenti comm. Giuseppe, capo sezione al Commissariato di aeronautica.
Romeo gr. uff. ing. Nicola di Maurizio, residente a Milano.

Con decreto 3 *marzo* 1924.

a cavaliere:

Panarelli cav. Giuseppe di Ignazio, tenente colonnello RR. CC. collocato a riposo.

Con decreto 31 *gennaio* 1924.

a commendatore:

De Ruggiero gr. uff. dott. Stefano fu Giacinto, prefetto del Regno.

ad uffiziale:

Breschi gr. uff. Pier Giulio fu Ottavio, residente a Roma.

a cavaliere:

Vicini comm. avv. Marco Arturo di Ercole, deputato al Parlamento.
Marinelli comm. Giovanni di Rinaldo, residente a Roma.
Savini cav. dott. Vincenzo fu Giuseppe, da Teramo.
Giannantonio rag. Ettore di Egidio, residente a Torre de Passeri.
Balbo comm. dott. Italo, luogotenente generale della M. V. S. N.
Chiavolini comm. dott. Alessandro fu Cesare, segretario particolare di S. E. il Presidente del Consiglio.
Bolzon comm. Piero fu Ludovico, console generale della M. V. S. N.
Tamanti comm. dott. Vasco fu Pietro, residente a Roma.
Saggio comm. Camillo fu Giuseppe, da Palermo.
Giovannelli comm. monsignor Giuseppe fu Cesare, parroco di Roma.
Ranucci cav. Giammaria di Agostino, residente a Secondigliano.
Favati cav. Amedeo fu Gaspare, maggiore RR. CC.
Calzolari comm. ing. Giorgio di Antonio, residente a Roma.
Grassia cav. uff. Filippo di Arcangelo, residente a Roma.
Sforzini cav. Giovanni fu Giuseppe, residente a Sale.
D'Annunzio cav. uff. Nicola, residente a Roma.
D'Annunzio cav. Gabriellino di Gabriele, id. id.
Neri rag. Arturo fu Giuseppe, commissario di P. S.
Terzaghi comm. avv. Michele, deputato al Parlamento.
Giunta comm. avv. Francesco di Antonio, id. id.
Suvich comm. avv. Fulvio fu Pietro, id. id.
Visetti comm. Carlo fu Vincenzo, residente a Torino.
Bianchi comm. Michele, segretario generale Ministero interno.
Rossi comm. Cesare, capo ufficio stampa al Ministero interno.
Starace comm. Achille, luogotenente generale M. V. S. N.
Quilici cav. Nello fu Antonio, residente a Roma.
Monicelli comm. dott. Tommaso fu Ettore, residente a Bologna.
D'Andrea cav. Massimiliano di Serafino, residente a Roma.
Zaccagna ing. Oreste di Domenico, addetto al Commissariato riparazioni danni di guerra, Treviso.
Calone cav. uff. dott. Giuseppe, primo segretario Intendenza di finanza.
Caracciolo dott. Pasquale, medico di riparto FF. SS.

Su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi:

Con decreto 24 *gennaio* 1924.

a commendatore:

Bossaglia comm. Cesare, capo divisione nell'Amministrazione postale e telegrafica.

ad uffiziale:

Palazzolo comm. dott. Gerolamo, capo sezione nell'Amministrazione postale e telegrafica.
De Rosa comm. Antonio, id. id. id.
Flora comm. Luigi, id. id. id.

a cavaliere:

Oddo cav. uff. Antonio, capo sezione nell'Amministrazione postale e telegrafica.
Lucca cav. uff. Romolo, primo segretario id. id.
Nevola comm. dott. Edoardo, id. id. id.
Barbera comm. dott. Giacomo, id. id. id.
Zacchi cav. uff. Valerio, id. id. id.
Cottarelli cav. uff. Riccardo, id. id. id.
Scuderi comm. rag. Vincenzo, id. id. id.
Paramucchi cav. uff. Luigi, id. id. id.
Paleologo cav. uff. Giovanni, id. id. id.
Di Somma cav. uff. Nicola, id. id. id.
Duranti cav. uff. Augusto, primo ufficiale postale.

Su proposta del Ministro per la marina:

Con decreti 17, 27 *e* 31 *gennaio* 1924.

a grand'uffiziale:

Bressanin Rodolfo, generale medico capo, collocato in posizione ausiliaria speciale.

Con decreti 20 *e* 27 *gennaio* 1924.

a grand'uffiziale:

Mortola Giuseppe, vice ammiraglio di squadra.

a commendatore:

Mandillo Federico, maggiore generale di Porto.

ad uffiziale:

Garneroglio Giovanni, generale macchinista, vice ispettore.
Ruggeri Antonio, capitano di vascello.
Di Loreto Ernesto, id. id.
Balbo Bertone di Sambuy Luigi, id. id.
Martinengo Filippo, id. id.

a cavaliere:

Paladini Riccardo, capitano di fregata.
Vanzini Filippo, id. id.
Sommati di Mombello Ettore, id. id.
Baccon Ernesto, id. id.
Radicati di Marmorito Augusto, id. id.
Fedeli Michelangelo, capitano di fregata.
Giani Egisto, tenente colonnello macchinista.
Pallini Giovanni, id. genio navale.
Quattrocchi Salvatore, id. medico.
Badano Guido, id. commissario.
Franzoni Lelio, capitano di corvetta.

Con decreti 7 *e* 23 *marzo* 1924.

a grand'uffiziale:

Frank Angelo, contrammiraglio di divisione, collocato in posizione ausiliaria.

a cavaliere:

Candia Ernesto, capitano del C. R. E., collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici:

Con decreto 20 *gennaio* 1924.

a grand'uffiziale:

D'Alessio avv. Tommaso, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici, collocato a riposo.

a commendatore:

Sacripante Filippo, ingegnere principale nel Ministero, collocato a riposo.
Anelli Giovanni, ispettore capo ferrovie dello Stato.
Ciurlo ing. Cesare, ingegnere capo, id. id.
Baggi avv. Annibale, ispettore capo, id. id.
Giani ing. Alessandro, id. id. id
Boccia ing. Francesco, ingegnere capo id. id.
Vaccari avv. Ernesto, ispettore capo id. id.
Tognini ing. Cesare, ispettore capo id. id.

Fassò ing. Giovanni, ingegnere capo id. id.
Hengeller ing. Clemente, id. id. id.
Arcuri avv. Emilio, avvocato id. id.
Negri ing. Carlo, ispettore principale id. id.
Moccagatta Carlo, ispettore id. id.

ad uffiziale:

Di Veroli ing. Alberto, primo ispettore nel Ministero dei lavori pubblici, collocato a riposo.
Votta Luigi, archivista del Genio civile, id.
Sangiorgio Emilio, geometra principale id. id.
Cacace Giuseppe, ispettore principale ferrovie dello Stato.
Guidotti Enrico, id. id.
Messaglia Mario, ispettore 1ª classe id.
Belluschi ing. Angelo Pietro, ispettore principale id.
Unghero Alamanno, id. id.
Cacciari Emilio, ispettore ferrovie dello Stato, id.
Ferrai avv. Angelo, id. id.
Denoier Annibale, id. id.
Grassetti Alessandro, id. id.
Freddi geom. Costantino, ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Barsotti geom. Oreste, ispettore FF. SS., id.
De Stefani Tancredi, id. id. id.
Giannini Alfredo, id. id. id.
Andreanelli geom. Giuseppe, id. id. id.
Rossetti Oloferne, id. id. id.
Pancani Luigi, id. id. id.
Lisdero Giorgio, id. id. id.
Gatti Vittorio, id. id. id.
Balloni Fausto, id. id. id.
Longobardi Ersilio, id. id. id.
Zani Giuseppe, id. id. id.
Caracciolo Egidio, id. id. id.
Sargentoni Oreste, id id. id.
Antonelli rag. Salvatore, id. id. id.
Simonetti Pietro, disegnatore capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

a cavaliere:

Morelli Luca, ispettorato ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Adamo Gaetano, id. id. id.
Faneschi Biagio, id. id. id.
Golzio geom. Camillo, id. id. id.
Pivetta Giulio, sotto ispettore, id. id.
Pratesi Pilade, segretario capo, id. id.
Pirovano rag. Francesco, id. id. id.
Brumi Ermete, id. id. id.
Galini Carlo, id. id. id.
Benfenati Arturo, sotto ispettore ferrovie dello Stato, id.
Perino Giovanni, id. id. id.
Ferni Giuseppe, segretario tecnico capo id. id.
Burattini Gervasio Attilio, segretario tecnico capo ferrovie dello Stato, id.
Biagioli Carlo, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Avancini Carlo, revidente superiore ferrovie dello Stato, id.
Seghizzi Gaspare, capo gestione principale id. id.
Pagani Ettore, segretario principale ferrovie dello Stato, id.
Svetoni Giulio, id. id. id.
Marello Michele, id. id. id.
D'Avak Pietro, id. id. id.
Filadoro Amedeo, aiutante capo id. id.
Menghi Fidardo, capo tecnico 1ª classe id. id.
Bettini Bettino, aiutante capo ferrovie dello Stato id.
Brasa Raffaele, segretario principale id. id.
Meget Aristide, id. id. id.
Chiari Giovanni, id. id. id.
Gonella Luciano, id. id. id.
Orlandi Raffaele id. id.
Quinterio Francesco, id. id. id.
Palotta Enrico, id. id. id.
Sormani Umberto, id. id. id.
Leonardi Vincenzo, segretario tecnico id. id.

Con decreto 24 gennaio 1924.

a grand'uffiziale:

Besozzi Giuseppe, residente a Torino.
Omedè Giuseppe Vincenzo, residente in Asti.
Fubini Lelio, residente a Torino
Franzini Antonio, residente in Alessandria.

ad uffiziale:

Cavagnino Giuseppe, residente a Torino.
Jublin Virgilio, residente a Casale Monferrato.
Campani Nello, residente a Torino.
Cambiè Arturo, residente a Pegli.

a cavaliere:

Aletti Giuseppe, sindaco di Ronco Scrivia.
Biglieri Candido, sindaco di Pozzol Groppo.
Boggiani Pio, residente a Boscomarengo.
Ciravegna Luigi, residente in Alessandria.
Civetta Roberto, assistente ospedale San Giovanni, in Torino.
Crotta Oddo, residente a Fiaccone.
Cuttica don Francesco, parroco di San Bartolomeo.
Falletti Luigi, segretario comunale di Montechiaro d'Asti.
Ferrando Giuseppe, medico condotto in Cremolino.
Filipponi Aristide, residente a Castiglione d'Asti.
Gaia Giuseppe, residente in Torino.
Garaventa don Alberto, residente a Tortona.
Gobbi Pasquale, direttore didattico a San Salvatore Monferrato.
Guenna Francesco, residente a Novi.
Peirani Felice Mario, segretario municipio San Salvatore.
Perazzoli Giuseppe, residente in Alessandria.
Piccini avv. Pietro, sindaco di Gamalero.
Ponte Alberto, insegnante elementare a Basignana.
Maragnani dott. Leopoldo, residente in Alessandria.
Monti dott. Terzilio, residente a Castelnuovo Bormida.
Cavalli dott. Giovanni, residente a Castelnuovo Belbo.
Lanteri Carlo, residente a Torino.
Alvigni Pietro, residente ad Alessandria.
Galanzino dott. Giulio, residente a Nizza Monferrato.
Martinengo Giuseppe, residente a Rocchetta Tanaro.
Ravizza avv. Mario, residente a Torino.
Rinaldi Umberto, residente a Trieste.
Rossetti don Giuseppe, cappellano militare in Alessandria.
Serra Luigi, residente a Torino.
Soave Mario, sindaco di Valenza.
Surdi Carlo, consigliere provinciale di Ovada.
Tambornini Carlo, sindaco di Fabbrica Curone.
Veglia Agostino, sindaco di Ticineto.
Galli Francesco, consigliere comunale di Cameri.
Casoletti dott. Filippo, residente in Alessandria.
Quici Francesco, residente in Roma.
Bassetta Romualdo, residente a Roma.
Gai dott. Orazio, medico chirurgo in San Giuliano.
Nicola dott. Vittorio, segretario politico del Fascio di Alessandria.
Mancini prof. Guido, consigliere provinciale in Asti.
Mantelli Angelo, residente a Cremolino.
Ribourt Carlo, residente in Alessandria.
Poggio avv. Pericle, residente in Alessandria.
Bertone avv. Mario, pretore in Alessandria.

Con decreto 24 gennaio 1924.

a grand'uffiziale:

Fusco ing. Francesco fu Vincenzo, residente a Catania.
Simoncini ing. Enrico, ispettore superiore del Genio civile.
Pentinaca avv. Goffredo, direttore capo divisione al Ministero lavori pubblici.

a commendatore:

Amitrani Donato, residente in Bari.
Marziano avv. Vincenzo, primo segretario al Ministero finanze.
Samperi Gaetano, industriale in Catania.
Rapisarda Cosentino Stefano, residente a Mascalucia.

ad uffiziale:

D'Aneglo avv. Francesco, residente in Giarre.
Sipione Vincenzo, residente in Siracusa.
La Rosa avv. Salvatore, residente in Noto.
Bonfiglio prof. dott. Francesco, professore all'università di Roma.
Abati Domenico, segretario ferrovie dello Stato.

a cavaliere:

Gaelazzi ing. Pietro, residente in Roma.
Longo ing. Paolo, residente a Misterbianco.
Fusco Giuseppe, residente a Catania.
Cavallino Mario, id.
Pucci dott. Vincenzo, residente a Roma.
Grasso avv. Alfio Antonio, residente a Giarre.
Sangiorgi Sebastiano, industriale in Catania.
Ambra Pasquale, residente a Ramacca.

Perrone Salvatore, armatore in Catania.
Intelisano Salvatore, segretario comunale di Giarre.
Napolino Giuseppe, residente a Modica.
Avolio Giuseppe, residente a Catania.
Politi avv. Alfredo, legale ordinario della Banca d'Italia.
Danieli Riccardo, residente a Catania.
Caravita Pietro, segretario capo delle ferrovie dello Stato.
Chiodoni Umberto, residente in Roma.
Invitti Stefano, residente a Milano.
Paternò Bonelli avv. Salvatore, residente a Palermo.
Bellelli ing. Leonida, residente a Roma.
Correnti rag. Domenico, id.
Ricci ing. Gilberto, ingegnere principale del Genio civile.
Mazza avv. Antonio, residente a Modica.
Reale Michele, residente a Noto.
Galiano Eugenio, residente a Catanzaro.
Bordonali avv. Giuseppe, residente a Noto.
Tudisco Giovanni, residente a Catania.
Rimini Emanuele, commerciante in Catania.
Somma Vincenzo, farmacista in Mascalucia.
Gargano Francesco, residente a Catania.
Jacobelli rag. Giuseppe, ragioniere Banca regionale di Roma.
Tommasi Odoardo, ufficiale postale telegrafico.
Terrana dott. Carmelo, residente a Catania.
Todero Musmeci Francesco, residente a Catania.
Pappalardo avv. Vito, residente a Mascalucia.

Con decreto 13 *marzo* 1924.

a grand'ufficiale:

Santonocito Antonio, ingegnere capo Ministero lavori pubblici, collocato a riposo.

a commendatore:

Pacini Giovanni, ingegnere capo Ministero lavori pubblici, collocato a riposo.
Ghiron avv. Emilio, consigliere circolo ferroviario d'isepezione, id.
Pais avv. Domenico, segretario magistrale alle acque, id.
Negri Bevilacqua ing. Gaetano, ingegnere capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

ad uffiziale:

D'Ippolito Francesco, segretario ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
De Marchi ing. Giulio, ingegnere principale Genio civile, id.
Viganico Tullio, id. id. id.
De Cataldo avv. Francesco Paolo, avvocato di 1ª classe, id.
Frigeri Emanuele, ispettore principale, id.
Pincherli geom. Vittorio, ingegnere principale, id.
Bertagnolio Giacinto, ispettore di 1ª classe, id.
Paldi ing. Cesare, ingegnere principale, id.
Corsi di Bosnasco ing. Giacinto, ispettore principale, id.
Testa ing. Guglielmo, ingegnere principale, id.
Sorge ing. Leone, ispettore principale delle ferrovie dello Stato, id.

a cavaliere:

Brunetta Gentile, ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Cattaneo Nazzaro, id. id. id.
Ruggini Ruggero, id. id. id.
Zanotti Carlo Annibale, id. id. id.
Regoli rag. Antonio, cassiere ferrovie dello Stato. id.
Aldovrandi geom. Ulisse, ispettore ferrovie dello Stato, id
Verzelli Pietro, segrtario capo id. id.
Russo Giuseppe, segretario tecnico capo, id. id.
Fiamminghi Amelio, segretario capo id. id.
Bagnoli Secondo, id. id. id.
De Simone Alberto, id. id. id.
Scheggi Arturo, segretario tecnico capo id. id.
Coppini Guido, segretario capo id. id.
Ingangi Raimondo, sottocassiere id. id.
Triulzi Mario, segretario capo id. id.
Marcucci Ippolito, id. id. id.
Bevilacqua Luigi, id. id. id.
Senesi Arturo, archivista capo, id. id. id.
Lemucci Eugenio, segretario capo, id. id.
Dazzi Egidio, sotto ispettore id. id.
Koffler Celestino, disegnatore capo di seconda classe ferrovie dello Stato, id.
Usai Nicolò, sotto ispettore ferrovie dello Stato, id.
Falqui Efisio, sotto cassiere, id. id.
Martignoni Clelio, segretario tecnico capo, id. id.
Rustichelli Angelo, segretario capo, id. id.
Milanese Carlo, id. id. id.
Vergnanini Rodolfo, disegnatore capo, id. id.
Brusa Francesco, sotto ispettore id. id.
Campagnoli Paolo, segretario capo ferrovie dello Stato id.
Gigli Aristide, id. id. id.
Prezioso Massimiliano, id. id. id.
Renis Cesario, id id. id.
Andreani Giovanni, id. id. id.
Fiora Luigi, id. id. id.
Chiesa Guglielmo, id id. id.
Tessari Umberto, id. id. id.
De Luca Giuseppe, id. id id.
Maione Ernesto, capo magazzino 1ª classe, id. id.
Manetti Ernesto, id. id. id.
Chittolini Ulderico, id. id. id.
Sticca geom. Giacomo, segretario tecnico principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
De Bonis Giovanni, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Banterle Ottavio, capo gestione principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Cappelletti Vittorio Giuseppe, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Barchetti Guarino, id. id. id.
Paccapelo Ugo, id. id. id.
Russo Salvatore, aiuto applicato ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Grosso Giovanni Antonio, segretario tecnico principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Fusco Tommaso, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Fiorino Alberto, capo macchinista 2ª classe ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Tommasina Emilio, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Cominacini Ubaldo, id. id. id.
Roccabruna Antonino, id. id. id.
Venditti Domenico, id. id. id.
Caldana Salvatore, id. id. id.
Pierallini geom. Rutilio, segretario tecnico principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Mazzacurati Dino, aiuto applicato ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Salvai Francesco, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Roversi Pietro, segretario 1ª classe ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Di Nola Ferdinando, segretario tecnico principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Penna Giuseppe, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Saccani Uberto, id. id. id.
Stocchi Emilio, segretario capo ferrovie Stato, collocato a riposo.

Con decreto 10 *aprile* 1924:

a commendatore:

Castelletti Leone, ingegnere capo del genio civile, collocato a riposo.
Mondini ing. Pietro, ingegnere capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Marzocchi dott. Mario, medico capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Zavattiero Egidio, ispettore capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Visconti Ettore, ispettore di 1ª classe ferovie dello Stato, collocato a riposo.
Spini Rodolfo, id. id. id.
Carlevaris Enrico, id. id. id.
Venturi Giulio, ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Francini Enrico, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Scozia Raffaele, sotto ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Peverati Tullo, id. id. id.
Rousseau Umberto, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
De Gregorio Leopoldo, sotto ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Rovesti Archimede, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Bulgheresi Angiolo, id. id. id.
Fontebuoni Virgilio, segretario principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Zampieri Giovanni, id. id. id.

a cavaliere:

Galli Otello, ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Barlacchi Adolfo, id. id. id.
Monti Luigi, id. id. id.
Zurano Tommaso, id. id. id.
Calamari Vittorio, id. id. id.
Magni dott. Giosuè, medico di riparto ferrove delol Stato, collocato a riposo.
Eberle Eugenio, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo
Bossola Giuseppe, id. id. id.
Passarini Umberto, id. id. id.
Patrignani Giovanni, disegnatore capo di 1ª classe ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
De Sisti Guido, disegnatore di 1ª classe, id. id.
De Vivo notar Pasquale, segretario capo ferovie dello Stato, collocato a riposo.
Iacazio Candido, sotto ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Faenza Camillo, capo magazzino di 1ª classe ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Berrelli Ferdinando, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Dringoli Martino, sotto ispettore ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Migliara Francesco, id. id. id.
Barra Maggiorino, id. id. id.
Cortese Adolfo, id. id. id.
Brunelli Vittorio, id. id. id.
Rossi Alfonso, id. id. id.
Toran Alfonso, segretario capo ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Benelli Carlo, id. id. id.
Castellani Ercole, id. id. id.
Benucci Alfredo, id id. id.
Albieri Timoteo, sotto ispettore id. id.
Cazzani Ercole, id. id. id.
Vittorio Federico, id. id. id.
Bussa Francesco, id. id. id.
Chiari rag. Arames, id. id. id.
Mondini Carlo, segretario capo, id. id.
Astolfoni Giovanni, sotto ispettore id. id.
Saccomandi Emilio, segretario capo id. id.
Oberholtzer Paolo, sotto ispettore id. id.
Borgiotti Alfredo, capo gestione principale id. id.
Corna Enrico, segretario tecnico principale id. id.
Priora Rinaldo, segretario principale id. id.
Compagno Nestore, id. id. id.
Cerruti di Castiglione Vittorio, id. id.
Pagnanelli Tiziano, id. id. id.
Regrosio Giuseppe, disegnatore capo di 2ª classe FF. SS. id.
Gerbola Ernesto, archivista capo ferrovie Stato, id.
Perego Pietro, capo tecnico principale id. id.
Tosi Pialade, segretario id. id.
Mattarozzi Alberto, id. id. id.
Mazzucchelli Rodolfo, capo stazione di 1ª classe id. id.
De Giuli Angelo, segretario tecnico principale id. id.
Brambilla Fiorenzo, segretario principale id id.
Adena rag. Annibale, id. id. id.
Maselli Giuseppe, capo tecnico di 1ª classe id. id.
Pastacaldi Alfredo, segretario principale id. id.
Bucca Arturo, id. id. id.
Frittella Cesare, id. id. id.
Melloni Umberto, id. id. id.
Avolio Raffaele, capo stazione di 1ª classe id. id.
Bertuzzi Giuseppe, revisore principale id. id.
Torri Alberto, segretario principale id. id.
Cafarelli Pasquale, id. id. id.
Masoni Vittorio, id. id. id.
Cavazza Italo, id. id. id.
Alessi Arturo, capo magazzino id. id.
Tedeschi Francesco, segretario principale id. id.
Scordato rag. Nicolò, id. id. id.
Saccani Uberto, id. id. id.

Su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Con decreti 6 *dicembre* 1923; 17 *e* 20 *gennaio e* 3 *febbraio* 1924.

a gran cordone:

Vaccaro gr. uff. Michelangelo, presidente di sezione della Corte di cassazione, collocato a riposo.

a commendatore:

Valeri cav. uff. Lorenzo, vice pretore del quale vennero accettate le dimissioni.
Ripari cav. uff. Ezio Giacomo, già segretario capo della Procura generale di Corte d'appello, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Montefusco cav. Salvatore, vice pretore del quale vennero accettate le dimissioni.
La Porta cav. Salvatore, segretario capo con funzioni direttive della Procura di Nicosia, collocato a riposo.
Ranzani cav. Silvino, cancelliere capo con funzioni direttive del Tribunale di Verona, id.
De Padova cav. Raffaele, cancelliere capo id. di Milano, id.

Con decreti 13, 17, 20 *e* 23 *gennaio* 1924.

a commendatore:

Modonesi cav. uff. Uberto, presidente del Collegio dei ragionieri di Bologna.
Stengel cav. uff. Alfredo, cancelliere capo della Corte di appello di Roma.

ad uffiziale:

Rubbi cav. Emilio, avvocato in Bologna.
Ferminelli cav. Alderano, cancelliere capo della Corte di appello di Roma.
Magnoni cav. Ilio, cancelliere nella Corte di cassazione.
Bonvicini cav. Cesare, id. id. id.

a cavaliere:

Romani Augusto, giudice con funzioni di pretore in Mantova.
Ferreri Domenico, maresciallo maggiore dei RR. CC. specializzati in Bologna.
Giacomelli Renzo, avvocato in Bologna.
Cuccia Giuseppe, notaro in Vestone.
Silvestri Attilio, in Pievepelago.
De Vincentiis Enrico, vice pretore onorario della pretura di Ascoli Satriano.
Pane Carmelo, cancelliere nella Corte di cassazione.

Con decreti 2 *dicembre* 1923; 31 *gennaio*, 3, 10, 17, 28 *febbraio* 1924.

a grand'uffiziale:

Marcialis comm. Giuseppe Efisio, procuratore generale di Corte d'appello, collocato a riposo.
Spinelli comm. Nicola, consigliere di Corte di cassazione, id.

ad uffiziale:

Giraldi cav. Luigi, consigliere di Corte di appello, collocato a riposo.
Visone cav. Giuseppe, archivista alla direzione generale del Fondo culto, id.
Baur cav. Antonio, consigliere d'appello proveniente dall'Amministrazione austriaca, id.

a cavaliere:

Colucci Martino, pretore di cui vennero accettate le dimissioni.
Viola Giuseppe, id. id.

Con decreto 17 *febbraio* 1924.

ad uffiziale:

Quarta cav. Domenico, cancelliere comandato al Ministero della giustizia.
Zanetti cav. Luigi Benedetto, cancelliere con funzioni in sott'ordine nella Corte di appello di Firenze, collocato a riposo.

a cavaliere:

Graitarola Luigi, cancelliere capo con funzioni direttive del Tribunale di Casale, collocato a riposo.
Foggetti Enrico, cancelliere di pretura, id.
Gulizia Gaetano, cancelliere id. id.

Con decreto 28 *febbraio* 1924.

ad uffiziale:

Milone cav. avv. Arturo, cancelliere nel Tribunale di Roma, collocato a riposo.

a cavaliere:

Falcioni Enrico, segretario capo con funzioni in sott'ordine nella R. procura di Pallanza, collocato a riposo.

Con decreto 9 *marzo* 1924.

a commendatore:

Sbraccia Francesco, cancelliere capo di Corte di cassazione, collocato a riposo.

a cavaliere:

Spina Giuseppe, cancelliere, collocato a riposo.

Con decreto 19 *aprile* 1924.

a cavaliere:

Testa Domenico, segretario alla Corte dei conti.

Con decreti 15, 20, 27 *marzo*, 6, 10 *aprile* 1924.

a gran cordone:

De Seta gr. uff. Cesare, primo presidente di Corte di appello, collocato a riposo.
Ghiglianvi gr. uff. Roberto, consigliere della Corte di cassazione del Regno, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Leoni cav. Antonio, sostituto procuratore del Re, collocato a riposo.
Fusco cav. Gennaro, consigliere di Corte di appello, id.

a cavaliere:

Celle Carlo, giudice in aspettativa per motivi di famiglia, del quale sono state accettate le dimissioni.
Fico Italo, del quale sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica di sostituto procuratore del Re.

Su proposta del Ministro della guerra:

Con decreto 1° *marzo* 1924.

a grand'uffiziale:

Tommasi cav. Emilio, colonnello nella giustizia militare, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Aguino cav. Antonio, colonnello nella giustizia militare, collocato a riposo.
Manassero cav. dott. Aristide, tenente colonnello id. id.
Pericone cav Nunzio, maggiore id. id.
Ragno cav. dott. Francesco, id. id. id.

Con decreto 30 *dicembre* 1923.

a commendatore:

Fornoni cav. uff. Edoardo.
Canevali cav. uff. Fortunato.

ad uffiziale:

Alberti prof. cav. Gian Battista.
Moretti cav. Giuseppe.
Wuhrer cav. Pietro.

a cavaliere:

Rocco Giuseppe.
Bassi Giuseppe.
Gogna rag. Francesco.
Setti Emilio.
Gatti Giuseppe.
Bonomi Lorenzo.
Pialorsi Silvio.
Lorenzotti Pietro.
Montanari Enrico.
Castelli Vittorio Filippo.
Bertelli ing. Mario.
Frank dott. prof. Casimiro.
Valente ing. Giuseppe.
Argenti Federico.
Corbellini Pietro.
Restelli Giuseppe.
Manzoni Achille.
Tonelli Luigi.
Rovaris Aranchini Angelo.
Amighetti dott. Alessio.
Tonoli dott. Giuseppe.
Almici ing. Alessandro.
Casnigo dott. Severino.
Rampinelli Alberto.
Paoletti Adolfo.
Cremasco Luigi Giovanni fu Carlo.

Con decreto 7 *febbraio* 1924.

a grand'uffiziale:

Corradi Giulio, generale di divisione in S. A. P., collocato a riposo.
Ruggieri Benedetto, generale di brigata, collocato a riposo
Giordano dott. Giovanni, capo sezione amministrativo al Ministero guerra, collocato a riposo.

a commendatore:

Gloria Giuseppe, colonnello CC. RR. p. a., collocato a riposo.
Mucci Giulio, colonnello fanteria id. id.

ad uffiziale:

Arcucci Lodovico, colonnello fanteria p. a., collocato a riposo.
Albertini Alberto, id. id. id.
Campo Enrico, id. id. id.
Ledda Achille, id. id. id.
Melchiori Vittorio, id. id. id.
Ottina Pietro, id. id. id.
Rocca Enrico, id. id. id.
Spinola Ugo, id. id. id.
Stanzani Carlo, id. id. id.
Zambelli Girolamo, id. id. id.
Mariotti Angelo, maggiore amministrativo id. id.
Pistoi Alfredo, maggiore sussistenza id. id.
Scippa Emanuele, id. id. id.
Soldaini Vittorio, topografo capo id. id.

a cavaliere:

Diemoz Giuseppe, capitano CC. RR. p. a., collocato a riposo.
Veritier Francesco, 1° capitano fanteria p. a., id.
Anselmo Angelo, capitano fanteria p. a., id.
Barelli Ezio, id. id. id.
Corvetto Cesare, id. id. id.
Oletta Luigi, id. id. id.
Santoni Alberto, id. id. id.
Pascale Nicola, tenente fanteria, id.
Santucci de Magistris Francesco Paolo, id. id. id.
Fugà Natale, tenente CC. RR., id.
Cattani Emilio, disegnatore tecnico, id.
Garone Giuseppe, capitano fanteria M. T., collocato in congedo assoluto con diritto a pensione vitalizia per ferite ed infermità contratte in guerra.
Sarni Ettore, tenente fanteria M. T. id. id. id. id. id. id.
Bellizzi Giuseppe, tenente genio complemento, id. id. id. id. id. id.

Con decreti 30 *dicembre* 1923.

a gran cordone:

(*In considerazione di lunghi e buoni servizi*).

Ponzio cav. Giacomo, generale di corpo d'armata.

a grand'uffiziale:

(*In considerazione di lunghi e buoni servizi*).

Martini cav. Enrico, generale di divisione.
Barco cav. Lorenzo, id.
Pantano cav. Gherardo, id.

a commendatore:

(*In considerazione di lunghi e buoni servizi*).

Cambria cav. Angelo, colonnello di artiglieria.
Fara Puggioni cav. Salvatore, id. (R. T.).
Sacco cav. Luigi, colonnello di artiglieria (R. T).
Echantz cav. Francesco, colonnello del genio.

(In considerazione di speciali benemerenze).

Conti Vecchi cav. Luigi, maggior generale della riserva.
Ferella cav. Gaetano, id. id.

ad uffiziale:

(In considerazione di lunghi e buoni servizi).

Adami cav. Vittorio, colonnello di fanteria.
Avogadro di Vigliano cav. Gastone, id.
Fapanni cav. Giovanni, id.
Oliva cav. Antonio, id.
Petruccelli cav. Domenico, id.
Barusso cav. Filippo, colonnello artiglieria.
Bessone cav. Edoardo, id.
Taddei cav. Alfredo, id.
Villa cav. Augusto, id.
Didero cav. Mario, colonnello del genio.

a cavaliere:

(In considerazione di lunghi e buoni servizi).

Maggi Michele, 1° capitano veterinario.
Bernava Giovanni, capitano di fanteria.
Bendini Bandino, id.
Boldi Gino, id.
Brocchi Giuseppe, id.
Casini Evaristo, id.
Comune Alfonso, id.
D'Antoni Giovanni, id.
De Goyzueta Guido, id.
De Michelis Adolfo, id.
Gatto Giuseppe, id.
Lo Cicero Calogero, id.
Malerbi Vincenzo, id.
Marchisio Pietro, id.
Monasteri Enrico, id.
Mazzone Lorenzo, id.
Fino Ernesto, id.
Pinzi Francesco, id.
Pontiero Vasco, id.
Quaglia Giovenale, id.
Zampieri Giuseppe, id.
Barni conte patrizio Antonio, capitano di cavalleria.
Malagola Ubaldino, id.
Negroni nob. conte Carlo, id.
Pozzi Leandro, id.
Bon Angelo, colonnello di artiglieria.
Campanelli Fernando, id.
Cosentino Nicolò, id.
Clementi Guglielmo, capitano di artiglieria.
Cristani Gualtiero, id.
Cabibbe Aldo, id.
Frisina Oreste, id.
Granati Orlando, id.
Grillo Arrigo, id.
Iacobacci Augusto, id.
Iammarrone Francesco, id.
Inverardi Carlo, id.
Natrella Leitz Oscar, id.
Napolitano Aniello, id.
Pagano Michele, id.
Panazza Fabio, id.
Panerni Fulgenzio, id.
Parisio Perotti Mario, id.
Perod Paolo, id.
Romano Giulio, id.
Ruggiero Enrico, id.
Santini Tullio, id.
Sclavo Francesco, id.
Sperti Giovanni, id.
Trucchi Luigi, id.
Venturi Leopoldo, id.
Vivanti Eduardo, id.
Volo Gaetano, id.
Zuccarini Manlio, id.
Nobili Giuseppe, capitano commissario
Maiolatesi Umberto, capitano veterinario.
Grignani Eugenio, capitano chimico farmacista.
Bordone Carmelo, maggiore medico.
Bottari Giulio, maggiore artiglieria.
Brunner Vittorio, maggiore amministrazione.
Camusso Michele, maggiore artiglieria.
Capriotti Francesco, maggiore fanteria.
Cardellicchio Raffaele, maggiore artiglieria.
Fava Giovanni, id.
Gaggia Emilio, maggiore medico.
Galasso Nicola, maggiore giustizia militare.
Gatti Giuseppe, maggiore medico.
Lepri Giulio, id.
Mari Umberto, maggiore di artiglieria.
Medoni Francesco, maggiore di amministrazione.
Ragalzi Ettore, id.
Rattazzi Tullio, maggiore medico.
Rovere Enrico, maggiore artiglieria.
Salvetti Igino, id.
Scarpa Raffaele, maggiore di fanteria.
Sogno Armando, maggiore medico.
Sogaro Giuseppe, maggiore di artiglieria.
Speranzini Benvenuto, id.
Ventriglia Alfredo, id.
Verchiani Augusto, id.

Con decreto 24 gennaio 1924.

a grand'uffiziale:

(In considerazione di lunghi e buoni servizi).

Demarchi cav. Ernesto, generale di divisione.
Emo Capodilista conte cav. Giorgio, id.

a commendatore:

(Nella ricorrenza della festa di Capo d'anno 1924, ed in considerazione di speciali benemerenze).

Cannoniere cav. Alfredo, colonnello di artiglieria.
De Benedetti cav. Edoardo, id. in p. a.
Possenti cav. Guido, capo sezione di ragioneria.
Nullo cav. Carlo, maggiore generale della riserva.
Camera cav. Umberto, colonnello di fantria.
Calini cav. Giovanni, id.

ad uffiziale:

(Nella ricorrenza della festa di Capo d'anno 1924, ed in considerazione di speciali benemerenze).

Delli Ponti cav. Italo, maggiore generale in p. a.
Artuffo cav. Luigi, colonnello CC. RR.
Marras cav. Pietro, id.
Gigante cav. Carlo, maggiore di artiglieria.
Scuro cav. Vito, tenente colonnello di fanteria nella riserva.
Bonardi cav. Giovanni, colonnello del genio.
Ciotto cav. Arturo, id.
Carolei cav. Alfonso, colonnello di amministrazione.
Martinelli cav. Gustavo, capo sezione amministrativo al Ministero della guerra.
Cecchi cav. Biagio, presidente Tiro a segno Cecina.

a cavaliere:

(Nella ricorrenza della festa di Capo d'anno 1924, ed in considerazione di speciali benemerenze).

Caruso Filippo, capitano CC. RR.
Napolitano Enrico, id.
Zamagni Antonio, id.
Amelli Gustavo, capitano di fanteria.
Brischi Cesare, id.
Casciotti Spartaco, id.
Gaibi Agostino, id.
Gamalero Marco, id.
Marino Paolino, id.
Ottaviani Giuseppe, id.
Pirillo Franco Gerardo, id.
Regis Salvatore, id.
Terragni Vittorio, id.
Falanga Alberto, capitano di cavalleria.
Battista Albino, capitano di artiglieria.
Carpi Romualdo, id.
Ponza di San Martino Luigi, maggiore di artiglieria.
Chiusano Roberto, capitano del genio.
Vezzani Giulio, id.
Pesce Nicola, capitano medico.
Marino Gaetano, capitano di amministrazione.
Cantagalli Alessandro, maggiore fanteria di complemento.
Colombo Aldo, capitano fanteria di complemento.

Guarella Tommaso, id. id.
Pennacchio Mario, capitano artiglieria di complemento.
Raimondo Giuseppe, capitano medico di complemento.
Grassi Angelo, capitano commisariato di complemento.
Colombo Celso, capitano fanteria M. T.
Perelli Cippo Carlo, maggiore fanteria M. T.
Rocca Terenzio, tenente colonnello medico nella riserva.
Camosso Domenico, maggiore fanteria nella riserva.
Del Sindaco Erberto, tenente artiglieria di complemento.
Lalli Leonello, tenente fanteria di complemento.
Vitale Salvatore, tenente artiglieria di complemento.
Pavone Michele, tenente medico di complemento.
Pezzoli Renato, id. id.
Arcangeli Umberto, tenente fanteria M. T.
Borrelli Domenico, id. id.
Canestri Tullio, capitano contabile della Croce Rossa italiana.
Corsi Mario, ragioniere geometra del genio.
D'Aste Giuseppe, topografo.
Bello Alessandro, archivista.
Tacconi Angelo, id.
Pirro Alberto, 1° ufficiale d'ordine.
Federici Rosario, maresciallo maggiore CC. RR.
Chellini Leone, maresciallo maggiore fanteria.
Najaretti Antonio, id. id.
Petricone Vincenzo, id. 1° artiglieria montagna.
Podrecca Vittorio, maresciallo maggiore artiglieria.
Rossetti don Giuseppe, cappellano militare.
Longo Fortunato, scultore.
Milani Dante, capitano di complemento.
Saroldi Enrico, scultore.
Morelli Giuseppe, capitano di fanteria nella riserva.
Frascogna Antonio, ragioniere geometra del genio.

(Nella ricorrenza della festa di Capo d'anno 1924. In considerazione di speciali benemerenze acquistate verso l'Istituzione del Tiro a segno nazionale e nel campo dell'educazione fisica e dell'istruzione premilitare).

Ginocchi Alberto.
Paschetta Crispino Mario.
Ricchieri Pier Liberale, capitano M. T.

Con decreti 9 marzo-3 aprile 1924.

a commendatore:

Pangrazio cav. Ludovico, colonnello d'amministrazione p. a., collocato a riposo.
Miraglia Enrico, colonnello di fanteria, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Pavone cav. Giuseppe, id. id. id. id.
Muratori Enio, tenente colonnello di fanteria, id. id. id.
Toni Renzo, id. id. id. id.

ad uffiziale:

Pancalli Pompeo, tenente colonnello di fanteria.
De Magistris Raffaele, maggiore di fanteria collocato in posizione ausiliaria speciale.
Roberi Pietro, id. id. id. id.
Bevilacqua Amleto, maggiore medico.
Borgioli Renato, capitano di fanteria.
Crestani Girolamo, colonnello di fanteria, collocato a riposo.
Stroppa Giuseppe, colonnello di fanteria nella riserva, collocato a riposo.

Con decreto 2 settembre 1923.

a cavaliere:

Supino Raniero, tenente CC. RR. M. T., collocato a riposo.

Con decreti 7 e 17 febbraio 1924.

(In considerazione di speciali benemerenze).

a commendatore:

Heukensfeldt Slaghek Luigi, capitano di vascello.
Caforio Giuseppe, colonnello di fanteria.
Murari della Corte Bra Sebastiano, id. cavalleria.
Campana Giuseppe, id. artiglieria.
Invernizzi Gino, id.
Maffei Gino, maggiore fanteria complemento.
Romanelli Guido, tenente colonello di artiglieria.

ad uffiziale:

Hirsch Walter, capitano di fregata.
Gaggini Mario, tenente colonnello di artiglieria.
Pentimalli Riccardo, maggiore id.
Penaglia Enrico, id. fanteria.
Borin Arturo, tenente id. complemento.

a cavaliere:

Civelli Giuseppe, capitano di fanteria.
Penna Girolamo, sottotenente fanteria complemento.
Fiora Augusto, tenente id. id.
Valdettaro Alessandro, capitano cavalleria in P. A. S.
Porta dott. Enzo, capitano medico complemento.
De Palma Guido, capitano amministrativo id.
Ferrari Guglielmo, tenente id id.
Zileri Del Verne Giorgio, tenente artiglieria id.
Palumbo Pietro, tenente del genio id.

Con decreto 13 gennaio 1924.

a cavaliere:

Del Riccio Vico Carlo, capitano di fanteria.
Fincato Giovanni, id. id.
Gallarotti Edgardo, id id.
Savoia Luigi, id. id.
Trentini Ignazio, id. id.
Molina Pietro, tenente id.
Rambaldini Giovanni, tenente di complemento.

(In considerazione di speciali benemerenze).

Salmeri Giueppe, capitano artiglieria di riserva, collocato in congedo assoluto.
Bianco Mario, tenente artiglieria di complemento.
Ferrero Salvatore, tenente di fanteria di complemento.
Galoppi Giovanni, id. id.
La Scala Onofrio id. id.
Boni Mario, tenente di milizia territoria.
Neri Brunetto, sottotenente id.
De Musis Alberto, capitano id.

Con decreti 11 novembre, 30 dicembre 1923.

a gran cordone:

Tomadelli Giovanni, tenente generale macchinista.

a grand'uffiziale:

Mossini Giovanni, direttore generale.

a commendatore:

Belleni Aurelio, contrammiraglio.
Rota Ettore, id.
Viscardi Alberto, capitano di Vascello.
Cerio Oscar, capitano di fregata.

ad uffiziale:

Menini Giulio, capitano di Vascello.
Valli Giulio, id.
De Stefano Edmondo, capitano di corvetta.
Greco Domenico Paolo, tenente del C. R. E.
Berti Enrico, professore d'Istituto nautico.
Pesce Giuseppe, archivista.

a cavaliere:

Rossi Mario, capitano di corvetta.
Vason Francesco, id.
Cugia Umberto, id.
Mengoni Guido, id.
Savio Carlo, id.
Rogeri di Villanova Gioacchino, id.
Daviso di Charvensod Carlo, id.
Ferrucci Michele, primo tenente di vascello.
Zambon Mario, id id.
Colognese Mario, maggiore macchinista.
Mantero Francesco, id. id.
Ielardi Carlo, maggiore medico.
Gaudiosi Emilio, primo capitano medico.
Sannino Guido, maggiore commissario.
Cattaruzzo Giov. Battista, capitano C. R. E. meccanico.
Sorvillo Alfredo, tenente C. R. E. furiere.
Demontis Alberto, segretario.
Contri Nello, archivista.
Moio Girolamo, id.
Cesolini Celestino, id.
De Rossignoli Dino, professore Istituto nautico.

Fiorini Cesare, disegnatore.
Pillon Paolo, insegnante scuola meccanici.
Bertero Romualdo, ragioniere.
Orazi Raffaele Mario, capo furiere.
De Cristofaro Vincenzo, id. a riposo.
De Gaetano Gennaro, id. id.
Barba Alfredo, capo furiere.

Con decreto 11 *novembre* 1923

a grande uffiziale:

Segre cav. Roberto, generale di brigata.

a commendatore:

Nicosia cav. Vito, colonnello di fanteria, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Fusco cav. Arturo, id. id. id.
Caracciolo cav. Carmine, id. id. id.

ad uffiziale:

Garbarino cav. Enrico, colonnello di fanteria, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Sibille Girolamo, id. id. id.
Bonarelli nobile dei conti patrizi Anconetano cav. Giorgio, maggiore commissario, id. id.
Curato cav. Vittorio, id. id. id.
Defraia cav. Gavino, id. id. id.

a cavaliere:

Chiapussi Benevento, capitano fanteria, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Lucia Roberto, id., id.
Tr..zi Eolo Achille, id., id.

Con decreto 3 *marzo* 1924.

a gran cordone:

Lobetti Bodoni cav. Pio, vice ammiraglio di squadra.

a commendatore:

Battelli Donato fu Gaetano, di Ancona, pubblicista.
Guarniero cav. uff. Dante, ispettore della Cassa di risparmio di Milano, collocato a riposo.

a cavaliere:

Di Maio Giuseppe, primo capitano di porto.
Solaro del Borgo Luigi, tenente di vascello.
Salvi Antonio, id. id.
Carbone Salvatore, nocchiere di 1ª clase nella Regia marina.
Imperiale Ismaele, capo timoniere di 1ª classe.

Su proposta del Ministro per la marina:

Con decreto 30 *dicembre* 1923:

a commendatore:

Carlini cav. uff. Ubaldo, consigliere di Corte di appello, presidente della Commissione di revisione dei ruoli dei lavoratori del porto di Genova.
Marzocchelli cav. uff. Giovan Battista, colonnello di porto.

ad uffiziale:

Ferrero cav. Giovanni, capo servizio Società italiana servizi maritt.
Bagli cav. Paolo, ispettore « Società Italia ».
Libotte cav. Guido, tenente colonnello di porto.

a cavaliere:

De Marco Pasquale, maggiore di porto.
Cecchi Aristide, rappresentante della Camera di commercio in seno alla Commissione per la revisione dei ruoli dei lavoratori del porto di Genova.
Castellano Luigi, pilota del porto di Napoli.
Agazzi avv. Agostino, funzionario del Consorzio del porto di Genova.
Celega Camillo, presidente della sezione dell'Associazione « Unione marinara », di Padova.
Radoslovich Oscar, direttore della Cassa malati della gente di mare di Trieste.
Monfalcon Valerio, volontario di guerra irredento, commerciante a Pola.
Rosa Giovan Battista, segretario Corporazione fascista, in Genova.
Ciardi Emilio, funzionario del Lloyd Sabaudo.
Gardi Alfredo, maggiore di porto.
Coppi Vincenzo, id. id.
Rosselli Luigi, id. id.

Con decreti 30 *dicembre* 1923, 31 *gennaio* 1924:

a grand'uffiziale:

Frank Angelo, contrammiraglio di divisione.

a commendatore:

Civalleri Pietro, capitano di vascello.
Lodolo Pietro, id. id.
Pesci Giuseppe, insegnante di matematica alla Regia accademia navale.

ad uffiziale:

Amici Grossi Marco, capitano di vascello.
Carminiani Giuseppe, colonnello commissario.
Scotti Francesco, archivista.
Loffredo Ettore, id.
Tonta Luigi, capitano di vascello.

a cavaliere:

Azzi Mario, capitano di corvetta.
Osti Arrigo, primo tenente di vascello.
Franchi Carlo, id. id.
Bona Aristotile, id. id.
Mazzolini Ruggero, maggiore macchinista.
Di Nola Giuseppe, primo capitano genio navale.
De Mare Nicola, primo capitano medico.
Matteucci Enrico, id. id.
Rallo Andrea, id id.
Favale Umberto, primo capitano commissario.
Marta Albinico, archivista.
Bisconti Nunzio, primo ragioniere dipartimentale.
Masiero Ettore, presidente « Unione marinara » Milano.
Vingiano Giuseppe, capo furiere.
Cefalù Domenico, commerciante.

Con decreti 16, 30 *dicembre* 1923:

a grand'uffiziale:

Germani Edoardo, consigliere, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Bafile Umberto, segretario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Camerata Ernesto, disegnatore della Regia marina, collocato a riposo.

Con decreti 17, 27, 31 *gennaio* 1924:

ad uffiziale:

Di Martino Catello, maggiore macchinista, collocato in posizione ausiliaria speciale.
Giuffrè Giuseppe, maggiore macchinista, collocato a riposo.
Bonetti Enrico, tenente colonnello macchinista, collocato in posizione ausiliaria speciale.

Con decreto 10 *gennaio* 1924:

ad uffiziale:

Razeto cav. Giacomo, macchinista navale di Genova.
Iodice cav. Alfredo, segretario di 1ª classe nelle ferrovie dello Stato.

a cavaliere:

Del Pino Giulio, armatore e assessore del comune di Livorno.
Ussai ing. Arturo, impiegato del Governo marittimo di Trieste.
De Manincor Arturo, capitano marittimo, impiegato del governo marittimo di Trieste.
Catto Giovan Battista, macchinista navale
Lena Antonio, comandante in 2ª del « Conte Rosso ».
Spinella Francesco, delegato di porto a Catona.
Longardi Pietro, capitano marittimo.
Vestrini ing. Luigi, imprenditore marittimo.

Con decreti 3, 26 *febbraio*; 7, 9, 12, 30 *marzo* 1924:

ad uffiziale:

Quadri Edoardo, gestore di magazzino, collocato a riposo.
Burgese Raffaele, primo ragioniere dei Regi arsenali marittimi, collocato a riposo.
Ghetti Luigi, maggiore macchinista, collocato in posizione ausiliaria.

a cavaliere:

Lo Paro Antonino, capitano del corpo Reale equipaggi, collocato a riposo.
Leboffe Giovanni Felice, capitano del corpo Reale equipaggi, collocato in posizione ausiliaria.
Calì Renato, primo tenente di vascello, dispensato dal servizio.
Monni Riccardo, capitano del corpo Reale equipaggi, collocato in posizione ausiliaria.
De Angelis Giovanni, capitano del corpo Reale equipaggi, semaforista, collocato a riposo.
Castelli Carlo, assistente tecnico, collocato a riposo.
Ulivi Enrico, impiegato aggiunto del Regio istituto idrografico, collocato a riposo.
Colombo Giovanni, impiegato aggiunto al personale tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi:

Con decreti 3, 6, 10, 13, 27 *gennaio* 1924:

a grand'ufficiale:

Carletti comm. Aurio, direttore capo servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica.

a commendatore:

De Luca cav. uff. dott. Domenico, consigliere di prefettura.
Piscitelli cav. uff. dott. Romolo, segretario nel Ministero della pubblica istruzione.
Chieffi cav. uff. Aniello, 1° segretario nell'Amministrazione postale e telegrafica.
Crescini Domenico Pietro, industriale a Brescia.
Crispini avv. Manlio, da Roma.
Pampersi dott. Giulio, da Roma.
Mazzuca Tommaso, capo sezione nell'Amministrazione postale e telegrafica.

ad ufficiale:

Billitteri Giuseppe, primo segretario postale.
Asta Giuseppe, primo segretario telegrafico
Pelosi Giuseppe, ufficiale postale.
Tibò rag. Francesco, da Torino.
Solinas Giuseppe, 1° segretario nell'Amministrazione postale e telegrafica.
Gargano dott. Michele, segretario nell'Amministrazione postale e telegrafica.
Bianchini Ettore, capo ufficio nell'Amministrazione postale e telegr.
Ferrucci Attilio, da Roma.
Bossum avv. Albino Giuseppe, da Castelfranco Veneto.
Gagliardi ing. prog. Aldo.
Barbarito Amleto di Camillo, da Roma.
Scaffa dott. Natale, segretario comunale di Messina.
Cenciarini Alfredo, 1° ufficiale postale.
Cleriis Mario, segretario comunale di Messina.
Pasini Pietro, id. id.
Lisa Salvatore, ufficiale telegrafico.
Reganati Egidio, da Linguaglossa (Catania).

a cavaliere:

Pecorella Diego, segretario postale.
Bottero dott. Nicola, id. id.
Calvanese ing. Felice, segretario telefonico.
Poggio Fausto, segretario postale.
Garau Ottavio, segretario telegrafico.
Pontani Vincenzo, 1° ufficiale postale.
Marini Francesco, id. id.
Palumbo Giovanni, id. id.
Agostini Agostino, id. id.
Mammana Deodato, ufficiale telegrafico.
Gemmi Cesare, capo ufficio telegrafico.
Grassetti Ulderico, 1° ufficiale telefonico.
Ghetz dott. Arturo, 1° segretario nell'Amministrazione postale e telegrafica.
Barberi Adriano, 1° ufficiale nell'Amministrazione postale e telegraf.
Deyla Gabriele fu Giovanni Pietro, da Bologna.
Lavermicocca Francesco fu Ludovico, da Bari.
Piazzolla dott. Michele, da Margherita di Savoia.
Strippoli Luigi, da Bari.
Argiroffi Gaetano, da Roccalumera (Messina).
La Maestra Arturo Placido, da Mili Inferiore (Messina).
D'Aniello avv. Francesco di Vincenzo, Aversa.
Lunardon Virgilio fu Giovanni, da Longarone.
Saporito avv. Nicolò, da Sant'Angelo di Brolo.
Crisafulli avv. Fortunato fu Giovanni, da Barcellona Pozzo di Gotto.
Zancla avv. Placido, da Barcellona Pozzo di Gotto.
Celli Zullo Fortunato, da Santa Lucia del Mela.
Crisafulli Biagio Letterio fu Stefano, da Itala.
Burali d'Arezzo Abilio, da Messina.
Andronico Stefano, segretario comunale di Itala (Messina).
Tutino avv. notaio Antonino, da Cattolica Eraclea.
Cannavò Giuseppe fu Onofrio, farmacista a Messina.
Leo dott. Giovanni, da Limina.
Bassi Aldo, da Roma.
Guerrieri dott. Luigi, da Aaragona.
Bellanca ing. Vincenzo, da Aragona.
Calabrò ing. Antonino di Luigi, da Nizza Sicilia.
De Luca avv. Carmelo di Antonino, da Roccalumera.
Palamara avv. Francesco, da Lipari.
Butà Leonardo, da Tremestieri.
Benigni Augusto, 1° ufficiale nell'Amministrazione postale e telegr.
Leoni Gino di Icilio, da Livorno.
Alvino Vincenzo, ufficiale telgrafico.
Foà Augusto, direttore Società telefonica « Alta Italia ».
La Grassa ing. Francesco, da Roma.
Mascianisi Filippo, da San Pietro di Milazzo.
Colle Mario di Giuseppe, da Mestre.
Anzalone avv. Francesco fu Giuseppe, da Tortorici.
Massobrio Angelo, da Roma.
Scarlata dott. Rosario, da Linguaglossa.
Salvi Mariano fu Emilio da Roma.
Antonuccio prof. Cesare, da Roma.
Subotico Alfonso, da Perosa Argentina.
Panigatti avv. Francesco, da Pavia.
Torre Cigala Nunzio, da Gualtieri Sicaminò (Messina).

Con decreto 27 *gennaio* 1924:

a commendatore:

Jeni cav. uff. Nicolò, direttore provinciale nell'Amministrazione poste e telegrafi.
Lo Presti Francehsco Paolo fu Francesco, da Milazzo.

ad ufficiale:

Passarelli cav. Giuseppe, 1° segretario nell'Amministrazione poste e telegrafi.
Maltese cav. dott. Gaetano, id. id.
Morpurgo cav. ing. Vittorio fu Luciano, da Roma.
Mondello Leone, industriale da Messina.
Scarcella Luigi, da Messina.
Calascione cav. Gioacchino, ispettore di Dogana.
Santini cav. ing. Carlo, 1° segretario nei telefoni.
Vallonica avv. Gualtiero, direttore Banca popolare di Macerata.
Agnozzi Rodolfo, sindaco di Mogliano (Macerata).

a cavaliere:

Rapisarda Giuseppe, aiuto conservatore ipoteche, Messina.
Romeo Giovanni, capitano marittimo, Messina.
Pardi Pietro, farmacista, da S. Apollinare (Caserta).
Bonelli Nunzio, capo servizio tecnico telefoni, Umbria.
Pagan dott. Augusto, da Roma.
Perna canonico Ignazio, arciprete di S. Stefano di Camastra.
Quattrocchi Luigi fu Benedetto, da Catania.
Colonna Francesco fu Salvatore, da Guidomandri.
Micalizzi Paolo fu Antonino, Nizza Sicilia.
Ricciulli Baldassarre, Rogliano.
Pantò dott. Carlo, medico condotto a Briga.
Squassi Giuseppe, presso la Società italiana Pirelli, Milano.
Scrofani avv. Angelo, di Francavilla Sicula.
Romeo prof. Giovanni, libero docente R. università di Messina.
Mauro dott. Pietro di Sigismondo, Letoianni.
Costa dott. Emilio, medico condotto a Priolo.
Signer dott. Martino fu Giuseppe, da Messina.
Cappello Ferdinando.
Maniscalco Ernesto, da Palermo.
Costa dott. Andrea, segretario postale.
Grosso Francesco fu Gaetano, da Messina.
Franco dott. Vittorio, direttore Banco di Roma, sede di Messina
Campi Antenore, da Bari.
Chirò dott. Giuseppe, da Poggio Imperiale.
Curtotti dott. Donato, sindaco di S. Severo.
Dangelo Valentino, Ortanova.
Giannini Giuseppe fu Angelo, da Bari.
Lanzetta avv. Potito, da Montesantangelo.
Lapiscopia Vincenzo, da Sansevero.
Milano Eduardo, da San Severo.
Morcaldi Francesco, da San Giovanni Rotondo.
Pappalardo Luigi, ufficiale postale.

Agone dott. Antonio fu Benedetto.
Graziani Enrico, da Roma.
Alosi dott. Sebastiano, Cattedra ambulante agraria, Messina.
Magno Carlo fu Giov. Battista, Messina.
Rotelli Di Giorgio Francesco.
Raneri avv. Letterio, da Guidomandri (Messina).
Polastri Carlo, da Torino.
Marri Umberto, capo ufficio postale a Roma.
Pontecorvo rag. Francesco.
Benedetti Basilio.
Di Giorgio Gaetano, ufficiale postale.
Romano Carmine, da Castelnuovo Daunia.
Russo Gioacchino, da Cerignola.
Sardone Gaetano, sindaco di Stornarella.
Spezzati Giovanni, da Firenze (aiuto applicato FF. SS.).
Tessa don Francesco Saverio, da Canosa di Puglia.
Vigilanate Pasquale, da Ischitella.
Ciocca Giuseppe, da Macerata.
Tatò Umberto, da Roma.
Giani Emilio Angelo, da Milano.
Alpa Adolfo, da Roma.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreti 30 *dicembre* 1923, 13 *gennaio* 1924:

ad uffiziale:

Filippuzzi cav. Girolamo, archivista nel Ministero, collocato a riposo.
La Greca cav. dott. Gustavo, 1° segretario nella Corte dei conti, id.
Migliorati cav. Curzio, archivista nel Ministero, id.
Fumagalli cav. Adolfo, 1° segretario nelle Intendenze, id.
Bettoni cav. Giovanni, archivista Ministero, id.

Con decreti 23 *dicembre* 1923, 27 *gennaio* 1924:

a cavaliere:

Valery Valerio, assessore comunale di Legnago.
Cariolato Tullio, id. id. di Vicenza.
Brena Camillo, sindaco di Sambonifacio.
Giacopini Gaetano, da Verona.
Tullio Secondo fu Giuseppe, residente a Verona.

Con decreti 3 *e* 10 *gennaio* 1924:

a commendatore:

Baietta cav. uff. Giacomo, presidente delle Colonie alpine veronesi.

a cavaliere:

Perrini avv. Carlo, membro della Commissione mandamentale delle imposte dirette.
Sartori Emilio, direttore del collegio Pindemonte.

Con decreto 20 *dicembre* 1923.

a grand'uffiziale:

D'Aulos comm. Luigi Ferdinando, conservatore delle ipoteche, collocato a riposo.
Ferreri comm. Giuseppe, id. id. id.
Sisto comm. Giovanni Battista Napoleone, id. id. id.

a commendatore:

Montiglio cav. uff. Leonardo, conservatore delle ipoteche, collocato a riposo.
Martini cav. uff. Vittorio, id. id. id.
Risso cav. uff. Cesare, conservatore delle ipoteche, id.
Primavera cav. uff. Francesco, id. id. id.

ad uffiziale:

Piccirilli cav. Achille, conservatore delle ipoteche, collocato a riposo.
Marziani cav. Vincenzo, id. id. id.

Con decreti 16, 20, 23 *dicembre* 1923:

ad uffiziale:

Finato cav. ing. Guido fu Pietro, deputato provinciale di Verona.

a cavaliere:

Morucci Arturo fu Pasquale, capitano dei RR. CC.
Bevilacqua prof. Girolamo fu Giuseppe.
Darchini prof. Saul Giorgio fu Gaetano.

Con decreti 24, 27 *gennaio* 1924:

ad uffiziale:

Bernardi cav. Pietro, revisore principale negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.

a cavaliere:

Corvatta Quirino, archivista negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.
Ronzoni Raffaele fu Antonio, archivista nella Intendenza di finanza di Novara, id.
Salzillo Domenico, archivista nelle Intendenze di finanza di Bari, collocato a riposo.
Carone Giuseppe, id. id. di Napoli, id.
Fasoli Angelo Raffaele, ricevitore principale del Registro, id.
Nannini Enrico, primo ragioniere nelle Intendenze di finanza, id.
Costanzi Pio, ispettore capo doganale, id

Con decreto 30 *dicembre* 1923:

a commendatore:

Staderini dott. Alessandro, intendente di Finanza.
Bobbiese Rodolfo, id. id.
Biscottini Dante, ispettore superiore delle imposte.
Gaggiotti Eugenio, id. id. id.
Scala Umberto, id. id. id.
Rubini Gino, id. id. delle dogane.
D'Errico Vincenzo, id. id. id.
Settembrini Bianco, colonnello R. guardia di finanza.
Barberio Battista, sostituto avvocato erariale.
Greco Oronzo, conservatore delle ipoteche.

ad uffiziale:

Armani dott. Gioacchino, chimico principale delle dogane.
Bolognesi Luigi, ispettore superiore del catasto.
Cartisano Giuseppe, id. id amministrativo dei monopoli.
Corradi Corrado, capo sezione al Ministero delle finanze.
Borella Emilio, vice intendente di finanza.
Lenzi Cleo, agente superiore capo imposte.
Questa avv. Giuseppe, conservatore delle ipoteche.
Raffo Emilio, referendario alla Corte dei conti.
Azara dott. Giulio, contabile capo della dogana.
Giuliano Pietro, tenente colonnello R. guardia di finanza.
De Sanctis Vittorio, capo sezione ragioneria Ministero finanze.
Alinei dott. Alfredo, vice intendente di finanza.
Garsia Carmelo, direttore provinciale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

a cavaliere:

Conti Riccardo, capitano R. guardia di finanza.
Di Maria Carmelo, primo segretario nelle Intendenze di finanza.
Lollio rag. Umberto, ispettore capo Provveditore gener. dello Stato.
Pallozzi Angelo, capitano R. guardia di finanza.
Volpones Alberto, ragioniere nel Ministero delle finanze.
Zumpano Oscar, ragioniere nelle Intendenze di finanze.
Favia Angelo, primo ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanze.
Lettieri Donato, ispettore dazio consumo.
Famà Giuseppe di Antonio, agente capo delle imposte dirette.
Filipponi Antonio di Filippo, agente capo delle imposte dirette.
Piras Luigi, archivista nel Ministero finanze.
Romanelli Luigi, archivista capo nelle Intendenze di finanze.
Olivieri dott. Carlo, primo segretario Intendenze di finanze.
Nobile dott. Donato, id. id. id.
Porcu Gavino, id. id. id.
De Lalla dott. Ludovico, agente superiore imposte.
Tredici rag. Vittorio, agente capo imposte.
Besozzi Valentini Pietro, geometra principale ufficio tecnico Finanze.
Berti ing. Elbano, direttore tecnico monopoli industriali.
Massa Francesco, direttore amministrativo id id. id.
Mazzi Medardo, direttore Cassa risparmio.
Paconza dott. Armando, primo segretario Delegazione tesoro.
Baruffi dott. Emilio, ispettore capo Demanio e Tasse.
Olivieri Alcide, ispettore capo Registro.
Ubaldi Ubaldo, direttore Dogane.
Lo Valvo Edoardo, ufficiale Dazio consumo.
Desideri dott. Cesare, ispettore, id id.
Gaudio Raffaele, ingegnere principale ufficio tecnico finanze.

Con decreto 10 *gennaio* 1924:

a grand'uffiziale:

Grasso comm. Vittorio, presidente del Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Con decreti 10, 17, 27 *gennaio* 1924:

a commendatore:

Del Vecchio cav. uff. Ugo, direttore della sede della Banca d'Italia.

ad ufficiale:

Monti cav. Italo, capo servizio della Banca d'Italia.
Fiaschi cav. Vittorio, direttore della sede della Banca d'Italia.
Ghislotti cav. Antonio, direttore dell'Istituto nazionale per i cambi.
Dell'Olio cav. ing. Pietro, capo servizio della Banca d'Italia.

a cavaliere:

Trevisan dott. Tiziano, direttore di succursale della Banca d'Italia.
Bulfoni rag. Cesare, id. id. id.
Foti Raffaele, id. id. id.
Cesari Federico, id. id. id.
Donzelli Pietro, primo commesso negli uffici della Corte dei conti.
Antonelli Piero, di Venezia.
Bellati dott. Angelo, da Venezia.
Stucovitz Alberto, da Padova.

Con decreti 27 *gennaio*, 9, 13 *marzo* 1924:

a grand'ufficiale:

Lo Bianco Siena comm. Agostino, vice avvocato Erariale, collocato a riposo.
Testa comm. Giulio fu Luigi, intendente di Finanza, di Mantova, collocato a riposo.
Pino-Bini comm. Carlo fu Paolo, intendente di Finanza, collocato a riposo.
Comune comm. Francesco fu Carlo, intendente di Finanza, ad Imperia, collocato a riposo.
Rendano comm dott. Eugenio, referendario alla Corte dei conti, collocato a riposo.
Pagano comm. Enrico, id. id. id.
De Paolis comm. Rodolfo, id. id. id.
Pelosi comm. Arturo, id. id. id.

a commendatore:

Fortichiari cav. uff. Lisiade fu Lorenzo, intendente di Finanza a Pavia, collocato a riposo.
Sebastiani Enrico fu Leopoldo, intendente di Finanza, in Reggio Calabria, id.
Mannucci cav. uff. avv. conte Silvio, segretario capo negli uffici della Corte dei conti, id.
Iung cav. uff. Vittorio, segretario capo negli uffici della Corte dei conti, id.
Rinaldi cav. uff. Luigi, capo sezione negli uffici della Corte dei conti, id.
Paserio cav. uff. Enrico, sostituto avvocato erariale, id.

ad ufficiale:

Negri cav. Albino, ispettore capo nelle dogane, collocato a riposo.

a cavaliere:

Tanascovich dott. Giovanni, sostituto avvocato Erariale, dimissionario volontario.
Lenli Francesco Bernardo, ispettore nelle Dogane, colloc. a riposo.
Avagnina Alfonso, revisore principale negli uffici della Corte dei conti, id.
Modugno Mauro fu Alessandro, archivista presso l'Intenednza di finanza di Napoli, id.
Bergamini Raffaele, primo ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, id.
Morera dott. Giulio, ricevitore capo del Registro, id.

Con decreti 20, 23, *marzo* 1924:

ad ufficiale:

De Muro cav. dott. Vincenzo, ispettore capo del demanio e delle tasse, collocato a riposo.
Mancuso cav. Nicolò, ispettore nella Amministrazione governativa del dazio consumo, id.
Levrini Carlo Augusto, colonnello della R. guardia di finanza, collocato in posizione di servizio ausiliario.

a cavaliere:

Gualandri Emanuele, ispettore nell'Amministrazione governativa del dazio consumo, collocato a riposo.
Crovetti Egidio fu Giovanni, archivista nella Intendenza di finanza di Rovigo, id.

Con decreto 3 *aprile* 1924:

a cavaliere:

Poli Vittorio fu Marco, ispettore capo nelle dogane, collocato a riposo.

Con decreto 3 *aprile* 1924:

a grand'ufficiale:

Toscani comm. dott. Giuseppe fu Francesco, intendente di Finanza, collocato a riposo.

a cavaliere:

Calderaro Pietro fu Gaetano, primo segretario nell'Intendenza di finanza di Catania, collocato a riposo.

Con decreto 30 *dicembre* 1923:

a cavaliere:

Mura Telesforo, primo ufficiale di ragioneria nell'Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Corte Ettore, geometra principale nel personale del Catasto e dei Servici tecnici, collocato a riposo.
Spina Onofrio, ingegnere nel personale del Catasto e dei Servizi tecnici, collocato a riposo.
Bianchi Domenico, ricevitore capo del Registro, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro dell'economia nazionale:

Con decreti 20, 27, 30 *dicembre* 1923:

a grand'ufficiale:

Marolla comm. dott. Guido, capo divisione del Ministero.

a commendatore:

Dezza cav. uff. avv. Ugo, consulente capo della Cassa di risparmio di Milano.
Cristadoro cav. uff. dott. Giuseppe, Roma.
Savona cav. uff. Ignazio, commerciante in Palermo.
Biella cav uff. Enrico, direttore centrale del Banco Ambrosiano in Milano.
Ferrera cav. uff. Silvio, commerciante in Roma.
Peglion cav. uff. prof. Vittorio, della Regia scuola agraria di Bologna.

ad ufficiale:

Milanesi cav. Tommaso, ispettore capo forestale nel Ministero dell'economia nazionale, Bergamo.
Alfieri cav. rag. Giambattista, capo ufficio della Cassa di risparmio di Milano.
Montano cav. Vittorio, gerente dela ditta Ventura, Milano.
Parisi cav. dott. Claudio, direttore dell'ufficio agrario della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana (Treviso).
Campi prof. cav. Cinzio, direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura di Sondrio.
Antonini cav. ing. Luigi, industriale, Milano.
Comi cav. ing. Felice, Milano.
Gaspari Chinaglia cav rag. Alessandro, direttore della Banca mutua popolare di Verona.
Testa cav. avv. Virgilio, capo divisione al municipio di Roma.
Cavalli cav. Modesto, agricoltore, Milano
Trifone cav. prof. Romualdo, insegnante nel R. istituto superiore forestale nazionale di Firenze.
Todini cav. Filippo, agricoltore, Roma.

a cavaliere:

Bassi avv. Giovanni, consulente legale della Cassa di risparmio di Milano.
Caccia Dominioni avv. Alfonso, id. id.
Magalotti Mario, cassiere della Banca d'Italia in Roma.
Marcora avv Ariberto, vice consulente capo della Cassa di risparmio di Milano.
Milazzo ing Nicolò, Palermo.
Moro avv. Elia, consulente legale della Cassa di risparmio di Milano
Peratoner Carlo, industriale, Roma.
Santangelo bar. Giuseppe, Melilli.
Scoto Greco avv. Giuseppe, Valguarnera.
Valenti Primo, industriale edile, Napoli.
Scalia avv. Giuseppe, Francofonte.
Pitini Antonio di Gaetano, Palermo.
Diotallevi Alfredo fu Giovanni, da Roma.
Imprescia Giuseppe di Carmelo, di Spezia.
Corbino Leone Giuseppe, di Augusta (Siracusa).
Carucci prof. Vittorio, medico chirurgo, Spezia

Romano Attilio, procuratore della ditta ing. E. De Michelis, Milano.
Zenato rag. Cesare, vice direttore del Monte di Pietà di Padova.
Gambarotta Giov. Battista, industriale in Serravalle Scrivia.
Andreini Achille, procuratore della ditta Di Gennaro Capasso, Napoli.
Giambruno rag. Salvatore, funzionario del Banco di Sicilia, Palermo.
Rossini Angelo, id. della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde.
Veninata Nicola, agricoltore in Ragusa Inferiore.
Randisi Alfonso, vice direttore del Credito italiano in Palermo.
Monti prof. dott. Eudo, Torino.
Tonello rag. Antonio, direttore del Credito italiano in Bergamo.
Paleari Antonio, industriale, Milano.
Embergher Luigi, industriale in Roma.
Romaro dott. Vasco, segretario capo della Camera di commercio di Aquila.
Liotta Salvatore, commerciante in Castelvetrano.
Della Chiesa Andrea, consigliere delegato Società anonima Maglificio Angerese (Como).
Introna Nicolò, industriale in Bari.
Spazi prof. Vincenzo, direttore della R. scuola popolare operaia di arti e mestieri, Rimini.
Serra rag. Luigi, direttore del sindacato torinese infortuni operai, Torino.
Panbianco ing. Giuseppe, Milano.
Sartorio ing. Giovanni, Torino.
Stianti Giovanni, industriale, San Casciano Val di Pesa (Firenze).
Marzocchi Efrem, amministratore dell'azienda agricola Spada Veralli, Castel Viscardo.
Rossi Vito, commerciante in Roma.
Roccheggiani Tito, id. id.
Cerati ing. Ottorino, agricoltore, Vercelli.
Mansuelli Ferdinando, id. Rimini.
Marchesiello rag. Giuseppe, ragioniere capo della Cassa provinciale di credito agrario, Potenza.
Orsenigo dott. Luigi, pubblicista agrario, Piacenza.
Tassinari dott. prof. Giuseppe, docente nel R. istituto superiore sperimentale agrario di Perugia.
Melloni Edoardo, vice direttore del Consorzio agrario di Firenze.
Fiori prof. Adriano, insegnante nel R. istituto superiore forestale nazionale di Firenze.
Feyles Giovanni, industriale mugnaio, Torino.
Castoldi Enrico, agricoltore, Novara.
Rey Paolo, industriale, Milano.
Astolfi Giuliano, tenente già addetto al servizio della motoaratura di Stato.
Ruga Massimo Carvilio, assicuratore, Roma.
Villoresi dott. Achille, direttore della azienda Corinaldi di Torre Zuine (Udine).
Gallerani dott. Giovanni, direttore dell'amministrazione Ritter Aquileia.
Fiorini Alfredo, Bologna.
Da Rios dott. Giov. Battista, ispettore nel corpo Reale delle Foreste, Belluno.
Coccia Giuseppe, id. id. Catanzaro.
Rigoni Pasquale, id. id di Vicenza.
Venerosi Pesciolini dott. Nicolò, id. id. id. di Sassari.
Tusini rag. Giuseppe, direttore della Società anonima vinicola italiana Florio e C. Milano.
Mamo Alberto, segretario generale della Società di assicurazione « L'Italia », Milano.
De Benedictis dott Michele, Roma.
Centenari Luigi, industriale, Milano.
Pennesi Arnaldo, commerciante, Macerata.
Gori Orlando, imprenditore di lavori civili e stradali, Firenze.
Masnata Ettore, ispettore generale della Società anonima « La Rinascente ».
Uslenghi Gaspare, industriale, Milano.
Mira Carlo, industriale, Milano.
Borrani Pietro, funzionario del comune di Firenze.
Burci ing. Carlo, Firenze
D'Andrea Arturo, commerciante, Napoli.
Bises Abramo Alberto, id. in Roma.
Cordella Paolo, direttore della Banca nazionale di credito, Savona.

Con decreti 13, 17 *gennaio* 1924:

a grand'uffiziale:

Nazari comm. prof. Vittorio, ispettore generale nel Ministero, collocato a riposo.
Montanari comm. Pietro, ispettore superiore forestale nel Ministero id. id.
Cilento comm. Giacomo, id. id. id.
Lunardoni comm. prof. Agostino, ispettore superiore nel Ministero, dispensato dal servizio.
Falaschi comm. dott. Giulio, direttore capo divisione id. id.
Barigioni Pereira Santiago comm. ing. Cesare, id. id.
Rodolico comm. prof. Gaspare, id. id.
Giuliozzi comm. dott. Giuseppe, id. id.

a commendatore:

De Rensis cav. uff. Biase, ispettore superiore forestale per cessazione dal servizio.
Binazzi cav. uff. Arduino, id. id.

ad uffiziale:

Ducros cav. Ludovico, archivista nel Ministero, collocato a riposo.
Motta cav. Enrico, ufficiale metrico nel Ministero, id.
Screm cav. Ferdinando, ispettore capo forestale nel Ministero, id. per cessazione dal servizio.
Braghetta cav Raimondo, id. id.
Piccioli cav. Azzo, id. id.
Fabbri cav. Orlando, id. id.
Scortecci cav. Luigi, id id.
Urbani cav. Alfredo, id. id.
Coscione cav. Arturo, id. id.
Zotti cav. Ferdinando, id. id.

a cavaliere:

Formati Enrico, archivista nel Ministero, collocato a riposo.
Dini Leopoldo, ufficiale metrico nel Ministero, id.
La Torraca Nicola, ispettore forestale nel Ministero, dispensato dal servizio.
Corgiolu Fèderico, id. id.
Morelli Gabriele, id. id.

Con decreto 31 *gennaio* 1924.

a commendatore:

Borgomaneri cav. uff. Carlo, industriale, Gallarate.

ad uffiziale:

Cerasa cav. Ignazio, industriale edile, Roma.
Montebello cav. Antonio di Giustino, Giulianova.
Napolitano cav. rag. Francesco Paolo, commerciante, Palermo.
Sioli cav. Ernesto di Angelo, industriale in Milano.
Cannizzo cav. prof. Francesco, Napoli.
Pollaci cav. dott. Giuseppe, libero docente R. univesità di Palermo.

a cavaliere:

Caprodi ing. Angelo, industriale elettrotecnico, Milano.
Cecere Francesco, commerciante in Napoli.
Di Silvestre prof. Antonio fu Emidio, Castellammare Adriatico (Chieti).
Galbiati Filippo fu Ferdinando, commerciante, Milano
Amato Bartolomeo, notaro, Augusta
Imprescia Mario, Augusta (Siracusa).
Saluta Andrea, direttore scuola complementare, Augusta.
Graziosi Sebastiano, industriale, Roma.
Formentini avv Ubaldo, vice segretario del comune di Spezia.
Ravasi Angelo, industriale in Milano.
Capponi rag. Franco, professionista, Milano.
Franceschini ing. Pietro, vice direttore dell'azienda tramviaria, Milano.
Ridolfi Luigi, Milano.

Su proposta del Ministro per le colonie:

Con decreto 30 *dicembre* 1923:

a grand'uffiziale:

Rossetti prof. comm. Carlo, direttore coloniale.

a commendatore:

Colucci cav. uff. dott. Tullio, consigliere coloniale.
Inghirami cav. uff. rag. Paolo, ragioniere capo.
Bruni cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere coloniale.

ad uffiziale:

Daodiace cav. dott. Giuseppe, consigliere coloniale.
Besso cav. Eugenio, tenente colonnello medico in Cirenaica
Capriotti cav. dott. Niso, consigliere coloniale.

Meoni cav. Pasquale fu Raffaele.
Gori cav. dott. Dino, 1° segretario postelegrafico Tripoli.
Cangini cav. dott. Arcangelo, consigliere coloniale.

a cavaliere:

Fazioli dott. Umberto di Domenico Antonio, consigliere aggiunto Amministrazione coloniale.
Cerulli dott. Enrico di Nicola, id. id.
Baudoin Giuseppe, tenente, segretario particolare di S. E. il governatore della Somalia.
Serafini dott. Paolo di Camillo, consigliere aggiunto Amministrazione coloniale.
Tomba Carlo Alfredo fu Raffaele, ex combattente.
Pozzi Giuseppe di Angelo, ufficiale telegrafico in servizio al Ministero delle colonie.
Galgani Mario fu Galgano.
Ballati Nello fu Pietro.
Magistrati dott. Massimo di Pietro, tenente cavalleria in servizio a Tripoli.
Curcio dott. Gaetano Quintino di Michelangelo, medico chirurgo a Tripoli.
Lolato Ernesto fu Antonio, appaltatore in Tripoli.
Rodino Oreste di Ottavio, commerciante in Tripoli.
Roscio dott. Fabio fu Luigi, consigliere aggiunto nell'Amministrazione coloniale.
Barile Pietro fu Antonio, capitano in servizio in Cirenaica.
Pagliarani Giulio fu Pietro, capitano CC. RR in servizio in Cirenaica.

Con decreto 30 *luglio* 1922.

a cavaliere:

Manna Roncadelli Giuseppe, aiutante coloniale nel ruolo dell'Eritrea, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per l'agricoltura:

Con decreto 29 *ottobre* 1922.

a cavaliere:

Iiianni Mario, direttore del parco officina motoaratura di Stato alle Capannelle (Roma), collocato a riposo.

Con decreti 16 *maggio*, 3 *giugno*, 8, 29 *luglio*, 12, 28 *novembre*, 23, 30 *dicembre* 1920, 31 *marzo*, 28 *aprile*, 1° *maggio*, 12, 26 *giugno*, 3 17 *luglio* 1921, 19 *febbraio*, 27 *luglio* 1922.

a grand'ufficiale:

Zaccagna ing. Domenico, ingegnere capo nel Real corpo delle miniere, collocato a riposo.

a commendatore:

Curis avv. prof. Giovanni, capo sezione nel Ministero per l'agricoltura, collocato a riposo.
Besana prof. Carlo, direttore della R. stazione sperimentale di caseificio di Lodi, collocato a riposo.
Pallucco dott. Riccardo, capo sezione nel Ministero per l'agricoltura, collocato a riposo.

ad ufficiale:

Gervaso dott. Ottavio, segretario nel Ministero per l'agricoltura, collocato a riposo.
Argentati dott. Alberto, id. id. id.
Gizzi dott. Romolo Augusto, id. id. id.
Massella Massimiliano, ispettore capo forestale, collocato a riposo.
Bargellini cav. Giovanni, id. id. id.
Zarpellon Antonio, id. id. id.
Riccò prof. Odoardo, ordinario nel ruolo delle RR. scuole pratiche di agricoltura, collocato a riposo.
Simonetti prof. Tommaso, id. id. id.
Bonamici Eduardo, ispettore capo forestale, collocato a riposo.
Del Noce dott. Giovanni Battista, direttore di R. vivaio di viti americane, collocato a riposo.
De Gerardis Luigi, archivista capo nel Ministero per l'agricoltura, collocato a riposo.
Reggiani, cav. Enrico, id. id id.
Castellani Quirino, archivista id. id.
Zeboli Oreste, compilatore capo nel R. ufficio centrale di Meteorologia e Geodinamica, collocato a riposo.

a cavaliere:

Gigante Samuele, applicato nel Ministero per l'agricoltura, collocato a riposo.
Crapanzano dott. Ernesto, segretario nel Ministero per l'agricoltura, collocato a riposo.
Mazzoldi Antonio, ispettore forestale, collocato a riposo.
Cialente Antonio, id. id.
Negrisoli Aurelio, id. id.
Guarinoni Giovanni, id. id
Ciampi Carlo, id. id
Paganotti Antonio Santo, ispettore nel Corpo Reale delle foreste, collocato a riposo.
Ferrari Giuseppe, direttore di R. vivaio di viti americane, Nicastro, collocato a riposo.
Videmari ing. Pietro, assistente nel ruolo degli osservatori di montagna, collocato a riposo.
D'Orlando Giov. Battista, ispettore nel Corpo Reale delle foreste, Udine, collocato a riposo.
Ricagno Alfredo, id. id., Alessandria, id.
Fantino Luigi, id. id., Brescia, id.
Varoni Pasquini Vico, già assistente presso la direzione dei vigneti sperimentali di Spadafora, Messina e Catania per la cessazione dell'anzidetto servizio, collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per l'istruzione pubblica:

Con decreti 20, 30 *dicembre* 1923.

a grand'ufficiale:

Trivelli dott. Luigi, direttore capo divisione nel Ministero.

a commendatore:

Piergilli Giuseppe, già preside nei RR. licei.
Belloni dott. Antonio, preside del R. liceo ginnasio Galileo, Firenze.
Bruzzo dott. Giuseppe, id. id.,Padova.
Ziliotto Baccio, id. id., Taranto.
Petrangeli dott. Luigi, presidente dell'opera del Duomo di Orvieto.
Farina conte dott. Claudio, vice presidente del consiglio provinciale Umbro.
Rossi dott. Oreste, R. provveditore agli studi.
Montalti Pietro, direttore generale delle scuole elementari di Bari.
Bartalini dott. Emilio, medico di Pisa.
Bellorini dott. Egidio, preside del R. istituto tecnico di Padova.
Carvini Giuseppe, id. id. di Pola Romana.
Ghini dott. Mineo, id. id. di Firenze.
Marcocchia Giacomo, id. id. di Zara.
Rambaldi dott. Pier Liberale, id. id. di Venezia.
Rossi dott. Giorgio, id. id. di Pavia.
Squinabol dott. Senofonte, id. id. di Torino.
Valente Umberto, id. id. di Asti.

ad ufficiale:

Brizzolara Giuseppe, preside del R. ginnasio di Pisa.
Bruni dott. Leonardo, preside del R. liceo ginnasio di Spezia.
Contessa dott. Carlo, id. id. di Venezia.
Cosattini dott. Achille, id. id. di Milano.
Del Testa dott. Alberto, id. id. di Livorno.
Dina dott. Achille, id. id. di Livorno.
Daverio Giovanni, editore libraio in Milano.
Marini Ezio, presidente Banca agricola popolare di Lodi.
Gamba Ghiselli conte Carlo, R. ispettore onorario dei monumenti.
Respighi Ottorino, professore R. liceo musicale di S. Cecilia in Roma.
Luzzi Domenico, già professore ordinario di educazione fisica.
Chierici Gino, sovrintendente dei monumenti di Siena.
Cundari Antonio, professore nel R. liceo ginnasio di Cosenza.
Emanueli Francesco Vittorio, primo segretario nel Ministero.
Battiato Francesco, editore in Catania.
Paolieri Angelo, benemerito della istruzione in Livorno.
Lacquaniti dott. Camillo, preside del R. liceo scientifico di Chieti.
Gustarelli Andrea, id. id. di Como.
Muzio Ettore, id. id. di Mantova.
Gentille dott. Attilio, id. id. di Trieste.
Feneroni dott. Emilio, id. id. di Venezia.
Lizier dott. Augusto, preside del R. liceo ginnasio di Torino.
Nieri dott. Alfonso, id. id. di Santa Maria Capua Vetere
Polvani dott. Carlo, id. id. di Lucca.
Cupaiolo dott. Giovanni, id. id. di Palermo.
Micheletti dott Roberto, id. id. di Correggio.

a cavaliere:

Angelitti dott. Riccardo, preside del R. istituto magisrale di Foggia.
Auckenthaler Enghelberto, id. id. di Bolzano.

Bosio dott. Secondo, id. id. di Rovigo.
Cimarelli Tobia, id. id. di Arezzo.
Guasco Michele, id. id. di Imperia.
Lo Schiavo dott. Rocco, id. id. di Messina.
Caputo avv. Giovanni, benemerito dell'istruzione pubblica in Cosenza.
Vecchi Luigi, artista lirico.
Sulprizio Enoslito, professore nei RR. istituti tecnici.
Dito dott. Oreste, preside del R. liceo ginnasio di Reggio Calabria.
Marchesa dott. Gio. Battista, id. id. di Cagliari.
Menicoff dott. Ulrico, id. id. di Imperia.
Petrongari dott. Tito, id. id. di Viterbo.
Scocciantì dott. Giovanni, id. id. di Urbino.
Toldo dott. Giovanni, id. id. di Forlì.
Volpis dott. Leone, id. id. di Pola Romana.
Zolli dott. Eugenio, id. id. di Catania.
Laterza Luigi, benemerito dell'istruzione in Bari.
Pedrolli Savino, preside del R. istituto tecnico di Bolzano.
Puglia Vittorino, id. id. di Reggio Calabria.
Romagnoli Giovanni, id. id. di Reggio Emilia.
Urso dott. Infantino, id. id. di Siracusa.
Valacca dott. Clemente, id. id. di Messina.
Varino dott. Giuseppe, id. id. di Imperia.
Marchesani Vincenzo, preside del R. istituto magistrale di Aquila.
Marpillero Guido, id. id. di Ferrara.
Montanelli Sestilio, id. id. di Rieti.
Pintor dott. Cornelio, id. id. di Trento.
Relli Giuseppe, id. id. di Zara.
Zanei Giuseppe, id. id. di Gorizia.
Marzi Dario, id. id. di Lucca.
Laterza Pasquale, benemerito dell'istruzione in Bari.
Bonesi Edgardo, applicato al municipio di Bologna.
Capodaglio Celeste, prof. ord. nel R. liceo ginnasio di Macerata.
Vanzetti dott. Ferruccio, id. nella R. università di Torino.
Ragusa Pancrazio, antiquario in Taormina.
Bazzanti Francesco, direttore didattico governativo.
Canna Pietro, direttore didattico governativo.
Fiumicelli dott. Fiumicello, sindaco di Arezzo.
Menegazzi dott. Giorgio, direttore e proprietario del collegio internazionale Foscarini di Genova.
Branca Antonio, maestro elementare a Luras.
Piperno Michele, id. in Casacalende.
Beccari Balbo, professore ordinario nelle RR. scuole medie.
Pizzarello dott. Domenico, preside del R. liceo scientifico di Genova.
Silvestri dott. Alfredo, id. di Milano.
De Michelis dott. Enrico, id. di Torino.
Balestra Galileo, preside del R. istituto tecnico di Forlì.
Bonaventura Paolo, id. di Arezzo.
Cardinali dott. Angelo, id. di Viterbo.
Cuniberti dott. Luca, id. di Mondovì.
Dal Ry Giuseppe, id. di Trento.
Fabbri dott. Ermanno, id. di Modena.
Alippi dott. Tito, preside del R. liceo ginnasio di Pesaro.
Antico dott. Leonardo, id. di Rovigo.
Maselli dott. Antonio, id. di Sessa Aurunca.
Caldini Antonio, id. di Gorizia.
Catterina dott. Emilio, id. di Udine.
Chiavassa dott. Flaminio, id. di Chieri.
Cisterni dott. Antonio, id. di Arezzo.
Cristofanelli dott. Rodolfo, id. di Perugia.
Corvino dott. Federico, preside del R. liceo di Rossano Calabro.
Todeschini Mario, direttore scolastico della civica scuola elementare di Trieste.
Morelli Ulisse, professore ordinario nel R. liceo ginnasio di Trento.
Pasquinelli Costantino, assistente nel ruolo del personale dei musei, ecc.
Buonocore Augusto, archivista nel Ministero.
Misciattelli Girolamo, sindaco di Orvieto.
Starna Pietro, maestro elementare in Roma.
Corti Mario, professore R. liceo musicale S. Cecilia.
Principe Remigio, id. id.
De Rubertis don Demetrio, parroco di Lucito.
Marchetti Umberto, assistente nel ruolo del personale dei monumenti, ecc.
Ferrero Mario, direttore didattico nelle scuole civiche di Torino.

Con decreti 20, 24, 30 gennaio 1924.

a cavaliere:

Mancini prof. Bernardo, ordinario nei RR. licei, collocato a riposo.
Marrone prof. Francesco, id. id. id.
Nardone prof. Giuseppe, id. nelle R. scuole tecniche, id.
Nicastro prof. Filippo, id. nei RR. ginnasi, id.
Salerno prof. Leonardo, id. nelle RR. scuole tecniche, id.
Toppi prof. Pietro, id. nei RR. istituti tecnici, id.
Valeggia prof. Gildo, id. nei RR. licei, id.
Marazzi Vincenzo, professore ordinario nelle RR. scuole tecniche, collocato a riposo.
Armada prof. Ettore, id. nei RR. ginnasi, id.
Cassio prof. Luigi, id. nelle RR. scuole tecniche, id.
D'Amico prof. Gaetano, id. nei RR. ginnasi, id.
Fabbri prof. Nazzareno Ferruccio, id. nelle RR. scuole tecniche, id.
Labianca prof. Francesco, id. id. id.
Felicetti prof. Silvestro, id. id. id.

Con decreti 20, 24 gennaio 1924.

ad uffiziale:

Lorenzoni prof. Giovanni, ordinario nel R. istituto tecnico di Gorizia.
Imparato dott. Arturo, segretario nelle R. università di Napoli.
Menegoni prof. Vittorio, direttore della scuola artistica di Fano.

a cavaliere:

Ottone dott. Giuseppe, professore ordinario nel R. ginnasio superiore di Vigevano.
Bersano dott. Arturo, preside del R. ginnasio di Vigevano.
Frosina dott. Gaetano, medico di Castelvetrano.
Lentini dott. Vincenzo, id. id.
Induno rag. Mario, della cassa di risparmio di Milano.

Con decreto 20 gennaio 1920.

a grand'uffiziale:

Martini dott. Francesco, bibliotecario direttore nelle biblioteche governative, collocato a riposo.
Pagani prof. Cesare, preside nei RR. istituti tecnici, id.
Pizzini prof. Antonio, R. provveditore agli studi, id.
Morpurgo dott. Salomone, bibliotecario direttore nelle biblioteche governative, id.

a commendatore:

Laricchiuta prof. Ettore, ordinario nelle RR. scuole tecniche, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Tartara prof. Eligio, ordinario RR. licei, collocato a riposo.
Romano prof. Marcello, id. nei RR. istituti tecnici, id.
Scalfari prof. Eugenio, id. nei RR. ginnasi, id.
Colavincenzo Guglielmo, direttore didattico governativo, id.

Con decreto 15 febbraio 1924.

a gran cordone:

Maneo gr. uff. cav. Ugo, presidente del Consiglio provinciale e sindaco di Rovigo.

a grand'uffiziale:

De Marinis comm. Tammaro, editore in Firenze.

a commendatore:

Zambonini prof. dott. Ferruccio, rettore della R. università di Napoli.
Pascal prof. Ernesto.
Marcolongo pro. Roberto.
Forti Ugo.
Aliotta prof. Antonio.
Sassi cav. uff. Camillo, direttore del personale di segreteria della Regia università di Napoli.

Con decreti 31 gennaio, 3 febbraio 1924.

a commendatore:

Ligi avv. Pompeo, giudice di tribunale, segretario particolare del Sottosegretario di Stato.
Scardamaglia dott. Edoardo, prima segretario di carriera Amministrativa nel Ministero.
Donaggio prof. Arturo, ordinario di clinica delle malattie mentali e nervose nella R. università di Modena.
Gherardi prof. Gastone, medico chirurgo in Milano.

a cavaliere:

Capodacqua prof. Giovanni, preside R. ginnasio di Rimini.
Buratti prof. Serafino, id. id. di Recanati.
Zacchilli prof. Nestore, id. id. di Fabriano.
Tenedini prof. Edmondo, id. id. di Lovere.

Patrocollo dott. Luigi, rettore convitto nazionale di Napoli.
Brancia Andrea, id. id. di Catanzaro.
Cauzzi Ettore, id. id. di Parma.
Carboni Francesco, id. id. di Sassari.
Carboni Michele, id. id. di Maddaloni.
Broglio prof. Torquato, preside R. scuola complementare « Correnti » di Milano.
Pavani Pirro, id. id. « Galilei » di Padova.
Gatti Enrico, id. id. « Frisi » di Milano.
Tolio Silvio, id. id. « Confalonieri » di Milano.
Bersano Giov. Battista, id. id. « Plana » di Torino.
Moroni Aldo, id. id. di Fano.
Micheli prof. Cesare, preside R. ginnasio di Carrara.
Nociti prof. Vincenzo, id. id. di San Severo.
Pagoto prof. Giuseppe id. id. di Monreale.
Oliviero prof. Angelo, id. id. « Pintor » di Cagliari.
Lorusso prof. Giovanni, id. id. di Giovinazzo.
De Vincolis dott. Luigi, rettore Convitto nazionale di Catania.
Bernardi dott. Carlo, id. id. di Arezzo.
Mancini Gaetano, id. id. di Siena.
Cerreti dott. Ferdinando, id. id. di Tivoli.
Perroni prof. Giuseppe, preside R. ginnasio di Castroreale.
Massari prof. Ettore, id. id. di Bobbio.
Ghetti prof. Cesare, id. id. di Pontedera.
Gozzi prof. Domenico, id. id. di Ventimiglia.
Chiorboli prof. Ezio, preside R. liceo ginnasio di Campobasso.
Larcher prof. Giovanni, id. id. di Trento.
Bondonio prof. Vincenzo, id. id. di Reggio Emilia.
Dominici prof. Paolo, preside R. scuola complementare di Perugia.
Caciagli Olimpio, id. id. di Ravenna.
Sferra Vincenzo, id. id. « Cola di Rienzo » di Roma.
Nosenzo Giov. Battista, id. id. « Lagrange » di Torino.
Belgeri Eugenio, id. id. di Vicenza.
Giulotto prof. Virginio, id id. di Bergamo.
Reale Rosario, id. id. di Caltagirone.
Bertazzoli Angelo, id. id. di Cremona.
Bia Giuseppe, id. id. « Mameli » di Genova.
Fontana Leopoldo, id. id. « Usodimare » di Genova.
Calleja dott. Icilio, artista lirico di Milano, benemerito dell'istruzione pubblica.
Ferrero Cesare, rettore del convitto nazionale di Campobasso.
Di Bonaventura dott. Alessio, zooiatria, benemerito dell'istruzione pubblica in Rosburgo.
Cignozzi dott. Oreste, primario dell'ospedale della Misericordia in Grosseto, benemerito dell'istruzione pubblica.
Mannucci Carlo, direttore casa editrice « Baeger » di Firenze, benemerito dell'istruzione pubblica.
Prizzon Domenico, direttore didattico governativo.
Torricelli Luigi, impiegato nel comune di Firenze, benemerito dell'istruzione pubblica.

Con decreto 6 *aprile* 1924.

a commendatore:

Mandolesi ing. Giovanni, architetto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie, ecc., collocato a riposo.

Su proposta del Ministro per gli esteri:

Con decreto 29 *novembre* 1923.

a cavaliere:

Belvedere Luigi, residente all'estero.

Con decreto 17 *dicembre* 1922.

ad uffiziale:

Bacchiani Gino, segretario presso la commissione delle riparazioni a Wiesbaden.

Con decreti 15 *ottobre*, 15, 17 *novembre*, 2, 6, 9, 13, 16 20, 22, 27, 30 *dicembre* 1923.

a grand'uffiziale:

Pezzoli Leonardo, residente in Dalmazia.

a commendatore:

Verrucci Ernesto, residente al Cairo.
Infanti Ulisse, vice console onorario in Rosario di Santa Fè.
Palanti Mario, residente a Buenos Aires.
Artioli Romolo, suddito italiano residente a Bukarest.
Previtali Giuseppe, residente a New York.

ad uffiziale:

Jacovelli Giuseppe, residente al Cairo.
Jacovelli Nicola, id.
Salem Stefano, residente in Dalmazia.
Paternò march. Giuseppe, residente all'estero.
Montefiore Vittorio, residente a Tunisi.
Margutti padre Pietro, residente in Aleppo.
Darmon Aurelio, residente in Tunisi.
Savo Doimo, residente in Dalmazia.
Gospodnetich Giovanni, id.
Riboli Alfredo, id.
Bettizza Giovanni, da Spalato, cittadino italiano.
Karaman Doimo, id., id.
Garagnin Giovanni, da Trau, id.

a cavaliere:

Merola Gaetano, residente a S. Francisco.
Demo Antonio, parroco in New York.
Pescio Florindo detto Florio, residente al Messico.
Camicia Pasquale, residente in Addis Abeba.
Martinez Felice, residente all'estero.
Lucich Giorgio.
Sechi Antonio, residente all'estero.
Vidal Edoardo, residente a Port La Nouvelle.
Malacarne Massimo, residente in Bosnia.
Cusmich Mario, residente in Dalmazia.
Galli Ambrogio, residente a Locarno.
Sillico Natale, residente all'estero.
Longo Vinchiaturo Ulisse, istruttore alla scuola Aeronautica navale in Barcellona.
Sironi Fausto, residente all'estero.
Gagi Abraham, residente all'estero.
Scarpa Emilio, residente a Suez.
Grinza Bartolomeo, id.
Rotigni Vincenzo, residente a Zurigo.
Cupelli Manlio, residente all'estero.
Primi Gilberto, id.
Bisello Luigi, residente in S. Gallo.
Apollinari Arturo, residente a Porta Alegre.
Porfillo Silvino, residente in New York.
Gervasoni G. B., residente in Jacarezinho (Brasile).
Simonelli Pasquale, residente in New York.
Ripandelli dott. Francesco, id.
Nasri Homsy, dragomanni onorari del Regio consolato in Aleppo.
Khalil Nonne, id. id. id.
Marcopoli Enrico, residente in Aleppo.
Catafago Alessandro, id.
Gori Alberto, id.
Bagnara Giovanni, id.
Piazza Guido, residente in Shanghai.
Romano Luigi, italiano residente all'estero.
Illich Ernesto, residente in Dalmazia.
Guina Leonardo, id.
Voltolini Giuseppe, id.
Savo Riccardo, id.
Meneghello Armando, id.
Vita Giuseppe, industriale residente a Bahia.

Con decreti 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27, 31 *gennaio*, 3, 10, 14, 17, 24, 28 *febbraio* 1924.

a grand'uffiziale:

Rossi Egisto, vice commissario generale dell'emigrazione.
Zuccoli Giuseppe, residente a Parigi.

a commendatore:

Petrelli Eugenio, residente a Parigi.
Schiesari Mario, residente a New York.
Lusera Enrico, residente al Cairo.
Fonzi Cruciani Quintino, residente a Costantinopoli.
Gualberto Luciano, residente a S. Paolo.
Vergara Galletti Giuseppe, insegnante delle scuole italiane all'estero, collocato a riposo.
Rosa Ottorino, residente a L'Harrar.
Marobbio Carlo, residente a Teheran.
Alberti Gustavo, direttore centrale del Credito italiano.
Arone dei baroni di Valentino nob. Pietro, consigliere di Legazione.
Pancrazi Aldo, consigliere dell'emigrazione.
Tasco Vincenzo, id. id.
Marcucci prof. Alessandro, ispettore centrale per l'istruzione primaria.
Trucco Giuseppe, segretario della Federazione armatori del porto di Genova.

ad uffiziale:

Ravogli dott. Augusto, residente a Cincinnati.
Zuccolini Marcello, id. in Serajevo.
De Sarno Dionisio, residente a Belgrado.
Sola Ugo, Regio console presso la Regia legazione in Belgrado.
Costantino dott. Tommaso, presidente società ginnastica « Italia » in Tunisi.
Costa Luigi, residente in New York.
Bianca Eduardo, presidente della Camera di commercio italiana in Zurigo.
Pecchioli cav. Ugo, residente a Cavalla.
Giorgetti cav. Achille, residente a Lussemburgo.
Tattara ing. Francesco, residente a Reims.
Battaglini Dialma, insegnante scuole italiane all'estero, collocato a riposo.
Guastalla Oscar, R. console generale onorario e vice presidente Camera di commercio in Bruxelles.
Giovannini Riccardo, capo della Polizia segreta egiziana in Alessandria.
Parma Antonio, residente a Costantinopoli.
Gallerini Angelo, residente a Costantinopoli.
Calcavecchia Stefano, residente in Cuba.
Calvi Goffredo, direttore dell'Istituto italo-argentino di assicurazioni generali pel Cile in Valparaiso.
Camerani Silvio, console d'Italia alla residenza di Rio Janeiro.
Canali cav. Camillo, console di Finlandia e di Panama in Milano.
Fiori cav. Romeo, capo sezione di ragioneria al Commissariato generale dell'emigrazione.
Monte cav. Giuseppe id. id. id.

a cavaliere:

Prelini ing. Carlo, residente in New York.
Farina Pasquale, residente in Filadelfia.
Peslalz Arturo, residente a Belgrado.
De Sarno Pietro, id.
Sceldia Antonio, id.
Rosa Amerigo, id.
Macchiaroli Michele, residente a Filadelfia.
Paventa Cesare, residente a Parigi.
Roberti Giulio Cesare, residente a Manaos.
Zandonini prof. Ulderico, direttore ospedale italiano « Regina Margherita » in Salonicco.
Dosio don Adolfo, capo del segretariato dell'opera Bonomelliana in Ginevra.
Bonavia prof. Giuseppe Renzo, direttore generale della Camera di commercio italiana in Barcellona.
Visconti Mario, direttore del garrage militare di Bucarest.
Ingala Emilio, residente in Egitto.
Suarez Fernando, id.
Mosca Alessandro, residente in Berlino.
Caradossi Umberto, residente a Marsiglia.
Famiglietti Nicola, residente in Providence Rh. Ts.
Capotosto Antonio, id. id.
Ratti ing. Giovanni, R. agente consolare a Volo.
Mezzena Vezio, residente a Varsavia.
Angle Romano, id id.
Pecchioli Folco, residente a Cavalla.
Giotti Gino, geodeta, residente all'estero.
Guglielmi Amedeo, residente a Trebisonda.
Ceneri Pantaleone, residente a Bucarest.
De Difuico dott. Antonio, di Salonicco.
Ruggeri Ruggero, id.
Tassera Antonio, residente a Grenoble.
Astini Battista, id.
Bonato Giacomo, residente a Reims.
Rosati dott. don Nazario, dell'« Osservanza » per le missioni estere residenti all'estero.
Marinelli Raffaele, insegnante delle scuole italiane all'estero, collocato a riposo.
De Ritis Salvatore, id. id. id.
Liscia Salomone, vice presidente della Camera di commercio in Casablanca.
Sciarrino Giuseppe, residente al Cairo.
Milano Giovanni, residente a Kef (Tunisia).
Liverani Andrea, residente a Janina
Podestà Luigi, residente in New York.
Fraracci Pasquale, residente in Anversa.
Piperni Raffaele, parroco della chiesa italiana dei salesiani in San Francisco.
Gallo dott. Zoroastro.
Bonetti Carlo, pubblicista.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del generale Beppino Garibaldi a conservatore della Tomba, della Casa e dei beni del Generale Giuseppe Garibaldi in Caprera.

Con R. decreto in data 14 settembre 1924, il generale Beppino Garibaldi è stato nominato conservatore della Tomba, della Casa e dei beni del Generale Giuseppe Garibaldi in Caprera, dichiarati monumento nazionale con le leggi 17 luglio 1890, n. 6973, e 14 luglio 1907, n. 503.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1593.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1585.

Disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 13 marzo 1923, n. 736; 30 settembre 1923, n. 2102; 6 dicembre 1923, n. 2656; 23 marzo 1924, n. 507; 27 marzo 1924, n. 527, e 22 maggio 1924, n. 744;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori delle Università e degli Istituti superiori di cui alla tabella *B*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono professori di Stato.

La loro condizione giuridica è uguale a quella dei professori delle Università e degli Istituti superiori indicati nella tabella *A* dello stesso Regio decreto.

Fermo il disposto dell'art. 84 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che pone a carico delle singole Università e dei singoli Istituti le spese per gli stipendi e per tutti gli emolumenti spettanti ai professori di ruolo, la condizione economica di essi è stabilita nel regolamento interno dell'Università o dell'Istituto superiore entro i limiti fissati dall'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

In caso di soppressione di Università, Istituti superiori, o Istituti superiori di magistero, come pure in caso di soppressione di Facoltà o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli articoli 87, 89 (escluso il comma 2°) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

I professori, che, a norma degli articoli 147, 150 e 151 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e dell'art. 22 del presente decreto rimangono o sono destinati presso le Università o gli Istituti di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, qualora siano successivamente

trasferiti ad altre Università o ad altri Istituti superiori della stessa tabella *B*, conservano il trattamento economico previsto negli articoli 19 e 20 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744.

Art. 4.

Quando un professore di ruolo sia impedito d'attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo superiore ad un mese a causa di incarichi speciali conferitigli dal Governo, e si renda necessario provvedere alla supplenza, la spesa per la supplenza stessa è a carico del bilancio dello Stato.

Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso.

In nessun caso è corrisposta indennità caro-viveri.

Art. 5.

Ai professori di ruolo possono essere affidate supplenze e incarichi retribuiti nelle proprie o in altre Facoltà o Scuole, secondo l'ordine fissato dall'art. 44 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

L'incarico di uno stesso insegnamento non può essere tenuto per oltre due anni.

Il professore di ruolo, che accetti di tenere un incarico senza retribuzione, è preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico stesso, semprechè la Facoltà o la Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.

Art. 6.

Nessun posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Trascorso tale periodo senza che le Facoltà o le Scuole abbiano provveduto, il Ministro, udito il Consiglio superiore per la designazione della cattedra da coprirsi, procede alla nomina del titolare, sulla proposta di una commissione nominata e composta secondo l'art. 17 comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, osservate, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli dal 25 al 30 incluso del Regolamento generale universitario.

Art. 7.

Per il primo funzionamento delle Università e degli Istituti superiori liberi il Consiglio di amministrazione è costituito, ed i rettori, presidi e direttori sono nominati secondo norme transitorie stabilite nei rispettivi statuti.

Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Università o Istituti liberi di nuova creazione, all'atto del loro giuridico riconoscimento, il Ministro può trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'ente o degli enti promotori delle Università o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Università o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie.

Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite dall'art. 17 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facoltà e Scuola sono esercitate dall'ente o dagli enti predetti.

Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministero lo schema dello statuto.

Art. 8.

Nelle sedi ove coesistono le Università e le Scuole d'ingegneria di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è istituito presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali un corso biennale d'insegnamento propedeutico per l'ingegneria.

In nessun'altra Università può essere conservato od istituito tale corso.

La durata degli studi presso le Regie Scuole d'ingegneria indicate nella predetta tabella *A* è di tre anni.

Una commissione composta di tre professori designati dal Consiglio della Scuola d'ingegneria e tre professori designati dal Consiglio della Facoltà, sotto la presidenza del preside di questa, propone le norme per l'ordinamento di detti corsi propedeutici e il loro coordinamento con i corsi d'ingegneria. Tali norme sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico dell'Università e del Consiglio della Scuola, uditi per l'Università e per la Scuola i Consigli di amministrazione, e vengono inserite negli statuti dell'Università e della Scuola d'ingegneria.

Gli studenti del corso biennale preparatorio pagano alla cassa dell'Università le tasse e sopratasse nella misura stabilita per l'ingegneria dalla tabella *G* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 modificata con il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656.

L'Università versa alla Scuola d'ingegneria un terzo del provento delle tasse e sopratasse anzidette.

Art. 9.

Perchè presso gli Istituti superiori di magistero possa farsi luogo allo sdoppiamento di un corso ai sensi dell'articolo 8 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 10.

I professori dei Regi Istituti superiori di magistero che compiono il 70° anno di età nel corso dell'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziate le lezioni, conservano l'ufficio sino al termine dell'anno scolastico medesimo, e vengono collocati a riposo dalla data del 1° agosto successivo.

Nel caso sopra indicato, essi debbono comprovare, mediante attestazione rilasciata dal Direttore, di aver effettivamente iniziato il corso delle lezioni.

Art. 11.

Presso ciascun Istituto superiore di magistero è costituita una cassa scolastica al fine di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle sue varie forme e di provvedere al miglior funzionamento didattico dell'Istituto.

Essa è amministrata dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale statuto, che sarà predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Ministro.

La cassa ha una gestione finanziaria propria, e provvede al suo funzionamento con i seguenti mezzi:

1° Il 5 per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami, di profitto.

2° Una somma, determinata, anno per anno, dal Consiglio direttivo, sulla dotazione annua di cui all'art. 95 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

3° Un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto è tenuto a pagare annualmente.

4° Eventuali elargizioni di enti e privati.

Art. 12.

All'art. 40 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è aggiunto il comma seguente:

« Sono parimenti a carico dei candidati le spese generali occorrenti per lo svolgimento degli atti della libera docenza proporzionalmente ripartite fra i candidati stessi ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 70 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito il seguente:

« Il bilancio preventivo non è soggetto alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, al quale però sarà inviato, per conoscenza, un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario ».

Art. 14.

Nell'art. 131 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e nella nota n. 3 apposta alla tabella *E* allegata al decreto medesimo, alla locuzione « art. 4 del R. decreto 13 maggio 1920, n. 929 » è sostituita la seguente: « art. 4 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, quale risulta in seguito alle modificazioni apportatevi in virtù dell'art. 1 del R. decreto 13 maggio 1920, n. 929 ».

Art. 15.

Nell'art. 3 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, alla locuzione « professori di ruolo non stabili » è sostituita la seguente: « professori di ruolo non stabili di materia affine ».

Art. 16.

L'ente Istituti clinici di perfezionamento di Milano conserva la sua personalità giuridica, ferma restando la disposizione dell'art. 143 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per quanto si riferisce alla appartenenza didattica degli Istituti clinici alla Regia Università di Milano.

Art. 17.

A decorrere dal 1° dicembre 1924 la Regia Scuola superiore d'architettura di Roma cessa di far parte degli Istituti superiori di cui alla tabella *A* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, saranno stabiliti il nuovo ordinamento ed i ruoli del personale insegnante e di amministrazione, diminuendo di altrettanti posti il ruolo del personale insegnante delle Università e dei Regi Istituti superiori, e di un posto di segretario e di uno di applicato il ruolo dell'amministrazione universitaria.

In favore della Scuola è mantenuto il contributo a carico del bilancio dello Stato da determinarsi a norma dell'articolo 161 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 5 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656. E' altresì mantenuto il contributo di L. 50,000 di cui all'art. 27 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744.

I professori attualmente addetti alla Scuola hanno facoltà di far passaggio nel nuovo ruolo ovvero di rimanere nel ruolo dei professori universitari. In tal caso saranno destinati, per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o d'altra materia, alle Scuole di ingegneria, o alle Facoltà di scienze.

Art. 18.

Qualora per eventuali modificazioni apportate agli statuti delle Università o Istituti superiori sia necessario variare l'assegnazione delle cattedre ai professori titolari, si provvede con decreto del Ministro su proposta delle competenti Facoltà o Scuole.

Art. 19.

L'ultimo comma dell'art. 54 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse stabilite dalla predetta tabella, non dal pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi impartiti a titolo privato e dei contributi di qualsiasi natura ».

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20.

Le disposizioni dei Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102; 6 dicembre 1923, n. 2656; 23 marzo 1924, n. 507; 27 marzo 1924, n. 527 e 22 maggio 1924, n. 744, che debbono essere attuate dal 1° ottobre 1924, avranno invece effetto dal 1° dicembre successivo, salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente; e le disposizioni dei decreti stessi che sono in vigore fino al 30 settembre 1924, s'intenderanno prorogate al 30 novembre successivo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

La R. Università di Bari funzionerà dalla data della pubblicazione della convenzione di cui agli art. 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal 16 ottobre 1924, presso le Università, gli Istituti superiori e gli Istituti superiori di magistero si svolgeranno le operazioni degli esami speciali, di laurea e di diploma della sessione autunnale. Dal 1° dicembre successivo avranno inizio le lezioni del nuovo anno accademico.

Art. 21.

Restano ferme:

1° La decorrenza dal 1° ottobre 1924 per le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 47 comma 1°, 50 comma 1°, 92, 114 comma 1°, 118 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e agli articoli 9, 15 e 17 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744 e tutte le norme relative alle borse di perfezionamento.

2° La decorrenza dal 16 ottobre 1924 per le disposizioni degli articoli 127, 128 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102.

Il termine del 16 ottobre 1924, stabilito dall'art. 22 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, è portato al 30 novembre successivo.

Dal 1° ottobre al 30 novembre 1924, non potrà provvedersi a nuove assunzioni di personale a titolo di provvisorio incarico ai sensi dell'art. 155, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 22.

I professori che si troveranno nelle condizioni indicate dall'art. 148 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, potranno, con le modalità stabilite dall'articolo stesso, essere assegnati anche ad Università od Istituti di cui alla tabella *B* allegata al decreto predetto, limitatamente ai posti disponibili nei relativi ruoli organici.

Ad essi saranno applicabili le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, secondo le Università o Istituti ai quali verranno assegnati.

Art. 23.

L'art. 138 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 maggio 1925 le Facoltà e le Scuole delle Università e degli Istituti superiori e gli Istituti superiori di magistero, per provvedere con nuove nomine a posti di ruolo vacanti potranno, prescindendo dalla procedura di cui all'art. 17 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, scegliere liberamente persone comprese nelle graduatorie di concorsi a cattedre universitarie della stessa materia i cui atti siano stati approvati non prima del giugno 1920, semprechè le persone stesse non abbiano già conseguito nomina a posti di ruolo presso Regie Università o Regi Istituti superiori o Regi Istituti superiori di magistero, quando trattisi, in quest'ultimo caso, di procedere a nomine in altri Istituti di magistero.

« Per provvedere a nomine in Istituti superiori di magistero si potrà ricorrere alle graduatorie di concorsi a cattedre per gli Istituti stessi con le modalità di cui al precedente comma. In tal caso ai professori nominati è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 139 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

« Qualora però nel predetto periodo di tempo si siano svolti più concorsi per la stessa materia, la scelta dovrà limitarsi alla graduatoria del concorso più recente.

« Sino al 31 maggio 1925 la procedura di nomina di cui al presente articolo è applicabile anche alle persone comprese in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine in Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, l'approvazione dei cui atti sia avvenuta non prima del giugno 1922. Nel caso di cui al presente comma deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'art. 151 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, qualora rimangano disponibili altri posti di ruolo e, tenuto conto del nuovo ordinamento didattico delle Facoltà o Scuole di cui trattasi, ritenga opportuno di coprirli in tutto o in parte, potrà provvedervi con nuove nomine, valendosi delle graduatorie di cui all'art. 20 del presente decreto e nell'ordine secondo il quale i designati sono compresi nelle graduatorie medesime, esclusi coloro che abbiano già conseguito nomina a posti di ruolo presso Regie Università e Regi Istituti superiori o Regi Istituti superiori di magistero, quando trattisi, in quest'ultimo caso, di procedere a nomine in altri Istituti di magistero. In mancanza, la scelta delle persone da nominarsi sarà fatta, per ciascuna materia, da una Commissione nominata e composta secondo l'art. 17, comma 1°, osservate in quanto siano applicabili le norme contenute negli articoli da 25 a 30 incluso del Regolamento generale universitario.

« Per le nomine negli Istituti superiori di magistero è anche applicabile il disposto di cui al comma 3° del precedente articolo ».

Art. 25.

Gli statuti delle Università e Istituti superiori indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono provvisoriamente approvati per l'anno accademico 1924-25 con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Entro il 1° ottobre 1925 si procederà all'approvazione definitiva degli statuti, osservando le norme di cui agli articoli 1, comma 4°, e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102.

Le Università e gli Istituti superiori dovranno far pervenire al Ministero non oltre il 30 aprile 1925 le proposte di variazioni ai rispettivi statuti. Trascorso tale termine senza che sia stata fatta alcuna proposta, gli statuti provvisori verranno approvati in modo definitivo.

Art. 26.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 144 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, entro i limiti dei posti disponibili nei rispettivi ruoli organici, potrà provvedersi anche prima della approvazione degli statuti, ai trasferimenti e alle destinazioni di professori secondo le norme degli articoli 20, 150, 151, 152 del R. decreto predetto.

All'assegnazione delle cattedre si procederà successivamente in base allo statuto.

Parimenti potrà provvedersi all'inizio degli atti per nuove nomine a posti vacanti di professori, tenuto conto anche delle proposte già fatte dai Consigli delle Facoltà e Scuole e osservate le norme di cui all'art. 21, comma 2° del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744.

Le nomine tuttavia saranno fatte soltanto dopo che i rispettivi statuti siano stati approvati.

I termini di tempo stabiliti dall'art. 26 del regolamento generale universitario potranno essere abbreviati con deliberazione del Ministro.

Art. 27.

Limitatamente all'anno scolastico 1924-25, la decorrenza delle nuove nomine e dei trasferimenti, fissata dall'art. 16 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 al 16 ottobre, potrà protrarsi fino al 16 gennaio.

Art. 28.

Fino al 15 dicembre 1924 i posti di ruolo di professore assegnati alle singole Facoltà e Scuole si considerano disponibili dalla data del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo.

Le Facoltà o Scuole possono adottare deliberazioni circa il modo di provvedere stabilmente ai posti resisi vacanti dal giorno stesso della vacanza.

Art. 29.

I professori di ruolo degli Istituti superiori di magistero di materie complementari mantenuti in soprannumero, in virtù dell'art. 22, comma ultimo del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, fanno parte del Consiglio direttivo, ed hanno gli stessi diritti e doveri dei professori di materie fondamentali.

Art. 30.

Agli attuali professori che, al momento della loro assunzione nel ruolo dei professori universitari appartenevano con il grado di straordinario a istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o alle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino (quando queste entrino a far parte della categoria di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102), il servizio prestato presso gli Istituti e le Università predette verrà computato per intero ai fini del decorso del triennio richiesto per il conseguimento della stabilità.

Agli effetti del collocamento nel grado e dell'attribuzione

degli stipendi, tale servizio verrà computato a decorrere dal 1° ottobre 1924 per i professori stabili provenienti dagli istituti dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, e per i professori stabili provenienti dalle Università libere surricordate dal giorno in cui esse entrano a far parte della categoria predetta.

Per i professori non stabili il computo suddetto sarà fatto all'atto del conseguimento della stabilità.

In ogni caso, per effetto del computo di cui ai commi precedenti, la condizione dei professori ivi indicati non potrà essere superiore a quella dei professori che in un medesimo concorso a cattedre nelle Regie Università o nei Regi Istituti superiori li abbiano preceduti nella terna.

Art. 31.

Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 dalle Università e dagli Istituti superiori avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

Art. 32.

Il termine della presentazione delle domande di cui agli articoli 4, comma 2°, e 5, comma ultimo, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3105 è prorogato al 30 dicembre 1924.

Art. 33.

Il provento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione degli alunni del biennio preparatorio degli studi d'ingegneria per l'anno 1923-24, agli effetti dell'art. 161, comma 3° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non sarà computato per le Università nella cui sede non esista Scuola d'ingegneria appartenente alla tabella *A* annessa al decreto anzidetto. Tale provento sarà computato per un terzo nei riguardi dell'Università nel caso previsto dal primo comma dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 34.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o da esse diverse.

Art. 35.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data, salvo che sia diversamente disposto, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1594.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1588.

Approvazione del regolamento per gli istituti superiori di magistero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 marzo 1923, n. 736;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656;
Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 744;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per gli Istituti superiori di magistero annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento approvato con R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, e sono pure abrogate le successive modificazioni e tutte le altre disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 113. — GRANATA.

Regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

TITOLO I.

CAPO I.

Dell'anno accademico.

Art. 1.

L'anno accademico comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15 giugno; tuttavia, per ragioni speciali, principio e fine dei corsi possono essere anticipati o differiti di 15 giorni.

Art. 2.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno stesso.

Art. 3.

Ogni Istituto pubblica l'annuario, il quale contiene:

1° la relazione annua del direttore;

2° l'elenco nominativo dei professori ufficiali con l'indicazione della materia da ciascuno professata;

3° il programma dei corsi che, durante l'anno accademico, sono tenuti dai professori ufficiali;

4° l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali nell'anno accademico precedente;

5° il calendario scolastico con gli orari dei singoli corsi e l'ordine degli studi proposto dal Consiglio dei professori per ciascun anno di corso;

6° le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei diplomati dell'anno precedente e degli studenti inscritti a ciascun corso per il conseguimento dei vari diplomi;

7° le graduatorie per il conferimento delle borse di studio e degli assegni;

8° l'elenco delle fondazioni, borse di studio ed assegni, e norme relative;

9° tutte le altre notizie che la Direzione dell'Istituto ritenga utile inserire.

Art. 4.

Gli Istituti pubblicano, inoltre, ogni anno un manifesto nel quale sono contenute le norme relative al concorso per l'inscrizione, alle borse di studio, all'ordine degli studi, ed alle tasse.

Art. 5.

Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 2859, il giorno della commemorazione dei defunti, il genetliaco di S. M. la Regina, di S. A. R. il Principe Ereditario, di S. M. la Regina Madre, ed altri venti giorni che sono dal Consiglio direttivo ripartiti, tenendo conto delle tradizioni locali, tra Natale, Capo d'anno, Pasqua ed altre ricorrenze.

CAPO II.

Delle autorità accademiche.

Art. 6.

Il direttore:

1° rappresenta e governa l'Istituto;

2° convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori; provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

3° nomina il personale subalterno;

4° sorveglia i servizi di segreteria e di economato;

5° esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto e sugli studenti;

6° ha la vigilanza sulla biblioteca e sui gabinetti;

7° cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto; dà esecuzione ai provvedimenti del Ministro;

8° riferisce, con relazione annuale, al Ministro sull'andamento generale dell'Istituto;

9° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento degli Istituti superiori di magistero.

Il direttore, in caso di assenza o di impedimento, è supplito, per tutte le sue attribuzioni, dal professore di ruolo più anziano di grado.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo:

1° delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

2° approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto e provvede alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto stesso per il funzionamento dei vari servizi;

3° delibera sulle proposte di assegnazioni delle borse di studio;

4° esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento degli Istituti superiori di magistero.

Alle adunanze, nelle quali si tratti della dispensa dal servizio e dei trasferimenti dei professori ai sensi degli articoli 19 e 91 e degli articoli 20 e 92 del Regio decreto 30 settembre 1923 n. 2102, intervengono soltanto i professori stabili.

Il Consiglio direttivo è convocato sempre che occorra e quando tre dei suoi membri ne facciano motivata domanda.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei suoi membri.

Art. 8.

Il Consiglio dei professori:

1° elabora il manifesto di cui all'art. 4;

2° coordina e rivede i programmi di insegnamento;

3° delibera sugli orari dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

4° dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

5° esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento degli Istituti.

CAPO III.

Dell'ordinamento degli studi.

Art. 9.

Gli insegnamenti del primo biennio sono comuni per tutti gli studenti che aspirano al conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736. Essi comprendono tutte le materie fondamentali, e due materie complementari a scelta degli studenti fra quelle proposte dal Consiglio dei professori.

Il Consiglio dei professori stabilisce se e quali materie debbano essere svolte in corsi annuali o biennali.

Gli aspiranti al conseguimento del diploma di cui alla lettera *c*) debbono seguire obbligatoriamente i due corsi di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, e di igiene scolastica.

Art. 10.

Nel secondo biennio gli insegnamenti sono compresi in due gruppi fissati dal Consiglio dei professori, in relazione al conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736.

Gli studenti debbono seguire non meno di cinque materie scelte fra quelle comprese in ciascun gruppo.

Il Consiglio dei professori stabilisce se e quali materie debbano essere svolte in corsi annuali o biennali.

Gli studenti che aspirano al conseguimento del diploma di cui alla lettera *b*) debbono seguire obbligatoriamente gli insegnamenti di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e di igiene scolastica se non li abbiano frequentati nel primo biennio e superato il relativo esame.

Art. 11.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento dei tre diplomi è impartito a classi riunite, salvo il disposto dell'art. 8 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736.

Art. 12.

Gli orari delle lezioni ed esercitazioni delle varie materie, per gli aspiranti al conseguimento dei tre diplomi, sono stabiliti all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio dei professori.

CAPO IV.

Dei professori.

Art. 13.

Ai professori di ruolo degli Istituti superiori di magistero si applicano le norme di cui agli articoli dal 24 al 40 incluso e dal 46 al 54 incluso del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924 n. 674: le deliberazioni di cui al primo comma dell'art. 25 sono però limitate alle sole materie fondamentali, in conformità del disposto dell'art. 7 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736.

Tutte le attribuzioni demandate dal regolamento stesso ai Rettori, Direttori o Presidi ed ai Consigli di Facoltà o Scuola sono invece, rispettivamente, esercitate dal Direttore dell'Istituto e dal Consiglio direttivo.

Art. 14.

Il Ministro, ove intenda promuovere la dispensa dal servizio di un professore di ruolo, a norma dell'art. 10, secondo comma, del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, deve notificarne i motivi all'interessato per il tramite del Direttore dell'Istituto.

Il professore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notificazione ministeriale, può presentare al Consiglio superiore di pubblica istruzione, le proprie deduzioni pel tramite del Ministero.

Art. 15.

Gl'incarichi d'insegnamento vengono conferiti dal Ministro su proposta del Consiglio direttivo per un anno scolastico, ma possono essere confermati per l'anno successivo.

Gl'incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:

a) a liberi docenti della materia o di materie affini;

b) a professori di ruolo dello stesso Istituto o di Università o di altri Istituti superiori.

Nessun incarico può essere conferito a chi abbia più di un ufficio, comunque retribuito, a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente, o a chi abbia compiuto il 70° anno di età.

E' tuttavia consentito il conferimento di un incarico d'insegnamento retribuito al professore che abbia anche l'ufficio di Direttore.

L'incarico può essere fatto cessare in qualunque momento dell'anno scolastico.

Le supplenze sono conferite dal Ministro su proposta del Direttore dell'Istituto, e per esse valgono le norme relative agli incarichi.

CAPO V.

Degli studenti.

Art. 16.

Nel determinare il numero dei posti di cui all'art. 4 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, si deve tener conto della capacità dei locali di ciascun Istituto, e, per gli aspiranti al conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato decreto, delle esigenze dell'Amministrazione delle scuole elementari.

Art. 17.

La domanda di ammissione al concorso per la inscrizione al primo anno degli Istituti di magistero, redatta su carta legale, deve essere presentata al Direttore dell'Istituto non più tardi del 1° ottobre e deve contenere le indicazioni seguenti:

1° residenza della famiglia;

2° recapito dello studente nella città, sede dell'Istituto;

3° diploma al quale aspira.

La domanda deve essere corredata dei documenti appresso indicati:

1° certificato di nascita debitamente legalizzato;

2° diploma di abilitazione magistrale o licenza della Scuola normale;

3° documento comprovante l'eseguito pagamento della tassa per l'esame di concorso.

Art. 18.

I candidati che hanno superato il concorso per la inscrizione debbono, non oltre il 5 novembre, presentare il documento comprovante l'eseguito pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa annuale di inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.

In luogo dei documenti attestanti il pagamento delle tasse sovra indicate può essere presentata la domanda di dispensa dal pagamento delle tasse di cui all'art. 52 del presente regolamento.

Art. 19.

La domanda di inscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto non oltre il 5 novembre di ogni anno, corredata delle quietanze di pagamento della prima rata della tassa annuale di inscrizione e della prima rata della sopratassa per esami di profitto, oppure della domanda di dispensa di cui al citato art. 52.

Il Direttore può accettare, per giustificati motivi, domande di inscrizione non oltre il 30 novembre.

Art. 20.

All'atto della immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera di riconoscimento che vale per l'intero corso di studi.

La tessera contiene le generalità dello studente, l'indicazione del diploma che intende conseguire; reca la fotografia dello studente bollata col timbro a secco dell'Istituto e munita della firma del Direttore e del visto del segretario.

Art. 21.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti e forma, per ogni corso d'insegnamento, l'elenco degli studenti che vi sono inscritti.

Ciascun professore ha diritto di esaminare, in ogni tempo, l'elenco degli inscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 22.

I professori si accertano della assiduità, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità e diligenza in una materia o in un gruppo di materie può essere negata l'ammissione all'esame di profitto per tale materia

o gruppo di materie, con deliberazione del Consiglio direttivo, su motivata proposta del professore.

Il Direttore rende esecutiva la deliberazione del Consiglio con provvedimento definitivo: la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Art. 23.

Lo studente può passare dall'uno all'altro degli Istituti di magistero entro i primi due mesi dell'anno scolastico, facendone regolare domanda al Direttore.

Trascorso detto termine il Direttore può accordare il congedo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi di famiglia.

Il Direttore trasmette all'Istituto, ove lo studente intende far passaggio, la copia conforme della carriera scolastica di esso; ed il Direttore dell'Istituto, ove lo studente si è trasferito, determina l'ulteriore svolgimento dei suoi studi, udito il Consiglio direttivo.

Art. 24.

Lo studente ha facoltà di passare da uno all'altro dei corsi per il conseguimento dei tre diplomi, alle condizioni che sono determinate, caso per caso, dal Consiglio direttivo.

In ogni caso la durata complessiva degli anni di corso non può essere inferiore a quella stabilita per il conseguimento di ciascun diploma.

Art. 25.

Coloro che hanno conseguito il diploma di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, possono inscriversi al secondo biennio per il conseguimento di uno dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo sopra citato.

Coloro che hanno conseguito uno dei due diplomi, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso, possono conseguire l'altro diploma inscrivendosi ad un altro anno di corso secondo il piano di studi che viene stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

Gli studenti che non si sono presentati, o che hanno sostenuto con esito sfavorevole l'esame di promozione al secondo biennio, debbono ripetere l'inscrizione e la frequenza al secondo anno del primo biennio.

Art. 27.

Gli studenti che hanno compiuto tutti gli anni di corso prescritti e non si siano presentati all'esame di diploma, o lo abbiamo sostenuto con esito sfavorevole, non hanno l'obbligo di ripetere l'inscrizione all'ultimo anno.

Art. 28.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso, per l'inscrizione agli Istituti di magistero qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studi che sia riconosciuto equipollente a quelli indicati nel precedente articolo 17.

Sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero giudica il Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 29.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore dell'Istituto, udito il parere del Consiglio direttivo.

I provvedimenti del Direttore sono definitivi.

Art. 30.

Tutti i certificati, copie, estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo e debbono essere sottoscritti dal Direttore e dal segretario.

Art. 31.

I diritti di segreteria di cui all'art. 93 comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e all'annessa tabella *H*, si pagano alla cassa dell'Istituto e sono interamente devoluti al bilancio dell'Istituto stesso.

CAPO VI.

Degli esami.

Art. 32.

Gli esami negli Istituti superiori di magistero sono:

a) di concorso per l'inscrizione al primo anno;
b) annuali di profitto;
c) di promozione dal primo al secondo biennio;
d) di diploma.

Art. 33.

L'esame di concorso per l'inscrizione si dà in una sola sessione che ha inizio il 16 ottobre di ogni anno, o il giorno successivo, se il giorno 16 sia festivo.

Gli esami di profitto, quelli di promozione e quelli di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Possono tuttavia tenersi esami di profitto, di promozione e di diploma in qualsiasi epoca dell'anno, secondo quanto viene stabilito dal Direttore previo parere conforme del Consiglio direttivo, tenendo conto particolarmente della necessità di non interrompere o turbare il normale svolgimento delle lezioni.

In nessun caso può consentirsi che lo studente si presenti allo stesso esame più di due volte nello stesso anno accademico.

Art. 34.

Gli esami di profitto, di promozione, di diploma debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie sulle quali verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi cui lo studente è stato inscritto.

La stessa norma vale per quanto concerne gli esami di concorso per l'inscrizione.

Art. 35.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto e quelli di promozione gli studenti debbono aver frequentato, per il periodo di tempo stabilito dal Consiglio dei professori, gli insegnamenti delle materie che formano oggetto degli esami.

Nessuno può essere ammesso a sostenere l'esame di diploma se non sia stato regolarmente inscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i corsi che dànno adito ai vari diplomi ed abbia superato gli esami prescritti.

Art. 36.

L'esame di concorso per l'inscrizione al primo anno consiste nelle seguenti prove:

a) prova scritta di pedagogia e filosofia, o di storia, o di letteratura italiana;

b) versione scritta dal latino in italiano;

c) prova orale di pedagogia e filosofia, lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia e geografia: secondo i programmi dell'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento elementare.

Per la prova scritta sono concesse sei ore di tempo.

Le prove orali hanno la durata minima complessiva di quaranta minuti.

Art. 37.

Gli esami di profitto sono dati per una singola materia o per un gruppo di materie secondo venga stabilito dal Consiglio dei professori.

Art. 38.

Gli esami di promozione dal primo al secondo biennio consistono:

a) in almeno una prova scritta su uno o più gruppi di materie;

b) in una o più prove orali su singole materie o su gruppi di materie.

Il numero delle prove e le materie o i gruppi di materie su cui vertono le prove scritte ed orali sono stabiliti dal Consiglio dei professori.

Art. 39.

L'esame per il conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve esser presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 40.

Per l'esame di concorso per l'inscrizione al primo anno la Commissione è composta del Direttore, o di un professore da lui delegato, che la presiede, e dei professori delle materie fondamentali.

Per gli esami di profitto, per quelli di promozione e per quelli di diploma le Commissioni esaminatrici sono composte del Direttore, o di un professore da lui delegato, che le presiede, e dei professori delle materie che formano i gruppi sui quali il candidato deve sostenere l'esame.

Se l'esame di profitto verte sopra una sola materia, la Commissione è composta del Direttore e di due professori.

Art. 41.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il candidato, per ottenere la inscrizione al primo biennio, la promozione al secondo biennio o il diploma, deve raggiungere l'idoneità in ciascuna prova.

Negli esami di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti; consegue i pieni voti assoluti se ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art 42.

I diplomi sono conferiti in nome del Re; essi vengono rilasciati dal Direttore e debbono recare la firma del Direttore stesso e quella del segretario.

Nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

CAPO VII.

Delle tasse.

Art. 43.

Le tasse di concorso per la inscrizione, le tasse di immatricolazione, di inscrizione e di diploma si pagano con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città ove ha sede l'Istituto.

Le sopratasse per esami di profitto e di diploma si pagano alla cassa dell'Istituto.

Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale di inscrizione e della sopratassa annuale per esami di profitto in due rate: la prima deve essere pagata all'atto della inscrizione, la seconda non oltre il 15 marzo.

La sopratassa per esami di profitto vale per il solo anno accademico per il quale è pagata; la sopratassa per l'esame di diploma deve essere pagata ogni qualvolta il candidato si ripresenti all'esame medesimo.

Art. 44.

Gli studenti che fanno passaggio da uno ad altro Istituto di magistero non sono tenuti al pagamento delle tasse, sopratasse, o rate di esse, già effettuate per l'anno in corso.

Art. 45.

Tutti gli studenti che, per qualsiasi motivo, ripetono un anno di corso sono tenuti al pagamento delle prescritte tasse e sopratasse.

I diplomati che intendano conseguire un altro diploma debbono pagare nuovamente la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso ai quali debbono inscriversi per il conseguimento del nuovo diploma.

Art. 46.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 47.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 48.

Gli studenti di disagiata condizione economica che, nell'insieme delle prove dell'esame di concorso per l'inscrizione riportino una media complessiva di nove decimi, e non meno di otto decimi in ciascuna prova, possono ottenere la dispensa totale dal pagamento della tassa di immatricolazione, e delle tasse annuali di inscrizione per il primo biennio.

Quando nell'esame suddetto gli studenti riportino una media di otto decimi, e non meno di sette decimi per ciascuna prova, possono ottenere la dispensa dal pagamento della metà delle tasse predette.

Art. 49.

Gli studenti di disagiata condizione economica che nell'insieme delle prove dell'esame di promozione al terzo anno di corso riportino una media di nove decimi, e non meno di otto decimi in ciascuna prova, possono ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse di inscrizione per il secondo biennio.

Qualora nell'esame suddetto riportino una media di otto decimi, e non meno di sette decimi per ciascuna prova, possono ottenere la dispensa dal pagamento della metà delle tasse predette.

Art. 50.

Agli studenti di disagiata condizione economica che negli esami di diploma abbiano conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale di cui agli articoli precedenti può essere concesso il rimborso totale o parziale della tassa di diploma.

Art. 51.

Della dispensa dalle tasse non può godere lo studente al quale, nel corso dell'anno, sia stata inflitta una pena disciplinare, o che non abbia superato con la votazione prescritta negli articoli 48 e 49 gli esami annuali di profitto.

Per i motivi di cui al comma precedente il Direttore dell'Istituto, udito il Consiglio direttivo, revoca la dispensa totale o parziale allo studente che l'abbia già conseguita.

Art. 52.

La domanda di dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse del primo biennio deve essere presentata al Direttore prima dell'inizio dei corsi, quella di dispensa dal pagamento delle tasse del secondo biennio deve essere presentata insieme con la domanda di inscrizione al terzo anno di corso.

La domanda di rimborso totale o parziale della tassa di diploma deve essere presentata entro due mesi dalla data dell'esame di diploma.

Art. 53.

Alla domanda di dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa lo studente deve unire i seguenti documenti:

a) certificato del sindaco del Comune in cui ha domicilio la famiglia dello studente contenente lo stato di famiglia con tutte le informazioni atte a valutarne le condizioni economiche;

b) certificato del procuratore delle imposte attestante le condizioni economiche della famiglia del richiedente.

Art. 54.

La segreteria dell'Istituto deve compilare non oltre il 30 novembre un elenco degli studenti che, nei prescritti termini, hanno chiesto l'esonero dal pagamento delle tasse e che, per la disciplina e per i punti di merito riportati negli esami possono aspirare alla esenzione.

Tale elenco viene trasmesso subito alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'Istituto, insieme con le istanze degli studenti, corredate dei documenti di cui all'articolo precedente.

L'Intendenza di finanza, constatata la tempestività della presentazione delle domande, può, ove lo ritenga necessario, chiedere ulteriori informazioni alle autorità locali sulle condizioni della famiglia di ogni aspirante alla dispensa.

L'Intendenza di finanza deve tener conto anche del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in Istituti governativi o pareggiati nei quali si pagano tasse scolastiche, nonchè di tutti gli altri elementi che possano determinare la condizione economica della famiglia medesima.

Riconosciute giustificate le domande l'Intendenza di finanza trasmette al Direttore dell'Istituto, non più tardi del 31 gennaio, la conferma sulla regolarità ed attendibilità dei documenti presentati dagli aspiranti.

Il Direttore, dopo di ciò, decide sulle domande di dispensa.

Art. 55.

Il provento annuo delle sovratasse per esami di profitto e di diploma, di cui alla tabella *N* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e modificata col R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656, costituisce un fondo unico destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

Per ciascun anno accademico:

1° un terzo di tale fondo viene ripartito fra i componenti le Commissioni esaminatrici, ai quali sono attribuite tante quote quante sono le materie comprese nel gruppo di ciascun esame. A ciascun commissario per gli esami di diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di concorso, di promozione e di profitto;

2° la rimanente somma è ripartita fra i componenti le Commissioni esaminatrici, che siano professori di ruolo, nel modo seguente:

a) per due terzi, in parti uguali, fra tutti i professori di ruolo, che abbiano effettivamente impartito il loro insegnamento durante l'anno accademico;

b) l'altro terzo, fra i professori medesimi in proporzione del numero degli studenti regolarmente inscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari; per i corsi biennali si considerano come inscritti tutti gli studenti che pel primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.

Le ripartizioni di cui al presente articolo sono fatte alla data del 30 settembre dal Direttore dell'Istituto.

Il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Istituto.

Capo VIII.

Della disciplina.

Art. 56.

Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione dagli esami;

4° esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a due anni.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Direttore.

L'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal Direttore.

La sospensione dagli esami è inflitta dal Direttore, sentito il Consiglio direttivo.

L'esclusione temporanea dall'Istituto è inflitta dal Consiglio direttivo, sentito l'incolpato nei suoi mezzi di difesa.

Al Consiglio direttivo, convocato per l'esercizio di funzioni disciplinari, sono comunicati gli addebiti ed i documenti relativi. Il Consiglio delibera con voto palese sul grado di punizione da infliggere allo studente.

Delle punizioni di ogni grado deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente.

Della punizione disciplinare di cui al n. 4 deve essere data comunicazione agli altri Istituti.

Art. 57.

Lo studente può, nel caso gli sia applicata una delle punizioni di cui ai numeri 3 e 4, ricorrere entro un mese al Ministro, il quale provvede, sentita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

La presentazione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento punitivo.

CAPO IX.

Del personale di segreteria e subalterno.

Art. 58.

Il segretario di ogni Istituto ha anche le funzioni di economo-cassiere.

Esso regola il lavoro interno della segreteria e vigila sul personale che vi è addetto e su quello di servizio dell'Istituto.

Per le funzioni di economo-cassiere il segretario è sottoposto a tutte le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato che concernono gli agenti che hanno maneggio di valori dello Stato.

Art. 59.

Il personale subalterno comprende bidelli e custodi.

La nomina viene fatta con decreto del Direttore dell'Istituto per un anno scolastico e tacitamente confermata, salvo contraria disposizione, per due anni successivi. Trascorsi tre anni, se la persona nominata ha fatto buona prova, può, su proposta del Direttore dell'Istituto, ottenere la stabilità nell'ufficio per decreto del Ministro.

Art. 60.

La cessazione dall'ufficio del personale subalterno, che non abbia ancora ottenuta la stabilità, viene disposta con decreto del Ministro, su proposta che il Direttore dell'Istituto deve far pervenire al Ministero entro il 15 luglio, dandone, entro la stessa data, comunicazione all'interessato. Tale cessazione avrà effetto dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 61.

I subalterni sono scelti tra persone di sana costituzione fisica, che abbiano sempre tenuta regolare condotta civile, morale e politica ed abbiano almeno superato gli esami del corso elementare inferiore.

Per ottenere la nomina a subalterno è necessario essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici, avere compiuto gli anni 18 e non avere superato i 40.

Art. 62.

Al personale subalterno sono estese le disposizioni sullo stato giuridico degl'impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, concernenti il personale subalterno, in quanto siano applicabili e non sia provveduto diversamente nel presente regolamento.

Nei riguardi del predetto personale tutte le attribuzioni demandate dalle disposizioni in vigore al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

CAPO X.

Dell'amministrazione.

Art. 63.

Ogni Istituto dispone:

a) dei redditi del proprio patrimonio;

b) degli assegni governativi sotto qualsiasi forma siano concessi;

c) del provento delle sopratasse scolastiche ad esso devolute, del provento dei diritti di segreteria;

d) degli eventuali contributi di enti o di privati.

Art. 64.

Il Direttore, nei limiti dei fondi compresi nel bilancio preventivo o, comunque, messi a sua disposizione, ha facoltà di ordinare spese, assumere impegni e stipulare contratti nell'interesse dell'Istituto.

Art. 65.

Ogni Istituto provvede alla compilazione del bilancio preventivo, che deve essere approvato dal Ministero entro il mese di luglio di ciascun anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere trasmesso al Ministero, corredato di tutti i documenti giustificativi, entro il mese di dicembre di ogni anno e si riferisce alle spese effettuate nell'esercizio precedente.

Art. 66.

Le somme non spese o non impegnate alla fine di ogni esercizio finanziario, sia provenienti dalla dotazione assegnata a titolo di contributo a norma dell'art. 95 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, sia provenienti da tutti gli altri cespiti di entrata, rimangono a disposizione di ciascun Istituto nel successivo esercizio.

I Direttori sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e degli impegni assunti in eccedenza dei fondi disponibili nel bilancio degli Istituti.

Art. 67.

I beni mobili degli Istituti sono affidati in consegna ai segretari economi, ed ai direttori dei singoli gabinetti.

Per la tenuta delle scritture inventariali, e per la responsabilità dei consegnatari si applicano le norme che saranno dettate per gli Istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

CAPO XI.

Delle borse di studio.

Art. 68.

Le borse di studio, di cui all'art. 14 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, ed all'art. 96 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, sono ogni anno equamente ripartite dal Consiglio direttivo, fra gli inscritti per il conseguimento dei tre tipi di diploma.

Le borse di studio sono assegnate dal Ministro, su proposta del Consiglio direttivo, ai candidati che abbiano riportato le migliori votazioni nelle prove degli esami di concorso per l'inscrizione al primo biennio e negli esami di promozione al secondo biennio.

Coloro i quali abbiano conseguito la borsa nel primo e terzo anno possono ottenere la conferma per l'anno successivo.

A parità di merito sono preferiti coloro che versano in condizioni economiche più disagiate.

Art. 69.

Il Ministro, su proposta del Consiglio direttivo, può privare del godimento della borsa di studio, anche durante il corso dell'anno scolastico, lo studente che per indisciplina o negligenza non ne sia ritenuto meritevole.

Art. 70.

Lo studente che gode di altro assegno di studio, o abbia retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, di Provincie, di Comuni o di altri Enti pubblici e privati, non può ottenere il conferimento di una delle borse poste a disposizione dell'Istituto.

Art. 71.

Le borse di cui agli articoli precedenti si pagano in dieci rate mensili con ruoli a norma dell'art. 62 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

TITOLO II.

Capo XII.

Degli Istituti pareggiati.

Art. 72.

Possono essere pareggiati ai governativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, gli Istituti superiori di magistero i quali abbiano personalità giuridica propria o siano mantenuti da enti morali singoli o consorziati.

Art. 73.

L'ente o gli enti che chiedono il pareggiamento dell'Istituto debbono presentare al Ministero entro il mese di gennaio la domanda corredata dei seguenti documenti:

1° schema di statuto per l'ordinamento didattico ed amministrativo dell'Istituto;

2° piano finanziario documentato, dal quale risulti che l'Istituto ha i mezzi necessari per provvedere al proprio funzionamento;

3° piante e disegni della sede dell'Istituto;

4° copia degli atti di nomina del personale insegnante;

5° elenco dei mobili e del materiale didattico di cui l'Istituto dispone;

6° statistica degli studenti inscritti nell'ultimo anno.

Art. 74.

L'ordinamento didattico degli Istituti superiori di magistero pareggiati deve essere conforme a quello degli Istituti governativi, e ad essi vanno applicate le relative norme legislative e regolamentari.

Lo stato giuridico dei professori è regolato dalle norme contenute nel Capo IV del presente regolamento.

I provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei professori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, e resi esecutivi dal presidente di esso.

All'atto del pareggiamento, la scelta dei professori è fatta per ciascuna materia da una Commissione nominata e composta a norma dell'art. 17 comma primo del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Le attribuzioni demandate da detto articolo ai Consigli di facoltà e scuole sono esercitate dall'ente o dagli enti promotori, secondo norme che saranno stabilite nello statuto.

Art. 75.

Lo statuto stabilisce:

a) il ruolo organico dei professori e del personale di ogni altra categoria;

b) il trattamento economico e di quiescenza dei professori, il quale non può essere inferiore a quello stabilito per i professori degli Istituti governativi;

c) lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni altra categoria;

d) le tasse e sopratasse scolastiche e i diritti di segreteria, la cui misura non può essere inferiore a quella stabilita dalle tabelle *N* e *H* annesse al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, con la modificazione contenuta nel R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656, e le norme per la loro devoluzione;

e) le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo degli Istituti.

Art. 76.

Nessun Istituto può essere pareggiato se non vi sia impartito per intero l'insegnamento necessario al conferimento dei tre diplomi di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736.

Per il conferimento dei diplomi si applica la disposizione dell'art. 42 del presente regolamento.

Art. 77.

La tassa di diploma deve essere versata all'Erario, ed il pagamento è fatto mediante cartolina vaglia indirizzata al procuratore del registro della città sede dell'Istituto.

Art. 78.

Il Ministro accerta, mediante apposita ispezione, se l'ordinamento didattico, il funzionamento amministrativo, la sede, ed i mezzi finanziari corrispondano ai fini che la legge assegna agli Istituti superiori di magistero.

Qualora il risultato dell'ispezione sia favorevole il Ministro trasmette la domanda di pareggiamento, corredata di tutti i documenti e della relazione della ispezione, al Consiglio superiore della pubblica istruzione per il suo parere.

Art. 79.

Il pareggiamento è concesso con decreto Reale, che ha effetto dall'anno accademico immediatamente successivo a quello in cui fu emanato.

Con lo stesso decreto Reale viene approvato lo statuto di cui all'art. 75.

Qualsiasi modificazione allo statuto deve essere approvata con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dell'istruzione.

Art. 80.

Il pareggiamento può essere sospeso o revocato con decreto Reale ogni qualvolta sia accertato che i mezzi finanziari e didattici di cui dispone l'Istituto non sono sufficienti al conseguimento dei suoi fini, le cattedre di materie fondamentali non siano coperte da professori di ruolo o che il funzionamento dell'Istituto non sia più rispondente alle esigenze degli studi.

TITOLO III.

Capo XIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 81.

Il direttore, sentito il Consiglio direttivo, adotta gli opportuni provvedimenti per regolare tutti i casi transitori

derivanti dall'applicazione del nuovo ordinamento degli Istituti superiori di magistero, per quanto concerne la carriera scolastica degli studenti, e. in particolar modo, per l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736.

Art. 82.

L'esame per l'ammissione al 2° biennio degli abilitati alla direzione didattica, di cui all'art. 27 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, sarà tenuto negli anni 1924 e 1925.

Nel computo del quinquennio del servizio di ruolo nelle pubbliche scuole elementari, richiesto per l'ammissione stessa, potrà tenersi conto del servizio provvisorio.

La data dell'esame di ammissione, il programma e le norme relative sono stabilite dal Direttore, previo parere del Consiglio dei professori.

La tassa di concorso è quella stabilita dalla tabella N annessa al R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.

Art. 83.

Gli alunni del soppresso corso di perfezionamento per i licenziati delle Scuole normali ammessi a sostenere gli esami speciali e di diploma ai termini dell'art. 26 del R. decreto 13 marzo 1923 n. 736, sono tenuti al pagamento delle sopratasse per gli esami speciali e di diploma e della tassa di diploma nella misura fissata nella tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 9 maggio 1920 n. 1058.

Art. 84.

Per l'anno 1924-1925 possono essere presentate domande di pareggiamento entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 85.

L'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, con l'inizio dell'anno accademico 1924-925, dovrà attuare il nuovo ordinamento degli Istituti Regi superiori di magistero per tutto quanto si attiene all'ordinamento didattico seguendo le norme contenute nel capo XII del presente regolamento.

Perchè i diplomi rilasciati dall'Istituto stesso a decorrere dall'anno 1925-926 abbiano pieno effetto legale, esso dovrà aver ottenuto il pareggiamento secondo l'art. 17 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Numero di pubblicazione 1595.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1924, n. 1590.

Approvazione del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 666 ed i Regi decreti 8 dicembre 1912, n. 1438 e 4 dicembre 1921, n. 1881, che modificano alcune disposizioni del primo.

Art. 3.

Il nuovo regolamento andrà in vigore colla campagna di coltivazione dell'anno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 126. — GRANATA.

Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPITOLO I.

Concessione della licenza.

Art. 1.

La coltivazione del tabacco è concessa:

a) per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato;

b) per l'esportazione.

Art. 2.

Qualunque sia lo scopo della concessione occorre una licenza la quale può comprendere:

a) il solo periodo colturale, che va dalla semina al riscontro del carico, oppure dalla semina alla ultimazione della raccolta;

b) il solo periodo industriale, per tutte le operazioni successive al riscontro del carico od alla raccolta, fino alla vendita del prodotto;

c) entrambi i periodi.

Art. 3.

Agli effetti del presente regolamento:

a) è « concessionario » il titolare della licenza;

b) è « rappresentante » chi sostituisce legalmente il concessionario in tutte le operazioni di campagna, di deposito e di riscontro del carico, nonchè in quelle di consegna del prodotto e relativa liquidazione per il tabacco destinato alle Manifatture dello Stato;

c) è « coltivatore» chi dal concessionario è designato a condurre personalmente la coltivazione e tenerne in custodia il prodotto fino alla raccolta od al riscontro del carico;

d) è « operaio » chi è adibito, in aiuto ed alla dipendenza del coltivatore o dell'industriale, alla materiale esecuzione delle diverse operazioni.

Art. 4.

S'intende:

a) per « unità colturale » l'insieme dei terreni condotti direttamente da una stessa famiglia colonica e costituenti il podere o l'unità equivalente, secondo le consuetudini locali.

In ogni altro caso, devesi intendere per unità colturale una frazione di superficie non inferiore a 5 ettari affidata ad una famiglia colonica;

b) per « coltivazione » l'insieme delle piante di tabacco della medesima varietà, comprese in una unità colturale;

c) per « appezzamenti » le parti di terreno, ancorchè non contigue, costituenti la superficie di una coltivazione;

d) per « partita » il prodotto di una coltivazione;

e) per « campagna di coltivazione » il periodo di tempo che decorre dalla semina al riscontro del carico, oppure dalla semina alla raccolta.

Art. 5.

S'intende inoltre:

a) per « locali di cura e custodia » tutti gli ambienti indicati nella licenza e destinati alla cura, alle operazioni di cernita ed affascicolamento delle foglie, nonchè al deposito del prodotto fino al riscontro del carico.

Nelle coltivazioni per le Manifatture dello Stato essi devono presentare le seguenti cubicità minime per ettaro:

1° per i tabacchi da curarsi all'ombra, metri cubi 400 quando i prodotti vengono curati ad aria libera e metri cubi 200 quando vengono curati col sistema del calore artificiale;

2° per i tabacchi da curarsi al sole, metri cubi 100 quando trattisi di varietà di « Nicotiana rustica » e metri cubi 250 quando trattisi di varietà levantine o di altre con simili a foglie piccole;

3° per tutti gli altri tabacchi, metri cubi 100;

b) per « magazzino generale » l'insieme dei locali indicati nella licenza, per il riscontro dèl carico, per le cernite e condizionamento del prodotto in colli, nonchè per il deposito dei colli medesimi.

Il magazzino generale deve essere fornito di un solo ingresso, con due differenti serrature, la chiave di una delle quali è tenuta dall'agente di sorveglianza; deve avere inoltre le finestre munite d'inferriata e rete metallica e soddisfare a tutte le altre condizioni che, a giudizio dell'Amministrazione, siano necessarie ad impedire la possibilità di qualsiasi asportazione di tabacco.

Art. 6.

In una stessa unità colturale non si può coltivare che per conto di una sola concessione ed in una delle tre forme previste dal presente regolamento, e cioè per concessione di manifesto, per concessione speciale o per l'esportazione.

Art. 7.

Il concessionario che non intenda condurre personalmente la coltivazione fino alla raccolta od al riscontro del carico deve designare un coltivatore per ciascuna unità colturale.

La designazione del rappresentante è obbligatoria nelle domande che riflettono il periodo industriale.

In mancanza del rappresentante od anche nei casi di assenza od impedimento di questo, il coltivatore è rappresentante del concessionario per la propria coltivazione o per la propria partita.

I firmatari di domande collettive di coltivazione hanno l'obbligo di designare un rappresentante che può essere uno di essi.

Art. 8.

Tutte le intimazioni di atti e le comunicazioni di qualsiasi specie, notificate al coltivatore o al rappresentante nel domicilio indicato nella domanda, si ritengono come legalmente fatte al concessionario.

Le operazioni di verifica e di accertamento al campo, nei locali di cura e custodia e nei magazzini, per le quali sia previsto dal presente regolamento un invito preventivo, hanno luogo anche quando, nel giorno designato, non intervengano, malgrado il comunicato invito, nè il concessionario nè il suo rappresentante.

Tutte le denuncie che i concessionari od i coltivatori intendono di fare durante il periodo colturale e quello industriale, debbono risultare, con la relativa data, da apposita nota scritta e poi firmata dall'impiegato, che ha l'obbligo di riceverle, senza di che la denuncia si riterrà come non avvenuta.

Art. 9.

Non può essere concessionario, coltivatore, procuratore, rappresentante, perito:

a) chi sia stato ritenuto colpevole di contrabbando per sentenza del magistrato o per decisione amministrativa, ovvero si trovi sotto tale imputazione a seguito di procedimento promosso dall'Amministrazione finanziaria;

b) chi sia stato condannato o sia imputato di oltraggio, violenza, minaccia o resistenza verso gl'impiegati ed addetti alle coltivazioni o la Guardia di finanza nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto riguardano la coltivazione del tabacco ed in causa di queste;

c) chi, in seguito ad analoga intimazione, non abbia licenziato dal suo servizio nelle coltivazioni e nei magazzini generali persone colpite da qualcuno dei motivi di esclusione indicati nei due precedenti comma *a*) e *b*), semprechè, per le coltivazioni, trattisi di persone estranee alla famiglia colonica; e chi non abbia allontanato od assuma, nel detto servizio, famiglie coloniche il cui capo sia stato coltivatore e sia incorso in uno dei casi di esclusione previsti dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, o delle quali facciano parte persone incorse in ambedue i detti casi di esclusione o recidive in uno di essi;

d) chi abbia verso l'Amministrazione debiti liquidi e scaduti in dipendenza della coltivazione del tabacco;

e) chi, a giudizio dell'Amministrazione, abbia comunque eseguito scambio di prodotti fra raccolti differenti destinati alle Manifatture dello Stato, fra unità colturali o fra magazzini generali, ovvero abbia effettuato trasporto di tabacco dall'una all'altra unità colturale o — senza preventiva autorizzazione — da un magazzino generale ad un altro.

Inoltre sono esclusi coloro che chiedono di coltivare per le Manifatture dello Stato:

f) se per due successive campagne abbiano consegnato tabacco interamente assegnato all'infima classe, salvo i casi di forza maggiore o d'infortuni notori;

g) se nella campagna precedente abbiano coltivato varietà di tabacco spiccatamente diverse da quelle indicate nella licenza, in misura superiore al 20 per cento, e, quando trattisi di recidività, anche in misura inferiore;

h) se per due campagne consecutive non abbiano approfittato del conseguito permesso di coltivare od abbiano pian-

tato meno di due terzi del numero delle piante costituenti l'intera concessione personale; e ciò quando non siano accettate dall'Amministrazione le date giustificazioni o quando, per le concessioni di Manifesto, non sia intervenuta la rinuncia prima della definitiva ripartizione del contingente;

i) se abbiano presentato domande non veridiche ai sensi degli articoli 49 e 85, quando l'accertamento sia stato fatto dopo il rilascio della licenza.

Sono poi esclusi:

1° sia per la semina che per la coltivazione, i terreni che si trovino in località di difficile accesso o di difficile sorveglianza, o che siano troppo od irregolarmente alberati;

2° i locali di cura e custodia, nonchè i magazzini generali che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non presentino le necessarie garanzie contro eventuali abusi o che siano ubicati in località di difficile sorveglianza.

Art. 10.

Il Ministero delle Finanze ha facoltà, dietro domanda dell'interessato, di deliberare nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), del precedente articolo, come pure negli altri casi di esclusione contemplati dal presente regolamento, la riammissione alla concessione o di determinare la durata dell'esclusione, la quale però non può in nessun caso eccedere le cinque campagne dall'espiazione della pena, a meno che — quando trattisi di concessione speciale — non abbia nel frattempo avuto termine la concessione stessa, nel qual caso è in facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla.

Le domande di riammissione debbono pervenire al Ministero non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno, per le coltivazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

Non è richiesta la presentazione delle domande di riammissione, quando sia trascorso il suddetto periodo massimo di esclusione.

In ogni caso, la riammissione non esonera l'interessato dall'adempimento di tutte le norme e prescrizioni all'uopo sancite dal presente regolamento.

Art. 11.

Per ottenere la licenza è necessario:

a) fare la domanda nei modi e nei termini di tempo prescritti;

b) prestare, per l'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla coltivazione, una garanzia ragguagliata a L. 10.000 per ogni ettaro di terreno autorizzato alla coltivazione, od a L. 900 per quintale quando trattisi di concessioni pel solo periodo industriale o di magazzini di deposito per l'esportazione.

La garanzia potrà essere prestata:

1° mediante cauzione in numerario o in titoli emessi o garantiti dallo Stato valutati al corso medio di borsa dell'ultimo semestre;

2° mediante ipoteca sui beni stabili, il cui valore di perizia è ammesso soltanto per nove decimi se si tratti di terreni e per otto decimi se si tratti di fabbricati.

Quando poi non si tratti di prima ipoteca, l'Amministrazione ha facoltà di respingere tale garanzia.

I fabbricati, inoltre, devono essere e rimanere assicurati contro l'incendio fino allo svincolo della garanzia e per un valore pari almeno alla garanzia stessa;

3° mediante fideiussione personale.

La solvenza del fideiussore, il quale deve esplicitamente rinunziare alla preventiva escussione del debitore principale, viene accertata dal Direttore del Compartimento.

In ogni caso la garanzia rimane vincolata a favore dell'Amministrazione fino a che il prodotto non sia regolarmente consegnato nei suoi magazzini od esportato e non siasi provveduto alla liquidazione ed all'incasso di tutte le somme dovute, per qualsiasi titolo, dal concessionario all'Amministrazione stessa.

Il Direttore può esonerare dal prestare cauzione o fideiussione i richiedenti che fossero notoriamente solvibili.

Art. 12.

La domanda di concessione per il periodo colturale deve indicare:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio delle persone alle quali deve essere intestata la licenza, o la denominazione e sede delle Società costituite a forma di legge;

b) il nome, cognome, paternità e domicilio della persona che i richiedenti intendessero delegare quale rappresentante, ai sensi dell'art. 3;

c) il nome, cognome, paternità e domicilio dei coltivatori;

d) il nome, cognome, paternità e domicilio del proprietario e del possessore delle unità colturali, con l'indicazione della ubicazione (provincia, Comune e contrada), dei confini, e, quando vi sia, della denominazione delle unità colturali stesse;

e) il numero, la cubicità e l'ubicazione dei locali di cura e custodia, distintamente per ciascuna coltivazione;

f) il fideiussore o la forma della cauzione;

g) il numero, la superficie e l'ubicazione dei semenzai, per ciascuna coltivazione;

h) quando ne sia il caso, il nome, cognome, paternità e domicilio dell'industriale al quale sarà ceduto il prodotto.

La domanda di concessione per il solo periodo industriale deve contenere, oltre le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*), anche:

i) il nome, cognome, paternità e domicilio dei richiedenti di coltivazione, i cui prodotti s'intende di allestire in ognuno dei magazzini generali designati con l'indicazione delle coltivazioni rispettive;

l) il numero, la superficie, l'ubicazione e la descrizione sommaria dei magazzini generali;

m) il numero, l'ubicazione e la descrizione degli ambienti ad uso di abitazione e di ufficio degli agenti di sorveglianza, per ognuno dei magazzini anzidetti.

La domanda di concessione per entrambi i periodi deve indicare quanto è previsto dal presente articolo, escluse le indicazioni di cui alle lettere *h*) ed *i*).

Art. 13.

La concessione è personale e la licenza che la legittima costituisce il concessionario nell'obbligo dell'osservanza di tutte le norme regolamentari.

Essa s'intende subordinata alla condizione che il concessionario non può cedere nè in tutto nè in parte i diritti derivanti dalla concessione stessa, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si verifichi l'inosservanza di questo divieto, ha luogo la perdita della concessione.

Resta vietato qualsiasi passaggio dei quantitativi delle piante che trovansi assegnate con la licenza a ciascuna coltivazione.

Le eventuali variazioni alla licenza devono riportare la esplicita accettazione del garante.

Oltre la licenza, si rilascia una nota separata per ciascuna coltivazione e per ogni magazzino generale facente parte della

concessione; queste note sono tenute rispettivamente presso i coltivatori e nei magazzini generali, per tutte le denunzie, gl'inviti ed altre scritturazioni da inserirvi, e debbono essere esibite a qualsiasi richiesta degli agenti della vigilanza.

Art. 14.

Qualora si voglia eseguire la semina esclusivamente per la vendita delle piantine ai coltivatori, occorre un permesso speciale da rilasciarsi dietro domanda, nella quale siano anche indicati, distintamente per ogni varietà, il numero e la superficie dei semenzai con la relativa ubicazione.

Art. 15.

I coltivatori possono, mediante permesso provvisorio, formare i semenzai anche prima del rilascio della licenza.

Essi hanno facoltà di cedere ad altri, pure autorizzati con regolare licenza, le piantine dei propri semenzai, purchè si tratti della stessa varietà a questi ultimi accordata in coltura.

Art. 16.

Qualora l'esclusione di cui all'art. 9 venisse pronunziata dopo il rilascio del permesso provvisorio di semina, si procede alla distruzione delle piantine, a meno che la Direzione compartimentale, col consenso degli interessati, non ne permetta la vendita.

La distruzione deve eseguirsi entro un termine perentorio, scaduto il quale viene fatta d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 17.

Prescrizioni uguali a quelle stabilite per i semenzai vengono applicate ai vivai che, per condizioni o consuetudini locali, i coltivatori dovessero formare per l'allevamento delle piantine per uso delle proprie coltivazioni, prima del definitivo trapiantamento.

CAPITOLO II.

Operazioni di campagna.
Accertamenti, addebiti e riscontri.

Art. 18.

Almeno due giorni prima d'iniziare il trapiantamento, se ne deve dare denunzia all'incaricato della vigilanza, provvedendo a contrassegnare ciascun appezzamento secondo le istruzioni della Direzione compartimentale.

Il trapiantamento di ogni coltivazione deve essere ultimato entro un periodo massimo di 20 giorni.

In relazione all'entità della coltivazione, alla varietà in coltura ed all'andamento della stagione, la Direzione può accordare delle proroghe.

Quando la proroga non sia stata ottenuta, il concessionario non può far porre al campo altre piante, e la coltivazione s'intenderà costituita del quantitativo già esistente. Le piante che si trovassero aggiunte posteriormente vengono distrutte a spese del concessionario.

Per il ricambio delle piantine che deperissero avanti la prima verifica, è data facoltà al coltivatore di scegliere tra la conservazione di semenzai o di vivai di allevamento e la formazione di speciali vivai di ricambio tra i filari della coltivazione: in entrambi i casi, il numero delle piante da conservarsi non può superare il 10 per cento della quantità autorizzata, salvo che la Direzione non consenta, per circostanze eccezionali, di oltrepassare tale limite.

Nei semenzai o nei vivai non possono conservarsi piantine eccedenti l'altezza di 15 centimetri fuori terra.

Salvo circostanze eccezionali, da valutarsi dalla Direzione rinvenendosi piantine che superino la predetta misura, se ne effettua la distruzione, indipendentemente dall'applicazione della penalità di cui all'art. 111, lettera *b*)

I semenzai ed i vivai di allevamento o di ricambio devono essere distrutti alla presenza degli impiegati, avanti che siano intraprese le operazioni di prima verifica prescritte dal l'art. 20, salvo le proroghe, che possono essere accordate dalla Direzione per le coltivazioni danneggiate od arretrate.

Art. 19.

Le piante debbono essere disposte a filari rettilinei regolari in ogni senso ed alle distanze prestabilite, in modo che, a giudizio dell'incaricato della vigilanza, ne sia agevole la contazione.

Fra le piante non possono essere coltivati altri vegetali, se non alle condizioni di modo, di tempo e di specie che credesse di prescrivere la Direzione compartimentale; in caso d'infrazione, i vegetali debbono essere distrutti, e ciò indipendentemente dall'applicazione della penalità di cui all'art. 111, lettera *c*), par. 1°.

Art. 20.

Nel corso della campagna si eseguiscono, previo invito da farsi almeno nel giorno precedente, due verifiche ordinarie:

a) la prima, dopo il trapiantamento, per accertare il numero delle piante, il cui quantitativo non può superare di più di un decimo quello autorizzato, per ogni coltivazione;

b) la seconda, dopo la cimatura, per stabilire il numero delle foglie.

I risultati di queste verifiche si riportano nella nota di licenza con la sottoscrizione di tutti gl'intervenuti.

Art. 21.

Quando nell'intervallo fra la prima e la seconda verifica avvenga il deperimento di qualche pianta, il coltivatore, per ottenere il discarico, deve farne subito denunzia all'incaricato della vigilanza, e ciò per la debita constatazione, da eseguirsi nel termine di giorni 10 dalla denunzia.

Trascorso questo termine, avrà luogo, malgrado la mancata constatazione, il discarico delle piante di cui venne denunziato il deperimento, semprechè non ricorra l'applicazione dell'art. 29.

Art. 22.

Il coltivatore deve provvedere alla regolare cimatura delle piante e tenerle monde dai germogli fino allo svellimento degli steli.

Quando la raccolta venga fatta a foglie, deve pure — contemporaneamente alla raccolta medesima — provvedere alla rimozione delle orecchiozze.

Tanto i germogli quanto le orecchiozze devono essere distrutti all'atto stesso della loro rimozione.

Ove trascurasse le suddette operazioni, è assegnato un breve termine perentorio per effettuarle, e questo scaduto infruttuosamente, gli agenti dell'Amministrazione le fanno eseguire a spese del concessionario, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 112.

La cimatura deve in ogni modo avere luogo nell'atto della seconda verifica per le coltivazioni nelle quali fosse stata in precedenza autorizzata la raccolta delle foglie, e prima della seconda verifica per tutte le altre coltivazioni.

Art. 23.

Le foglie lambenti terra e quelle altre che il coltivatore non credesse di conservare sono distrutte, a cura e spese del

concessionario, all'atto della seconda verifica, semprechè l'Amministrazione non reputi necessario di disporre diversamente.

Previo regolare riscontro, vengono distrutte e discaricate anche le piante che il coltivatore non credesse di conservare.

Art. 24.

Prima della seconda verifica la raccolta del tabacco è vietata.

Può peraltro l'Amministrazione consentire che, per ragioni tecniche, la raccolta sia fatta anche prima della detta verifica, ma sempre dopo l'addebito delle piante, e con l'obbligo al coltivatore di non effettuarne la cimatura sino alla seconda verifica: quando sia stata autorizzata la raccolta delle foglie, le cicatrici di queste sono computate nell'addebito totale delle foglie.

Le foglie o parti di foglie, che si trovassero nei locali di cura od altrove, raccolte prima della seconda verifica e senza la debita autorizzazione, sono considerate di contrabbando.

Allo scopo di rendere possibile il controllo, la raccolta, quando non sia stata autorizzata in precedenza, non può essere iniziata se non al terzo giorno a partire da quello successivo al giorno della seconda verifica. Il Direttore del Compartimento ha la facoltà di accordare un'abbreviazione a questo termine.

Art. 25.

Dopo la cimatura, si procede alla seconda delle verifiche di cui all'art. 20.

L'accertamento si fa mediante contazione delle foglie per scandaglio e calcolo di proporzione sopra un congruo numero di piante.

Il concessionario può chiedere una seconda contazione, la quale viene ripetuta, sempre a scandaglio e su altre piante; in questo caso, il carico viene costituito in base alla media delle due contazioni. Tale facoltà non compete al concessionario che, regolarmente invitato, non sia intervenuto all'operazione.

Le operazioni di seconda verifica si eseguono di regola nell'ordine di precedenza col quale furono chieste. E' però in facoltà del Direttore del Compartimento di modificare quest'ordine, in relazione alle condizioni di maturità delle diverse coltivazioni o per fondati motivi d'indole fiscale.

L'Amministrazione ha facoltà di adottare altri sistemi di costituzione dell'addebito delle foglie.

Art. 26.

Di mano in mano che la raccolta procede, le foglie o le piante devono essere trasportate nei locali designati per la cura e custodia, dove rimangono fino al concentramento nei magazzini dell'Amministrazione o nei magazzini generali.

Per sospetti di abusi, e previo invito al concessionario, il Direttore del Compartimento ha facoltà, prima che la raccolta sia ultimata, di far prelevare, sia al campo che nei locali di cura e custodia, i campioni di foglie che riterrà più opportuni, per meglio identificare i caratteri della partita all'atto del riscontro del carico.

Prima del tempo stabilito per il riscontro del carico, il concessionario non può rifiutarsi di trasportare il tabacco nei magazzini dell'Amministrazione o nei magazzini generali, se, per fondati sospetti di abusi, il Direttore stimasse opportuno di ritirare la partita e di tenerla in custodia nei magazzini stessi.

In questo caso, può il concessionario esigere che sia fatto il riscontro definitivo del carico all'atto dell'immissione della partita nei magazzini suddetti, nei quali egli avrà diritto di accedere per l'ulteriore trattamento del prodotto.

Art. 27.

Compiuta la raccolta in ciascun appezzamento, il coltivatore ha l'obbligo di procedere allo svellimento degli steli. In caso d'inadempienza gli viene prescritto un termine perentorio, trascorso il quale la Direzione compartimentale vi provvede d'ufficio a spese del concessionario, indipendentemente dall'applicazione della penalità di cui all'art. 111, lettera c), par. 4°.

Art. 28.

Fino al riscontro del carico il tabacco deve rimanere nei locali autorizzati, nè può farsi cambiamento, senza il preventivo permesso scritto della Direzione compartimentale.

Il coltivatore ha l'obbligo di tenere in evidenza, nei locali di cura e custodia, tutte le orecchiozze provenienti dal ripulimento degli steli, quando la cura sia fatta a pianta, nonchè gli altri frammenti di foglie comunque prodotti. Questo materiale, se riconosciuto inservibile, viene distrutto alla presenza del personale di vigilanza; se utilizzabile, viene pesato ed addebitato.

Art. 29.

Le mancanze di piante o di foglie, che si riscontrassero al campo o nei locali di cura e custodia, sono constatate mediante verbale amministrativo. Quando però venisse repertato in tutto od in parte il materiale sottratto, o con le mancanze concorressero circostanze gravi od elementi certi di frode, si eleva verbale per contrabbando.

Nel caso di mancanza di foglie all'apice della pianta, la quantità delle foglie mancanti viene calcolata sulla base della differenza tra la media delle foglie delle piante manomesse e quella delle piante regolari di eguale sviluppo della stessa coltivazione o di un'altra fra le più vicine, a scelta dell'incaricato della vigilanza.

Se trattisi di sottrazione di un'intera partita, il peso delle foglie è computato sulla media per ogni mille piante di una delle coltivazioni più vicine a quella della partita sottratta, a scelta della Direzione compartimentale.

Art. 30.

Compiuta l'essiccazione delle foglie, si procede al riscontro del carico nei magazzini dell'Amministrazione o nei magazzini generali, nei termini di tempo prestabiliti col Manifesto di cui all'art. 42 o determinati dalla Direzione compartimentale.

A tale scopo, le foglie devono essere riunite in fascicoli, in manocchi oppure in filze, rispettivamente di un numero identico di foglie.

I tabacchi vengono trasportati al magazzino designato, dietro invito dell'incaricato della vigilanza ed a cura e spese del concessionario.

Se le partite non sono trasportate nel giorno indicato, il concessionario non può trasportarvele che in seguito ad altro invito. In caso d'inadempimento anche a questo secondo invito, vi si provvede d'ufficio a spese e rischio del concessionario.

Il riscontro del carico si fa di regola a scandaglio, contando tutti indistintamente i fascicoli, i manocchi o le filze, e le foglie di quei fascicoli, di quei manocchi o di quelle filze che crederà di determinare chi dirige il servizio.

Nel caso di riscontro integrale, la spesa è a carico del concessionario, quando sia fatto a di lui richiesta, o sia

reso necessario da difetto di uniformità nei fascicoli, nei manocchi, o nelle filze.

Art. 31.

Il tabacco deve rimanere nel magazzino generale fino al compiuto allestimento e condizionamento in colli, salvo che non occorra effettuarne il trasporto in altro magazzino generale dello stesso concessionario. In tal caso, la Direzione compartimentale, semprechè riconosca la necessità del trasporto, può autorizzarlo con l'osservanza delle norme e cautele che volta per volta ritiene di dover prescrivere.

Art. 32.

Le operazioni che si compiono nei magazzini generali debbono aver luogo in un orario di servizio giornaliero da stabilirsi dalla Direzione compartimentale, tenuto conto delle consuetudini locali.

Gli operai addetti ai lavori sono soggetti a visita personale all'uscita.

Art. 33.

Qualora nei fascicoli, nei manocchi o nelle filze si rinvengano foglie mancanti di pezzi per sfrangiature o rotture, dimezzate od altrimenti mutilate, si determina il numero di tali foglie a scandaglio, con le norme stabilite dall'art. 30, e si accerta la deficienza di peso mediante confronto con altre foglie integre equivalenti per dimensioni e sostanza.

Per tali sfrangiature o mutilazioni, viene inflitta la penalità stabilita dall'art. 111, lettera *e*), a meno che non vi sia fondata presunzione di frode, nel qual caso si eleva verbale per contrabbando.

Il peso dei frammenti di foglia che si ritengono di legittima provenienza va a diminuzione delle deficienze, quando non si tratti di sfrangiature o mutilazioni fraudolenti.

Art. 34.

Nel confronto tra il numero delle foglie riscontrate come all'art. 30 e quello costituente l'addebito di ogni coltivazione, è tollerata una differenza in meno non eccedente l'uno per cento in dipendenza delle operazioni di allestimento, semprechè però il peso dei frammenti di foglia presentati dal coltivatore corrisponda approssimativamente a quello calcolato per le foglie mancanti, come all'art. 36.

A giudizio insindacabile del Direttore del Compartimento può ammettersi la compensazione delle deficienze riscontrate in una o più partite con le eventuali eccedenze di altre partite dello stesso concessionario, purchè le une e le altre siano presentate al riscontro nel medesimo giorno, appartengano alla stessa varietà e sia dimostrato lo scambio casuale fra le diverse partite.

Art. 35.

Nel computo di cui all'art. 30, non sono ammesse a discarico le foglie di germoglio e tutte le altre illecitamente introdotte nella partita, e ciò indipendentemente dall'applicazione della penalità di cui all'art. 111, lettera *g*) par. 2°.

Art. 36.

Il peso corrispondente alle foglie constatate mancanti al campo, nei locali di cura e custodia od al riscontro del carico, viene calcolato sulla base del peso medio di un certo numero di fascicoli, di manocchi o di filze presi a sorte dal Direttore del Compartimento, rispettivamente fra quelli più sviluppati della partita.

Art. 37.

In caso di grandine od altro infortunio, il concessionario deve immediatamente darne avviso all'incaricato della vigilanza, per le necessarie constatazioni e l'eventuale discarico.

Le foglie danneggiate sono per regola distrutte a spese del concessionario, salvo al Direttore del Compartimento di permettere la totale o parziale conservazione di esse, purchè ne sia possibile la costituzione del carico a numero, come pure di autorizzare anche la recisione delle piante, per promuovere una seconda vegetazione, sotto l'osservanza delle speciali norme, che egli prescriverà volta per volta.

Delle foglie danneggiate si preleva, col concorso del concessionario, un campione rappresentante, nei suoi rapporti numerici, il danno, facendone opportuna inserzione nella nota di licenza.

Le foglie comunque danneggiate e quelle di seconda vegetazione devono essere presentate al riscontro del carico, separatamente dalle altre.

Art. 38.

Qualora al campo, nei locali di cura e custodia o nei magazzini generali si verificassero furti, incendi od altri danni ai prodotti, il concessionario è tenuto a darne immediata denunzia all'incaricato della vigilanza per le opportune constatazioni, ed anche all'autorità giudiziaria, nei casi di furto e d'incendio.

Art. 39.

E' dato discarico al concessionario delle piante o delle foglie mancanti, soltanto:

1° nei casi di contrabbando, quando la materia formante oggetto del reato sia stata staggita ed identificata come corrispondente alla parte mancante dalla coltivazione, e ciò sempre limitatamente alla quantità repertata;

2° nei casi d'incendio, quando sia escluso doversi il sinistro a dolo o colpa del concessionario o di persone delle quali egli è tenuto a rispondere ai termini del successivo art. 40, e non sorgano fondati indizi di occultamento di foglie;

3° per i furti commessi mentre il tabacco trovasi ancora al campo, se risulti provato il furto, quantunque non se ne conoscano gli autori, purchè sia assolutamente escluso ogni indizio a carico delle persone adibite alla coltivazione;

4° per i furti commessi nei locali di cura e custodia, quando siano stati condannati gli autori del reato, salvo il caso in cui il furto sia imputabile a qualcuno dei componenti la famiglia colonica od a qualsiasi persona addetta al servizio della famiglia stessa, od ancorchè non condannati gli autori, risulti che il coltivatore nulla abbia trascurato per la sicurezza e la sorveglianza dei locali.

Il concessionario potrà ottenere il discarico nei casi segnati ai numeri 2, 3 e 4, solo quando abbia fatto la denunzia di cui all'art. 38 e quando la esistenza delle condizioni indicate ai numeri stessi risulti da decisione del magistrato.

Art. 40.

Il concessionario è obbligato, sia per sè, sia per qualunque altra persona adibita alle diverse operazioni previste dal presente regolamento, al pagamento di tutte le penalità convenzionali e dei risarcimenti comminati dal regolamento stesso, nonchè al rimborso delle spese anticipate per suo conto; e ciò indipendentemente dall'applicazione delle pene sancite dalla legge sulle privative per le contravvenzioni ed il contrabbando, le quali pene restano esclusivamente a carico delle persone riconosciute colpevoli di tali reati.

Art. 41.

In caso di morte o d'interdizione del concessionario, la concessione può essere continuata dagli eredi o dal curatore, che ne facciano regolare domanda alla Direzione compartimentale entro 20 giorni dall'invito ricevutone.

Gli eredi, il tutore od il curatore devono trovarsi nelle condizioni volute dal presente regolamento ed assumere tutti gli obblighi inerenti alla concessione.

Verificandosi passaggio di possesso sia di terreni che di magazzini generali, quando il nuovo possessore presenti domanda nel modo e nel termine di cui sopra, si trovi nelle condizioni volute dal presente regolamento ed assuma tutti gli obblighi inerenti alla concessione, è in facoltà dell'Amministrazione di autorizzare a di lui favore il rilascio della nuova licenza, ritirando comunque la licenza accordata al precedente possessore.

Quando il passaggio di possesso del terreno avvenga mentre il tabacco è ancora al campo e non si renda possibile il rilascio della nuova licenza, si procede alla distruzione della coltivazione.

TITOLO II.

COLTIVAZIONE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MANIFATTURE DELLO STATO.

CAPITOLO I.

Concessioni di Manifesto.

Art. 42.

Il Ministro per le Finanze stabilisce a periodi triennali la coltivazione ordinaria da effettuarsi per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato.

I Manifesti relativi a tale coltivazione vengono pubblicati entro il mese di settembre dell'ultimo anno del triennio precedente.

Tali Manifesti indicano:

a) le località nelle quali viene concessa la coltivazione e, per ciascuna di esse, le varietà da coltivare, il numero delle piante distintamente per varietà ed il quantitativo minimo di piante che può richiedersi per ogni coltivazione: il contingente delle piante da coltivare può essere indicato distintamente per provincia o per Comune;

b) i termini di tempo per le domande annuali, il trapiantamento, la raccolta e la consegna nei magazzini dell'Amministrazione;

c) il numero di piante costituente il limite minimo per le riduzioni eventuali da effettuarsi sulle richieste e che non può essere inferiore a 2000 piante, nè superiore a 15.000 per le varietà levantine e ad 8000 piante per le altre;

d) le distanze fra pianta e pianta;

e) il numero di foglie del quale si deve comporre ciascun fascicolo o ciascuna filza, per il riscontro del carico;

f) i magazzini di ricevimento;

g) la misura della tassa di vigilanza;

h) la quota da pagarsi dai concessionari al proprio delegato nella Commissione di perizia, giusta l'art. 62;

i) gli obblighi ed i patti che siano richiesti da speciali circostanze;

l) le classi nelle quali devono essere ripartiti i prodotti e le caratteristiche di questi, per ciascuna classe;

m) i prezzi unitari per varietà e per classe, nonchè quelli per i frammenti di foglia;

n) le norme speciali di coltura, di cura e di allestimento ritenute più adatte per ottenere prodotti confacenti agli usi delle Manifatture, e quelle relative alla produzione del seme.

Tenuto conto delle eventuali trasformazioni di coltivazioni ordinarie in concessioni speciali e delle esigenze industriali, il Ministro per le Finanze, anno per anno, introduce modificazioni al Manifesto per quanto riguarda le varietà da porre in coltura ed il numero delle piante da coltivare di cui alla lettera *a*).

Art. 43.

I termini di tempo per le sole operazioni colturali di cui alla lettera *b*) del precedente articolo possono essere prorogati dal Direttore del Compartimento, in relazione alle condizioni della stagione ed alle fasi della vegetazione o della cura dei tabacchi. Egli può anche modificare le norme stabilite per la cimatura delle piante.

Art. 44.

E' in facoltà dell' Amministrazione di autorizzare col Manifesto la conservazione, sotto l' osservanza di norme speciali, di prodotti danneggiati che non si potessero addebitare a numero, come all'art. 25.

Art. 45.

La misura della tassa di vigilanza di cui all'art. 42, lettera *g*), non può essere superiore a centesimi 75 per ogni ara di terreno autorizzata con la licenza di coltivazione.

Però, se per casi di forza maggiore, da riconoscersi dal Direttore del Compartimento, la coltivazione non abbia potuto aver luogo in tutto od in parte, la tassa viene proporzionata all'area effettivamente coltivata.

Art. 46.

La licenza di coltivazione che comprende il solo periodo colturale ed ha la durata di una campagna, è accordata esclusivamente ai proprietari od ai possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno da coltivare, purchè quest'ultima non scada prima del termine stabilito per la raccolta e risulti da atto debitamente registrato, e salvo i casi di simulazione previsti dall'art. 49.

La licenza può anche essere accordata collettivamente a più persone, ciascuna delle quali si trovi in una delle suindicate condizioni di possesso dei terreni dichiarati, risulti sia stata scelta quale capo della famiglia che conduce direttamente la coltivazione, ed assuma, solidariamente con tutte le altre — con espressa dichiarazione fatta nella domanda di coltura — gli obblighi e le responsabilità inerenti alla coltivazione.

I concessionari di licenze collettive sono per regola esonerati dal prestare la garanzia.

Art. 47.

La domanda, che può essere fatta anche con denunzia verbale all'Ufficio all'uopo delegato, può comprendere più di una coltivazione, da effettuarsi in un sol Comune od in tutti i Comuni autorizzati, e deve indicare, oltre quanto è previsto dall'art. 12, anche il numero delle piante che si vogliono coltivare e la varietà, fra quelle autorizzate, distintamente per unità colturale.

Il coltivatore deve essere il capo scelto dalla famiglia che conduce il fondo.

Art. 48.

L'Ufficio di cui all'articolo precedente rilascia ricevuta delle domande e, quando ne sia il caso, la Direzione compartimentale assegna un congruo termine per regolarizzarle o completarle.

Art. 49.

Sulla base delle domande ricevute, la Direzione compartimentale procede alla verifica dei terreni e dei locali designati, per accertarne le condizioni e l'idoneità, e per controllare l'esattezza delle altre indicazioni contenutevi.

Nei casi di contestazione sull'applicazione dell'art. 9, ultimi due comma, il richiedente può domandare una controverifica, che si esegue da un funzionario tecnico delegatovi dal Direttore del Compartimento, restando a carico del richiedente stesso la spesa relativa, se risultino insussistenti le ragioni del reclamo.

Nei casi di fondati sospetti di fittizie suddivisioni delle unità colturali, la Direzione compartimentale, d'ufficio o su ricorso di altri interessati, limita la concessione alle sole unità colturali ben individuate ed affidate rispettivamente a coltivatori aventi distinti e ben definiti interessi.

Quando la constatazione della simulata suddivisione risultante dalla domanda di coltivazione venga fatta dopo il rilascio della licenza, la Direzione notificherà apposita diffida all'interessato, agli effetti dell'esclusione di cui all'art. 9, lettera *i*).

Art. 50.

La Direzione compartimentale, sulla scorta delle risultanze della verifica e tenuti presenti i casi di esclusione, procede alla ripartizione del contingente di piante assegnato dal Manifesto.

Quando il totale delle piante richieste con le domande ammesse superi quello del contingente fissato per ciascuna provincia o Comune, la Direzione procede, per ogni unità colturale e separatamente per varietà, alla riduzione di tutte le coltivazioni di ciascuna provincia e Comune al limite minimo stabilito dal Manifesto.

Se così ridotte tutte le coltivazioni, si avesse ancora una esuberanza in confronto al contingente, viene portata un'ulteriore riduzione uniforme sui minimi stessi.

Se invece risulti una deficienza, la quantità di piante ancora disponibile sarà ripartita proporzionalmente alle quantità accertate per la parte eccedente il minimo.

Le eventuali esuberanze di piante di un Comune possono devolversi a favore di altri Comuni dello stesso Manifesto autorizzati alla medesima varietà.

Non partecipano a tale devoluzione quelle concessioni delle quali sia stata chiesta ed accordata, a norma dell'art. 83, la trasformazione in concessione speciale.

Art. 51.

La Direzione compartimentale, mediante pubblicazione di note, per otto giorni consecutivi, nell'albo dei rispettivi Comuni, dà comunicazione dell'esito delle domande.

I Sindaci dei detti Comuni devono, con la restituzione delle note alla Direzione, far risultare in esse l'avvenuta pubblicazione ed il relativo periodo di tempo.

Art. 52.

Contro i provvedimenti emessi dalla Direzione compartimentale in ordine al precedente articolo, qualsiasi richiedente — entro gli otto giorni successivi al periodo di pubblicazione delle note — può ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'articolo seguente, sia per il provvedimento concernente la sua domanda, come per quello riguardante altra domanda.

Art. 53.

In ciascuna delle provincie dove la coltivazione è concessa, istituita una Commissione composta del Prefetto che la presiede e di quattro commissari scelti annualmente, e non più tardi del mese di novembre, due dal Consiglio provinciale, anche fuori dei suoi componenti, e gli altri due dal Ministero delle Finanze, escluso il personale della Direzione compartimentale.

Uno dei delegati del Ministero disimpegna le funzioni di segretario.

Alle adunanze interviene il Direttore del Compartimento o chi per esso, con diritto di prendere parte alla discussione ma non alla votazione.

Art. 54.

La Commissione giudica sui ricorsi dei richiedenti entro i quindici giorni successivi al termine stabilito per la presentazione dei ricorsi stessi.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale, ed entro otto giorni dalla relativa notificazione, tanto la Direzione compartimentale quanto gl'interessati possono ricorrere al Ministero delle Finanze le cui deliberazioni sono definitive.

Art. 55.

La Direzione compartimentale rettifica, in conformità delle deliberazioni suaccennate, la ripartizione del contingente delle piante ed emette le licenze di coltivazione, accertandosi prima che siasi prestata la garanzia richiesta e che nel frattempo non siansi verificati motivi d'esclusione.

Art. 56.

Per la consegna nei magazzini dell'Amministrazione, le foglie, quando si trovino sufficientemente prosciugate, devono essere cernite ed affascicolate, per modo che ogni fascicolo risulti composto di foglie uniformi per sviluppo, sostanza, colore ed integrità, salvo che l'Amministrazione, per qualche varietà, non abbia col Manifesto disposto la consegna in filze.

Art. 57.

L'Amministrazione predispone, per varietà e per classi, i tipi normali di foglie, che debbono servire di base alla classificazione dei prodotti.

Le classi sono quattro, di cui tre per le foglie di buona qualità, e la quarta, per la quale non si costituisce il tipo, per tutte le foglie difettose, ma che possono trovare utile impiego nelle lavorazioni nazionali.

Art. 58.

Per ciascuna campagna, è nominata una Commissione di perizia, la quale procede, nei magazzini di ricevimento, alla classificazione dei prodotti ed all'assegnazione delle tare.

Essa è costituita:

a) di un membro che la presiede, nominato, almeno un mese prima del termine stabilito per l'apertura del magazzino di ricevimento, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel territorio ove esiste il magazzino di consegna, e che abbia riconosciuta competenza in materia, sia preferibilmente laureato in scienze agrarie e non risulti interessato direttamente nelle coltivazioni autorizzate con Manifesto;

b) di un funzionario delegato dal Ministero delle Finanze;

c) di un delegato dei concessionari, distintamente per ciascuno dei Comuni autorizzati alla coltivazione;

d) di un segretario, senza diritto a voto, scelto dal Ministero delle Finanze.

Ogni membro della Commissione deve avere un supplente, che entra in funzioni solo nell'assenza del membro effettivo.

Il concessionario ha facoltà di rinunziare al delegato di cui alla lettera c); in questo caso farà parte della Commissione il concessionario stesso ovvero persona da lui designata, che notoriamente faccia parte della sua amministrazione.

La rinunzia, con la eventuale designazione di cui sopra, deve pervenire alla Direzione compartimentale almeno un mese prima dell'apertura del magazzino di ricevimento.

Art. 59.

Per la nomina del delegato dei concessionari il Sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente Pretore mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 60.

Nelle Agenzie dove esistono più magazzini di ricevimento o più sale di perizia, sono costituite tante Commissioni, quante sono le sale di perizia, ma in qualunque caso non vi può essere più di un delegato dei concessionari per ciascun Comune, potendosi utilizzare anche l'opera del suo supplente, quando occorra di periziare contemporaneamente in due sale di perizia i prodotti di uno stesso Comune.

Art. 61.

La Commissione di perizia è convocata dal Direttore del Compartimento.

Essa decide a maggioranza di voti, e le sue deliberazioni sono valide anche se tutti e tre i membri intervenuti siano supplenti.

L'assenza non giustificata o l'abbandono delle perizie da parte di qualche membro della Commissione costituisce motivo di decadenza dall'incarico ricevuto; in questo caso, si provvede alla nuova nomina del Presidente o del suo supplente nei modi indicati all'art. 58, mentre per il delegato dei concessionari o per il suo supplente, la nomina è fatta dal competente Pretore mandamentale, senza che occorra la convocazione dei concessionari.

In caso di simultaneo impedimento, per giustificati motivi, del Presidente o del suo supplente, si provvede dal Presidente del Tribunale alla nomina di uno speciale delegato a presiedere la Commissione fino al ritorno in carica di uno dei due assenti.

Se uguale impedimento si verifichi per il delegato dei concessionari e per il suo supplente, il Presidente della Commissione provvede seduta stante alla nomina di uno speciale delegato, che farà parte della Commissione stessa fino al ritorno in carica di uno dei due assenti.

Quando il concessionario abbia rinunziato al delegato di cui all'art. 58 lettera c), s'intende che l'invito fatto al coltivatore per la consegna della sua partita vale anche come invito al concessionario od alla persona da lui designata per la perizia della partita medesima.

Qualora all'adunanza della Commissione non intervenga il concessionario o la persona da lui designata, od ancorchè presente non intenda far parte della Commissione, il Presidente di questa provvede seduta stante alla sostituzione.

Art. 62.

Al Presidente della Commissione di perizia compete una indennità che è a totale carico dell'Amministrazione.

Al delegato dei concessionari compete, per le partite da lui periziate, uguale indennità, che è però a totale carico dei concessionari.

A tale effetto, col Manifesto di coltivazione viene stabilita la quota da pagarsi dai concessionari per ogni quintale lordo di tabacco consegnato e da trattenersi sull'importo delle partite.

Il concessionario che intenda valersi della facoltà di esportare la propria partita ai sensi dell'art. 67 è tenuto al pagamento della quota stessa, che deve essere eseguito direttamente al delegato dei concessionari prima della chiusura del magazzino di ricevimento.

Art. 63.

I fascicoli o le filze di ogni partita devono essere presentati al magazzino di ricevimento in cumuli distinti, a seconda delle classi stabilite dal Manifesto.

Il Direttore del Compartimento può respingere, per un ulteriore prosciugamento nei locali di cura e custodia, le partite presentate soverchiamente umide.

Hanno diritto di assistere alle operazioni di ricevimento di cui all'articolo seguente soltanto il concessionario per le proprie partite od il suo rappresentante ed il coltivatore od un membro della sua famiglia da esso autorizzato, quando egli non vi possa intervenire.

Sono ammesse succinte delucidazioni prima che abbiano principio le operazioni di perizia; ma nè il Direttore, nè alcuna delle persone interessate nella partita possono interloquire durante la perizia.

Art. 64.

Il ricevimento dei tabacchi comprende le seguenti operazioni:

a) il riscontro del carico e gli accertamenti di cui agli articoli 30, 33 e 35;

b) l'applicazione delle tare e la perizia in base ai tipi ed alle caratteristiche fissate dal Manifesto;

c) la pesatura;

d) la liquidazione delle somme da pagarsi al concessionario, dedotta la tassa di vigilanza e quant'altro risulti a carico del medesimo.

Art. 65.

La perizia si esegue di regola determinando su ciascuno dei cumuli presentati la proporzionale percentuale di peso per le assegnazioni definitive alle varie classi.

Può però essere effettuata anche con determinazione del prezzo medio di ciascuna partita, fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti articoli 56 e 63.

All'applicazione delle tare si procede con determinazione della percentuale di materia estranea al tabacco e di umidità eccedente quella normale.

Per umidità normale s'intende:

a) per i tabacchi levantini, e per quelli di tipo bright, un'umidità che non superi il 18 per cento per le classi 1ª e 2ª, ed il 15 per cento per le altre classi;

b) per tutti gli altri tabacchi, quella che non superi il 22 per cento per le classi 1ª e 2ª, ed il 18 per cento per le altre classi.

Art. 66.

Se a giudizio della Commissione, la partita non fosse presentata regolarmente divisa nei cumuli prescritti, si procede, prima della perizia, alla separazione dei fascicoli o delle filze nelle classi stabilite, con l'opera del personale di magazzino, ma a spese del concessionario.

Alla medesima cernita d'ufficio si addiviene quando i fascicoli siano costituiti di foglie non uniformi, semprechè il numero delle foglie diverse da quelle cui il fascicolo appartiene superi la misura del 20 per cento, oppure si tratti di foglie di tabacco « fuori classe », ossia inservibili, in misura superiore al 5 per cento.

Le accennate tolleranze possono, per i tabacchi che si consegnano in filze, essere estese al 50 per cento nel primo caso ed al 20 per cento nel secondo.

Del peso delle foglie inservibili frammiste nei fascicoli o nelle filze non si tiene conto nella liquidazione del prezzo.

Art. 67.

Ultimata la perizia, quando il Direttore del Compartimento od il concessionario o chi per esso reclami sull'applicazione delle tare, il Presidente della Commissione fa eseguire immediatamente opportuni scandagli sul materiale da esso prelevato sulla partita, e, per quel che riguarda l'umidità, dispone l'esecuzione di saggi alla stufa Gay-Lussac, con foglie la cui umidità rappresenti quella media della partita.

Su tale base, viene applicata la tara definitiva, in cui la deduzione percentuale per umidità eccedente quella normale sia in relazione all'umidità assoluta riscontrata ed a quella normale ammessa.

La tabella allegata al presente regolamento esemplifica il modo di calcolare la tara per umidità.

Contro il risultato della classificazione dei prodotti fatta dalla Commissione, il Direttore può ricorrere al Ministero delle Finanze che decide inappellabilmente.

Il concessionario od in sua assenza chi legalmente lo rappresenta nella consegna delle partite, può esercitare uguale facoltà, a meno che non domandi di esportare la partita. Egli può richiedere tale esportazione anche quando ricorra il Direttore.

Art. 68.

Nel caso di ricorso, la Commissione preleva i campioni su ciascuno dei cumuli costituenti la partita, per l'invio, con le debite identificazioni e cautele, al Ministero delle Finanze.

Avvenuto tale prelevamento, e quando non sia stata presentata domanda di esportazione, la partita viene senz'altro introdotta nei magazzini dell'Agenzia.

Le partite da esportarsi vengono invece provvisoriamente depositate, a totale rischio del concessionario, in locale dell'Agenzia chiuso con differenti serrature, le cui chiavi sono tenute una dal Presidente della Commissione e l'altra dal Direttore del Compartimento.

La durata di tale deposito non può superare giorni quindici a cominciare dal giorno successivo a quello della perizia.

Entro questo periodo il concessionario deve procedere, a sua cura e spese, al trasporto delle partite in apposito magazzino generale, sotto l'osservanza delle prescrizioni regolamentari.

Ove ciò non avvenga, le partite stesse sono senz'altro introdotte nei magazzini dell'Agenzia e liquidate ai prezzi fissati dal Ministero delle Finanze o dalla Commissione di perizia, secondo che siavi stato o meno ricorso da parte del Direttore.

Art. 69.

La polizia della sala di perizia è affidata al Direttore del Compartimento che potrà anche allontanare coloro che infrangano le disposizioni del regolamento.

Art. 70.

Il concessionario ed il coltivatore possono assistere alle sedute nelle quali ha luogo la controperizia della loro partita, per quelle osservazioni che ritenessero opportune; possono anche presentare per iscritto tali osservazioni.

A tale scopo il concessionario è invitato in tempo utile.

Art. 71.

Per le foglie consegnate in eccedenza all'addebito, e quando non si tratti di accertamento straordinario o di ritiro preventivo per sospetto di abusi, al concessionario viene liquidato, per la quantità di foglie non superiore al 2 per cento di quella addebitata, un premio equivalente alla metà della penalità di cui all'art. 111, lettera e).

Il peso corrispondente all'anzidetta quantità viene calcolato sulla base del peso complessivo della partita e del relativo numero di foglie accettate.

Art. 72.

Nel caso di ritiro preventivo di cui all'art. 26, e quando, a giudizio del Direttore del Compartimento, le foglie si trovino convenientemente prosciugate, alla perizia e liquidazione del tabacco così ritirato si procede all'epoca fissata per il ricevimento.

Il ritiro dei tabacchi prima o durante la cura delle foglie può essere eseguito anche a scopo di esperimento, previ accordi col concessionario riguardo alle modalità della perizia.

Art. 73.

Per esclusiva destinazione alla coltura e cura del prodotto è in facoltà dell'Amministrazione di anticipare il pagamento di parte del presuntivo valore del prodotto di ciascuna partita di tabacco, prima che ne sia effettuata la consegna in magazzino.

Art. 74.

Il pagamento di cui al precedente articolo può essere consentito nel limite massimo della metà del valore, presunto al netto, di ogni partita di tabacco per le coltivazioni che risultino assicurate contro i danni della grandine.

Si fa luogo all'anticipazione solo dietro esibizione della polizza di assicurazione contenente annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione per il pagamento dell'indennità.

L'assicurazione deve riguardare il solo tabacco, esclusa cioè ogni altra derrata, e deve essere fatta con la clausola del risarcimento integrale del danno in caso di sinistro e per un valore non inferiore, a giudizio della Direzione compartimentale, a quello presunto del tabacco assicurato.

Le polizze vengono trattenute e conservate in atti presso la Direzione. Se trattisi di polizze poliennali con pagamento

rateale, queste vengono pure trattenute dalla Direzione, che cura di ritirare anno per anno dai concessionari le ricevute degli eseguiti pagamenti dei premi, senza di che non si fa luogo alla corresponsione delle anticipazioni. Le variazioni che occorresse di apportare all'assicurazione in corso devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione.

Art. 75.

La richiesta dell'anticipazione deve essere fatta con la domanda di coltivazione, offrendo fidejussione riconosciuta valida sotto ogni rapporto, a solo giudizio del Direttore del Compartimento, e con espressa dichiarazione che il prezzo del tabacco al netto di ogni altra trattenuta s'intende ceduto all'Amministrazione sino alla concorrenza della somma pagata, restando esplicitamente autorizzata l'Amministrazione a trattenerla per via di compensazione, senza che occorra alcuna misura giudiziaria.

Art. 76.

L'anticipazione viene pagata in due rate uguali, la prima dopo l'addebito delle piante e la seconda dopo l'addebito delle foglie. L'anticipazione stessa non ha luogo quando a carico del concessionario o del coltivatore venga accertata una infrazione al presente regolamento od alla legge sulle privative.

Art. 77.

Le anticipazioni possono essere fatte ai singoli concessionari o collettivamente ad un gruppo di più concessionari, nel qual caso può, a giudizio del Direttore del Compartimento, ritenersi come valida garanzia la fidejussione solidale dei consorziati.

Art. 78.

Le anticipazioni possono pure essere concesse a mezzo di un Istituto agricolo cooperativo, che deve in ogni caso e per ogni evento rispondere verso l'Amministrazione del rimborso delle somme anticipate, riconoscendosi come primo e diretto debitore per l'integrale ammontare delle somme pagate a mezzo dell'Istituto stesso.

Art. 79.

Quando le anticipazioni siano concesse con le modalità di cui all'articolo precedente, l'Istituto deve presentare pure una speciale fidejussione dei propri componenti nel numero e nelle persone accettate dal Direttore del Compartimento, restando stabilito che a carico del concessionario non può essere imposto dall'Istituto stesso, per il concesso pagamento, che solo l'onere non superiore all'1,50 per cento annuo, quale compenso e rimborso di spese di amministrazione per l'opera sua inerente all'accennata concessione.

Art. 80.

Le somme pagate e l'onere di cui all'articolo precedente vengono trattenuti sul prezzo del tabacco, liquidato al netto di ogni altra trattenuta ai sensi ed agli effetti del presente regolamento, ferma restando la garanzia di cui agli articoli 77 e 78.

Art. 81.

Quando, ultimata la consegna del tabacco per ogni singola partita, il relativo debito per il prezzo del tabacco in antecedenza pagato non resti soddisfatto, qualunque ne sia la causale, il rimborso della somma a debito deve effettuarsi entro 30 giorni dalla data della relativa notificazione fatta al concessionario dalla Direzione compartimentale. Decorrono a favore dell'Amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della consegna del tabacco, gl'interessi nella misura del cinque per cento.

CAPITOLO II.

Concessioni speciali.

Art. 82.

Nei territori nei quali, per ripetute prove fatte, l'Amministrazione ha la sicurezza di potere ottenere buoni prodotti da fumo, può essere accordata la coltura del tabacco per le Manifatture dello Stato con concessioni speciali, comprendenti il periodo colturale e quello industriale e della durata normale di sette a nove anni, autorizzate durante tale periodo da una licenza iniziale, la cui scadenza coincida con quella del periodo triennale del Manifesto di cui all'art. 42, e da due successive licenze triennali.

Tali concessioni speciali sono subordinate alle condizioni seguenti:

a) il richiedente, per quanto riguarda i terreni da porsi a coltura, deve trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 46 comma 1°: nel caso di locazione, questa deve risultare da atto debitamente registrato ed avere scadenza non anteriore al termine che, caso per caso, sarà stabilito dalla Direzione compartimentale per l'ultimazione della raccolta relativa all'ultimo anno della licenza; per quanto riguarda il magazzino generale, deve esserne proprietario o possessore a titolo di usufrutto o di locazione: quest'ultima deve risultare da atto debitamente registrato ed avere scadenza non anteriore al 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della licenza. E' ammesso però il rilascio della licenza anche prima che si verifichi la condizione relativa alla proprietà od al possesso del magazzino generale, purchè il richiedente si obblighi, con la domanda definitiva di cui all'art. 85, di ottemperarvi entro il 31 luglio del primo anno del periodo compreso nella licenza.

La concessione speciale può anche essere accordata collettivamente a più persone, alcune delle quali abbiano la proprietà od il possesso dei terreni e le altre abbiano la proprietà od il possesso del magazzino generale, purchè ciascuna di esse assuma, solidariamente con tutte le altre — con espressa dichiarazione fatta nella domanda definitiva — gli obblighi e le responsabilità inerenti alla concessione;

b) la superficie minima, per ciascuna concessione, non deve essere inferiore ad ettari 10, distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non si renda difficile o troppo onerosa la vigilanza;

c) la superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are quindici per le varietà levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are venticinque per le altre varietà;

d) i locali di cura e custodia devono essere esibiti nei modi e termini prescritti; inoltre al magazzino generale devono essere annessi gli ambienti ad uso di abitazione e di ufficio degli agenti di sorveglianza e da determinarsi con la domanda di cui all'art. 85. Di regola il prodotto di una concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma vi possono essere più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 10 ettari di superficie coltivata;

e) il richiedente deve assumersi l'obbligo di consegnare all'Amministrazione il prodotto allestito in colli.

Art. 83.

Nelle circoscrizioni dei territori autorizzati alla coltura di Manifesto, i concessionari di coltivazione ordinaria possono richiedere ed ottenere di trasformare in concessione

speciale il quantitativo di piante che verrà ad essi assegnato con la ripartizione del contingente, purchè, quando trattasi di concessione comprendente i due periodi, colturale ed industriale, risulti per ciascun richiedente una superficie non inferiore ai 5 ettari.

Le relative domande debbono pervenire alla competente Direzione compartimentale non oltre il 31 dicembre di ciascun anno per le trasformazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

Se per ciascun richiedente risulti una superficie inferiore a quella minima di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la concessione speciale viene limitata alla scadenza della licenza iniziale, dopo la quale non si concede la rinnovazione, se il predetto minimo non venga raggiunto.

Art. 84.

La domanda preliminare di concessione deve pervenire al Ministero delle Finanze non oltre il 30 settembre dell'anno che precede quello di coltivazione.

L'Amministrazione, previe le opportune verifiche, notifica al richiedente, entro il 30 novembre successivo, l'esito della domanda; in caso di accoglimento il richiedente medesimo deve, entro un mese dalla ricevuta comunicazione, presentare alla competente Direzione compartimentale la domanda definitiva di cui all'art. 85.

Art. 85.

La domanda definitiva di concessione speciale, oltre quanto è richiesto dall'art. 12, deve contenere, sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Direzione compartimentale:

a) la delimitazione del territorio in cui può svolgersi la coltivazione durante l'intero periodo della concessione;

b) la superficie massima che potrà coltivarsi durante l'intero periodo della concessione, e, separatamente per unità colturale, quella che sarà coltivata nella prima delle campagne comprese nella domanda, nonchè il rispettivo numero di piante;

c) la varietà del tabacco;

d) le norme ed i termini riguardanti le principali operazioni di coltura, cura ed allestimento, nonchè quelle altre prescrizioni che l'Amministrazione riterrà opportuno di stabilire;

e) l'indicazione dei tipi di classificazione del prodotto e le caratteristiche relative;

f) i prezzi unitari di acquisto per varietà e classe, determinati dall'Amministrazione;

g) le norme per la perizia e per la liquidazione del prezzo del tabacco;

h) l'obbligo del richiedente di provvedere a propria cura e spese al trasporto del tabacco ed alla messa in vagone alla stazione ferroviaria più vicina al magazzino generale;

i) la tassa di vigilanza da corrispondere all'amministrazione nella misura che da questa viene volta per volta stabilita.

Ricevuta la domanda definitiva, la Direzione procede alle opportune verifiche dei terreni e dei locali designati per accertarne l'idoneità e per controllare la esattezza delle altre indicazioni contenutevi; se del caso, restituisce la domanda stessa al richiedente per le opportune rettifiche, dopo di che emette la licenza.

Se risultino non veridiche le dichiarazioni contenute nella domanda definitiva circa la condizione di proprietà o di possesso stabilita dall'art. 82, lettera *a*), la concessione viene limitata a quella parte di terreni e di magazzini generali per la quale la condizione stessa rimanga ottemperata.

Quando la constatazione della simulazione risultante dalla domanda di concessione venga fatta dopo il rilascio della licenza, la Direzione notificherà apposita diffida all'interessato, agli effetti della esclusione di cui all'art. 9, lettera *i*).

Art. 86.

Quando la concessione speciale voglia esercitarsi da due distinti concessionari, di cui uno per il periodo colturale e l'altro per il periodo industriale, la concessione stessa viene a suddividersi in due concessioni, una colturale e l'altra industriale. A queste due concessioni sono applicabili le disposizioni degli articoli 82, 83, 84 e 85 per la parte che riguarda rispettivamente il periodo colturale e quello industriale; la tassa di vigilanza di cui all'articolo precedente viene ripartita in due quote corrispondenti ai detti due periodi.

Le due domande definitive devono essere firmate da entrambi i richiedenti.

Per una stessa concessione industriale sono ammesse più concessioni colturali, purchè l'insieme di queste comprenda una superficie non inferiore ai 10 ettari.

In qualunque anno del periodo della concessione industriale può farsi luogo a concessioni colturali di durata minore di quella normale di sette a nove anni ed autorizzate con licenze la cui scadenza non potrà mai oltrepassare quella delle licenze di cui all'art. 82.

In ogni caso rimangono invariate la delimitazione del territorio e la superficie massima di cui all'art. 85, lettere *a*) e *b*).

Se il periodo colturale termini con la raccolta, il richiedente di licenza industriale deve con la domanda dichiarare di obbligarsi al pagamento di tutte le penalità convenzionali e risarcimenti dipendenti da irregolarità che si constatassero all'atto del riscontro del carico. In ogni caso la tassa di vigilanza, come pure tutte le penalità, risarcimenti ed altre somme, dovute, sia per il periodo colturale che per quello industriale, all'Amministrazione vengono da questa trattenute sull'importo del tabacco.

Il concessionario di licenza industriale ha diritto di rivalsa verso il concessionario di licenza colturale per tutte le somme da questo dovute per i titoli anzidetti.

Art. 87.

In ciascuna delle campagne successive alla prima del periodo compreso nella domanda di cui all'art. 85, ed almeno 15 giorni avanti l'inizio della formazione dei semenzai, il concessionario ha l'obbligo di denunciare per iscritto alla Direzione compartimentale tutti gli elementi atti a determinare l'estensione e le modalità di esercizio della concessione, giusta quanto è stabilito dall'art. 12, nonchè la superficie ed il numero delle piante da coltivare in ogni unità colturale.

La Direzione procede alle opportune verifiche e, ove non abbia a fare eccezioni, provvede alle occorrenti annotazioni nella licenza.

Nel caso previsto dall'art. 86, la denuncia di cui sopra deve essere presentata tanto dal concessionario di licenza colturale quanto dal concessionario di licenza industriale, ognuno per la parte che lo riguarda: le due denuncie debbono essere firmate da entrambi i concessionari.

Art. 88.

Dopo compiuto il riscontro del carico di cui all'art. 30, si procede alla pesatura del prodotto, e del peso risultante si addebita il concessionario.

Per le foglie consegnate in eccedenza sull'addebito costituito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71.

Di mano in mano che si procede al condizionamento in colli, questi vengono pesati e contrassegnati con numero e marca, alla presenza di un agente dell'Amministrazione, il quale ne inscrive i risultati in apposito registro.

Art. 89.

Dopo trascorsi 5 mesi dal condizionamento in colli di tutto il prodotto, e per regola non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione, l'Amministrazione provvede alla perizia, su campioni del prodotto, da estrarsi da ciascun collo, in non meno di tre punti.

La perizia si esegue da una Commissione costituita di funzionari dell'Amministrazione e nominata dal Ministro per le Finanze.

I campioni estratti, identificati da apposito cartellino firmato dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, vengono, a cura e spese di quest'ultimo, inviati alla suddetta Commissione.

Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, la perizia può anche essere fatta dalla Commissione sull'intero prodotto e, in questo caso, anche sopraluogo, sia nei magazzini generali che nei magazzini dell'Amministrazione.

Alla seduta della Commissione ha diritto di assistere il concessionario. Dal relativo verbale deve risultare se egli accetta il giudizio della Commissione; comunque, qualora tale accettazione non avvenga entro un mese dalla data della perizia, l'Amministrazione considererà il prodotto come destinato all'esportazione, applicando le norme di cui all'art. 91.

Art. 90.

L'Amministrazione ordina la spedizione del prodotto alla quale si procede previo il definitivo riscontro dei colli, per constatarne l'integrità, il numero ed il peso, e per accertare che non si siano verificati abusi di sorta.

Indi si addiviene alla liquidazione del prezzo, sul quale devono essere trattenute tutte le somme di cui all'art. 86.

Sui pesi risultanti all'atto del riscontro del carico e del condizionamento in colli è tollerata, a titolo di calo, una diminuzione rispettivamente:

a) fino al 6 per cento, dalla pesatura eseguita al riscontro del carico a quella dei colli;

b) fino al 4 per cento, da quest'ultima pesatura a quella effettuata al momento della spedizione.

Qualora il calo ecceda gli accennati limiti di tolleranza, l'Amministrazione ha facoltà d'indagarne le cause, per i provvedimenti che reputerà opportuni, non esclusa la denunzia per contrabbando.

Art. 91.

Prima che si effettui la perizia di cui all'art. 89, l'Amministrazione può, dietro analoga domanda, permettere l'esportazione dell'intero prodotto della concessione o di parte di esso, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 106.

Qualora poi il concessionario non accettasse la perizia fatta dalla Commissione, potrà esportare, entro il periodo di un anno, la totalità del prodotto della concessione. Se l'esportazione non venisse effettuata, potrà l'Amministrazione, dopo tale periodo, far procedere ad un nuovo campionamento ed alla relativa perizia, ed ove il concessionario non accettasse neanche i risultati di questa, dovrà esportare il suo prodotto entro il termine di un anno, trascorso il quale si procederà alla distruzione del tabacco, a meno che egli non preferisca effettuarne il concentramento in un magazzino di deposito per l'esportazione di cui all'art. 108.

Il prodotto destinato all'esportazione deve essere depositato in separato locale del magazzino generale, con le cautele che stabilirà la Direzione compartimentale allo scopo di prevenire qualsiasi abuso.

Resta in facoltà della Direzione stessa di richiedere — ove lo ritenga necessario — che il prodotto venga depositato in apposito magazzino generale sotto l'osservanza delle norme regolamentari.

Sino a quando il concessionario non abbia ottemperato alle prescrizioni stabilite ai due comma precedenti, rimane sospesa la perizia del prodotto dei raccolti successivi della sua concessione.

In caso di effettuata esportazione, si fa luogo all'abbuono sull'ammontare della tassa di vigilanza da pagarsi dal concessionario, in relazione al quantitativo del tabacco esportato.

Art. 92.

Quando il tabacco sia stato concentrato nel magazzino generale e risulti assicurato contro gl'incendi, può essere accordata al concessionario, in una sola volta, l'anticipazione sul prezzo del prodotto sino ai due terzi del valore che presumibilmente risulterà all'atto della perizia, calcolato al netto della tassa di vigilanza, di eventuali penalità convenzionali e risarcimenti applicati ai sensi del presente regolamento.

Nessuna anticipazione può essere fatta, se non dietro esibizione della polizza di assicurazione contenente annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione, per il pagamento dell'indennità. Per tale polizza valgono le disposizioni di cui all'art. 74, comma 3° e 4°.

Quando l'intero prodotto non venga, per qualsiasi causa — salvo quanto è previsto al comma 6° del presente articolo — consegnato all'Amministrazione, come pure nel caso che, in seguito ad incendio, sorgano contestazioni con la Società assicuratrice, il concessionario si obbliga di rimborsare all'Amministrazione l'ammontare dell'anticipazione ricevuta.

Ove poi, per qualunque causa, anche di forza maggiore, il valore del prodotto consegnato non raggiungesse l'ammontare delle anticipazioni fatte, il concessionario si obbliga di rimborsare la differenza.

Il rimborso sia totale che parziale deve effettuarsi entro 30 giorni dalla data della relativa notificazione fatta al concessionario dalla Direzione compartimentale.

Quando, ai termini dell'art. 91, venga autorizzata l'esportazione di tutto il prodotto o di parte di esso, il concessionario, prima di far luogo all'esportazione medesima, deve rimborsare all'Amministrazione tutta l'anticipazione ricevuta o parte di essa, secondo i casi. La determinazione del rimborso, nel caso di esportazione parziale, viene fatta dalla Direzione compartimentale sulla base della quantità e qualità del tabacco pel quale è stata chiesta e concessa l'esportazione.

Ove la perizia del restante prodotto da consegnarsi alla Amministrazione avvenga prima della esportazione anzidetta, l'ammontare dell'anticipazione, anche per la parte di prodotto da esportare, viene trattenuto sull'importo del tabacco acquistato dall'Amministrazione.

Art. 93.

Sulle somme ricevute a titolo di anticipazione, giusta l'articolo 92, il concessionario è tenuto a pagare gl'interessi nella misura del 5 per cento per il periodo che va dalla data dell'ordine di pagamento dell'anticipazione sino al giorno in cui si compiono cinque mesi da quello della ultimazione

del condizionamento in colli, intendendosi però che il termine di detto periodo non potrà mai essere anteriore al primo del mese di settembre di cui all'art. 89, salvo i casi di esportazione totale o parziale, nei quali si applicano rispettivamente le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma del presente articolo.

Il pagamento degli interessi ha luogo anche nei casi di ritardo nei rimborsi di cui al citato art. 92, pel periodo costituente il ritardo stesso.

Quando, per cause indipendenti dalla volontà del concessionario, la perizia abbia luogo dopo trascorsi sei mesi dalla ultimazione del condizionamento in colli, l'Amministrazione è tenuta a pagare al concessionario — per il periodo che va dal primo giorno del settimo mese, ma non mai anteriormente al primo del mese di settembre di cui all'art. 89, sino a quello della perizia — gl'interessi nella misura del cinque per cento sulla differenza fra il prezzo netto liquidato pel prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrispondente al prodotto stesso.

In caso di esportazione totale ai sensi dell'art. 91, il concessionario è tenuto a pagare gl'interessi nella misura di cui sopra dalla data dell'ordine di pagamento dell'anticipazione sino a quella del relativo rimborso.

Se si tratti di esportazione parziale, giusta l'art. 91, e questa avvenga prima della perizia di cui all'art. 89, sulla quota di anticipazione corrispondente al prodotto da esportare, il concessionario deve pagare gl'interessi, nella misura predetta, dalla data dell'ordine di pagamento dell'anticipazione sino a quello del rimborso della quota stessa; quando invece l'esportazione parziale avvenga dopo la perizia, fermo il disposto dell'art. 92 ultimo comma, il concessionario deve pagare sull'intera anticipazione ricevuta gl'interessi calcolati come al primo comma del presente articolo ed inoltre, sulla somma di cui rimanga eventualmente debitore, gl'interessi per il periodo di ritardo nel relativo rimborso.

Art. 94.

Il concessionario che incorra in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 9, decade dalla concessione.

Questa può essere ritirata dall'Amministrazione anche prima della scadenza della licenza, ove il concessionario manchi ad uno qualunque degli obblighi e patti stabiliti e convenuti con la domanda di cui all'art. 85, come pure nel caso che la superficie coltivata superi quella autorizzata annualmente in ordine agli articoli 85 e 87.

Art. 95.

La rinnovazione delle licenze è fatta in seguito a domanda del concessionario alle stesse condizioni stabilite con la prima licenza, salvo le modificazioni che l'Amministrazione, con suo giudizio discrezionale, creda di apportare alle tariffe dei prezzi di acquisto, tenute presenti le eventuali variazioni che, nel triennio scaduto, si fossero verificate negli elementi presi per base nella determinazione dei prezzi di cui all'art. 85, lettera *f*).

Al termine della concessione, resta in facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla.

Art. 96.

Nei territori per i quali non si abbiano elementi sufficienti per giudicare dell'idoneità dei terreni alla produzione di buoni tabacchi da fumo, l'Amministrazione può, ove lo creda, prestare il proprio concorso alle coltivazioni che i privati intendessero fare a titolo di esperimento, semprechè si verifichino le condizioni di cui all'art. 82 lettera *a*).

A tale effetto:

a) stabilisce la varietà da coltivare in ciascun esperimento, obbligandosi alla somministrazione gratuita del seme;

b) applica la tassa di vigilanza nella misura e nei modi determinati per le concessioni di Manifesto, in ordine all'art. 45;

c) consente l'assistenza tecnica nei principali periodi di coltura, cura e manipolazione;

d) si obbliga di acquistare il prodotto ottenuto al prezzo da fissarsi dalla Commissione di cui all'art. 89.

Il concessionario rinunzia ad ogni azione per pretesi danni che egli eventualmente attribuisca ad imperizia o negligenza dei funzionari dello Stato.

Il numero di tali coltivazioni non può annualmente essere superiore a tre, complessivamente, per zone che, a giudizio dell'Amministrazione, presentassero analogia di condizioni agricole, geognostiche e meteoriche.

Art. 97.

La superficie da coltivarsi per ciascun esperimento non deve essere inferiore ad un ettaro, nè eccedere gli ettari 3 e per ciascuna coltivazione non deve essere inferiore a quella stabilita dall'art. 82 lettera *c*).

Ove l'area complessiva ammessa per la coltivazione sia ripartita in più appezzamenti non contigui, la distanza fra i punti estremi degli appezzamenti più lontani non può superare i 4 chilometri.

Art. 98.

La domanda preliminare di concessione deve pervenire al Ministero delle Finanze non oltre il 30 settembre dell'anno che precede quello di coltivazione.

L'Amministrazione dispone le opportune verifiche per accertare se il terreno esibito sia, sotto tutti gli aspetti, idoneo all'esperimento, se si riscontrino condizioni favorevoli per l'estensione successiva della coltura, giusta l'art. 82, e se infine i locali offerti per la cura, custodia, condizionamento e deposito dei prodotti siano adatti od adattabili, in relazione a quanto è prescritto dall'art. 5.

Art. 99.

Entro il 30 novembre successivo, l'Amministrazione notifica al richiedente l'esito della domanda; in caso di accoglimento il richiedente medesimo deve presentare alla competente Direzione compartimentale, entro un mese dalla ricevuta comunicazione, la domanda definitiva di cui all'art. 12, indicandovi anche la varietà da coltivare e, separatamente per unità colturale, la superficie che sarà coltivata nella prima campagna del triennio, nonchè il numero delle piante.

Con la domanda stessa il concessionario deve assumere l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al trasporto del tabacco ed alla messa in vagone alla stazione ferroviaria più vicina al magazzino generale.

Ricevuta la domanda definitiva la Direzione procede alle verifiche; se del caso, restituisce la domanda stessa al richiedente per le opportune rettifiche, dopo di che emette la licenza.

La licenza ha la durata normale di tre anni, dopo i quali, ove i risultati dell'esperimento siano stati favorevoli, può l'Amministrazione, su domanda dell'interessato, accordare la concessione speciale o prorogare, nel limite massimo di un biennio, la durata dell'esperimento, quando lo giustifichino ragioni speciali da valutarsi esclusivamente dall'Amministrazione stessa.

Art. 100.

Il concessionario è obbligato di notificare all'Ufficio competente, con anticipazione di 8 giorni, la data in cui verranno iniziate ed ultimate le operazioni di semina, trapiantamento, cimatura, raccolta, cura, cernita e condizionamento in colli.

Art. 101.

Agli esperimenti in concorso con lo Stato sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 85 ultimi due comma, 87 a 93 e 94 comma 1°.

La licenza può essere ritirata dall'Amministrazione anche prima della scadenza quando la superficie coltivata superi quella autorizzata annualmente in ordine agli articoli 99 e 87.

TITOLO III.

COLTIVAZIONE PER L'ESPORTAZIONE.

Art. 102.

La coltivazione per l'esportazione è concessa dovunque, salve le eccezioni contenute nell'art. 9, per un'area non minore di ettari 10.

La concessione relativa può avere la durata di uno o più anni, fino ad un novennio, a domanda dei richiedenti, e può essere prorogata.

Art. 103.

Per ciascuna concessione colturale, gli appezzamenti di terreno costituenti l'area da coltivare devono essere distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non si renda difficile o troppo onerosa la vigilanza.

La superficie minima per ciascuna coltivazione non può essere inferiore a quella indicata all'art. 82 lettera *c*).

Per una stessa concessione industriale sono ammesse più concessioni colturali, purchè l'insieme di queste comprenda una superficie non inferiore a quella minima di cui al precedente articolo.

Art. 104.

La domanda di concessione, redatta ai sensi dell'art. 12, con la indicazione anche della varietà, della superficie e del numero delle piante da coltivare, separatamente per unità colturale, deve, non più tardi del 30 novembre dell'anno che precede quello di coltivazione, pervenire alla Direzione compartimentale che, fattane accertare la regolarità e previe le opportune verifiche, quando nulla vi sia in contrario, emette la licenza.

Qualora la concessione colturale sia divisa da quella industriale, ogni concessionario assume gli obblighi dipendenti dal regolamento limitatamente alla parte che lo riguarda, compreso quello di cui all'art. 86, penultimo comma.

In ogni caso il concessionario di licenza industriale ha pure l'obbligo di trattenere sull'importo del tabacco consegnatogli e di versare all'Amministrazione l'ammontare di tutte le somme da pagarsi dal concessionario di licenza colturale ai sensi dell'art. 40, fermo il diritto di rivalsa di cui all'art. 86, ultimo comma.

Di regola in una stessa domanda di concessione non possono essere compresi che terreni e magazzini generali appartenenti alla circoscrizione di una Direzione compartimentale.

Art. 105.

Alle concessioni per l'esportazione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87, 88, comma 1° e 3° e 94, comma 1°.

Al magazzino generale, da esibirsi nel termine da stabilirsi dalla Direzione compartimentale, devono essere annessi gli ambienti adatti ad uso di abitazione ed ufficio degli agenti di sorveglianza.

Tali ambienti devono essere due almeno, di cui uno per abitazione e l'altro per ufficio, entrambi completamente e convenientemente arredati dal concessionario. Qualora il magazzino generale sia in località che disti oltre 5 chilometri da centri abitati, il concessionario deve fornire un terzo ambiente, anch'esso arredato, da servire per abitazione di altri agenti di sorveglianza.

Ha luogo il ritiro della licenza quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di cui ai due comma precedenti.

Di regola il prodotto di una concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma vi possono essere più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 10 ettari di superficie coltivata.

Art. 106.

La domanda per la spedizione all'estero deve indicare il luogo di destinazione e la dogana d'uscita.

La Direzione compartimentale, fatti i debiti riscontri dei colli, per constatarne l'integrità, il numero ed il peso, rilascia bolletta d'accompagnamento, da servire fino alla consegna della merce alla detta dogana, che emette bolletta di uscita, in base alla quale viene dato al concessionario discarico delle quantità volta per volta esportate.

Per i cali valgono le disposizioni di cui all'art. 90 ultimi due comma.

Art. 107.

La coltivazione per l'esportazione può anche iniziarsi con un periodo d'esperimento, fino a tre campagne, sopra una superficie non inferiore ad un ettaro, nè superiore ad ettari 5, per ciascuna campagna, e purchè la distanza massima fra gli appezzamenti più lontani non superi i 4 chilometri.

L'esperimentatore deve pagare all'Amministrazione, per le spese di vigilanza, un'indennità annua di L. 500 per il primo ettaro, e di L. 250 per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente.

Nelle zone dove si effettua la coltivazione per concessione di Manifesto, l'indennità è uguale alla tassa di vigilanza di cui all'art. 45.

Art. 108.

Su domanda dei concessionari, può l'Amministrazione autorizzare l'istituzione di magazzini di deposito per l'esportazione, alle condizioni stabilite per i magazzini generali.

In ognuno dei magazzini di deposito possono concentrarsi i prodotti di uno o più magazzini generali.

TITOLO IV.

SORVEGLIANZA E PENALITÀ.

Art. 109.

Gl'impiegati ed addetti alle coltivazioni e la Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle coltivazioni, nei locali di cura e custodia e nei magazzini generali per eseguirvi le verifiche ed ispezioni che credono opportune.

Tale facoltà, che ha principio colla formazione dei semenzai, cessa quindici giorni dopo l'uscita del tabacco dai locali suddetti, se il concessionario od il suo coltivatore o

qualsiasi altra persona addetta al suo servizio non sia incorso in verun caso di contravvenzione alla legge sulle privative, e due mesi dopo se sia stata pronunziata condanna o sia in corso procedimento per contravvenzione.

Art. 110.

Tutti i verbali di contravvenzione, sia al presente regolamento che alla legge sulle privative, quando riguardino persone addette alla coltivazione e manipolazione del tabacco, debbono essere immediatamente trasmessi in copia alla Direzione compartimentale anche quando siano stati elevati da agenti estranei al servizio delle coltivazioni, affinchè il Direttore del Compartimento ne prenda atto e v'inserisca le sue eventuali osservazioni.

Per i verbali elevati da agenti estranei al servizio delle coltivazioni, la Direzione medesima, quando abbia da eccepire sulla loro regolarità, ne riferisce all'Intendenza di finanza per gli opportuni provvedimenti: nel caso di disparere fra i detti due uffici, ne informa il Ministero.

Se trattisi di reperti di materia appartenente alla coltivazione, questi prima di essere inviati all'ufficio competente, devono dagli scopritori essere fatti esaminare dall'incaricato della vigilanza, il quale dove abbia da eccepire sulla regolarità dell'operato, ne riferisce al Direttore del Compartimento.

Art. 111.

Debbono pagare:

a) lire duecentocinquanta, coloro che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione;

b) lire duecento, per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposte le piante secondo le norme di cui all'art. 19;

c) lire cento:

1° coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19;

2° i coltivatori per le Manifatture dello Stato, che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante-madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

3° coloro che, dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24;

4° coloro che non abbiano provveduto allo svellimento degli steli, giusta la prescrizione di cui all'art. 27;

5° coloro che, essendo stati autorizzati alla semina per la vendita delle piantine, abbiano fatto uso di seme di varietà diversa da quella autorizzata, e coloro a carico dei quali risulti accertata la vendita di piantine di varietà diversa da quella richiesta dai coltivatori; in questo secondo caso, la penalità si applica tante volte quanti sono i coltivatori ai quali lo stesso venditore ha fornito piantine di varietà diversa;

d) lire cinquanta:

1° i concessionari di concessioni speciali, di esperimenti in concorso con lo Stato e quelli per l'esportazione che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'art. 87;

2° coloro che abbiano intrapreso la semina prima di aver ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;

3° coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisare l'incaricato della vigilanza;

e) lire trenta per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in proporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il monopolio, coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito, o di deficienze, altrimenti accertate, ai termini del regolamento;

f) lire dieci, coloro che trasgrediscano al disposto di cui all'art. 13, per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) centesimi cinquanta:

1° per ogni piantina, coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1 per cento delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione; e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia d'illecita provenienza coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie, sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico.

Questa penalità viene ridotta a centesimi dieci per foglia, quando trattisi di varietà levantine;

h) centesimi venticinque per ciascuna pianta riscontrata al campo in più della quantità calcolata a norma dell'art. 20, fino alla misura del 3 per cento e centesimi cinquanta quando superi tale eccedenza.

Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi cinque ed a centesimi dieci, quando trattisi di varietà levantine.

Va esente da penalità chi opti per la distruzione;

i) centesimi venticinque per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, i coltivatori per le Manifatture dello Stato, che ne abbiano posto al campo in quantità superiore al limite del 3 per cento, e ciò quando non optino per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varietà che dà in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 300 grammi per pianta, la detta penalità è portata a lire una;

l) centesimi dieci per ogni piantina rinvenuta nei semenzai o nei vivai, eccedente l'altezza di 15 centimetri fuori terra.

Art. 112.

Si applica la penalità di:

1° centesimi venticinque per ogni pianta non cimata nei limiti di tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione;

2° centesimi cinque per ogni pianta o per ogni stelo avente *orecchiozze* oppure germogli lunghi tra i dieci ed i venti centimetri, quando il coltivatore dopo la ricevuta intimazione al ripulimento della coltivazione, non lo abbia eseguito nel termine perentorio assegnatogli e non provi che circostanze di forza maggiore gli hanno impedito di eseguirlo;

3° centesimi cinque per ogni germoglio, fra i dieci ed i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso d'appassimento;

4° centesimi cinquanta per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, quando il coltivatore non provi di essersi trovato nell'impossibilità assoluta, per circostanze a lui estranee, di eseguire la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

5° lire una e centesimi venticinque per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati, di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento.

Art. 113.

Per ciascun germoglio che può spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che ripulluli dopo la distruzione dei semenzai o dei vivai, si applica la penalità di lire una e centesimi venticinque, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di germogli o piantine cimati, la penalità viene elevata a lire cinque per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbale a termine della legge sulle privative.

Art. 114.

Per ciascuna partita coltivata per le Manifatture dello Stato viene praticata, a titolo di penalità, sull'importo determinato all'atto del riscontro dei carico, una riduzione proporzionale alla entità della trasgressione e nella misura:

a) del venti per cento, per coloro che abbiano impiegato concimi od altri fertilizzanti, espressamente vietati, oppure abbiano concimato dopo trascorsi i termini di tempo prestabiliti;

b) del dieci per cento per coloro che, senza preventiva autorizzazione, abbiano irrigato la propria coltivazione;

c) del dieci per cento, per coloro che non abbiano osservato nella cura dei prodotti le prescrizioni all'uopo stabilite.

Art. 115.

Le penalità convenzionali ed i risarcimenti sono, senza formalità giudiziali, applicati dall'Amministrazione, la quale, nel caso che non ne venga eseguito regolare pagamento, ritiene il corrispondente importo sul valore del tabacco o sulla cauzione prestata.

Contro questi provvedimenti il concessionario, non più tardi del termine di 50 giorni dal giorno successivo a quello in cui viene contestata l'infrazione, può ricorrere al Ministero delle Finanze che decide inappellabilmente, con facoltà anche di apportare riduzioni alle penalità ed ai risarcimenti applicati, quando lo giustifichino speciali circostanze che, a suo giudizio, attenuino la gravità delle trasgressioni.

Il ricorso al Ministero implica rinunzia alla giurisdizione ordinaria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 116.

Il Manifesto di cui all'art. 42, pel triennio 1923-1925, scade con la campagna 1924.

Con la campagna 1925 s'inizia il nuovo periodo triennale, intendendosi abrogate le disposizioni stabilite per tale campagna col suddetto Manifesto.

Art. 117.

Sino a quando nel Trentino non siasi compiuta l'avviata sostituzione del sistema di cura che era in uso pel Nostran da fiuto in Val Lagarina con l'altro della cura brentana, la concessione della coltivazione del tabacco da curarsi col detto sistema di Val Lagarina seguiterà ad essere regolata con le norme e prescrizioni che all'uopo vigevano sotto il cessato regime, salva l'applicazione, quando ne sia il caso, delle disposizioni del presente regolamento riguardanti le concessioni di Manifesto.

Art. 118.

Per le concessioni speciali che scadono con le campagne 1927 e 1930, la rinnovazione delle licenze triennali — a cominciare dalla campagna 1925 e fino alla scadenza delle concessioni stesse — ha luogo anche quando non si verifichino le condizioni di cui all'art. 82, lettera *a*); ma l'Amministrazione ha facoltà di modificare per i trienni 1925-1927 e 1928-1930, gli obblighi e patti stabiliti e convenuti con le domande relative alle licenze scadute con la campagna 1924.

Le condizioni di cui al citato art. 82, lettera *a*), devono verificarsi per tutte indistintamente le concessioni speciali che vengano iniziate o rinnovate a cominciare dalla campagna 1925.

Art. 119.

L'intestatario di una concessione speciale che scada con la campagna 1927 o con la campagna 1930, il quale domandi ed ottenga una nuova concessione speciale, a cominciare dalla campagna 1925, potrà presentare, per tale nuova concessione, la domanda di cui all'art. 85 soltanto dopo che abbia rinunziato alla intera concessione in corso.

Qualora egli non sia l'unico intestatario della concessione in corso, la presentazione della domanda di cui all'art. 85, per la nuova concessione, può aver luogo soltanto dopo che egli abbia — con l'adesione degli altri intestatari della concessione in corso — cessato di far parte di detta concessione e rinunciato ad una superficie autorizzata non inferiore a quella definitivamente assegnatagli per la nuova concessione. Ove quest'ultima concessione comprenda una superficie superiore a quella della concessione in corso, la rinunzia deve estendersi all'intera superficie della concessione medesima.

In tutti i casi di cui ai due precedenti comma, si omette la rinunzia quando per la intera concessione in corso si verifichino le condizioni indicate all'art. 82, lettera *a*).

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, quando il richiedente di una nuova concessione risulti — da solo od in unione ad altri — intestatario di più concessioni in corso, le concessioni stesse vengono considerate come formanti una sola concessione; così pure quando uno stesso richiedente domandi ed ottenga più di una concessione nuova, tutte le domande da lui presentate per tali nuove concessioni, vengono considerate come costituenti una sola domanda.

Art. 120.

Gli esperimenti in cooperazione con lo Stato in corso alla data della pubblicazione del presente regolamento, seguitano ad avere il loro svolgimento anche quando non si verifichino le condizioni di cui all'art. 82, lettera *a*); ma la loro trasformazione in concessioni speciali sarà autorizzata solo se i richiedenti delle concessioni stesse si trovino nelle condizioni richieste col citato art. 82.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ALLEGATO (Art. 67).

Tabella per calcolare la tara per umidità da assegnarsi alle foglie all'atto dell'introduzione nei magazzini di ricevimento.

Se si indica con u l'umidità assoluta unitaria ammessa e con u' l'umidità assoluta effettiva (determinata mediante la stufa Gay-Lussac), la tara t a dedursi per ogni unità di prodotto si calcola con la formula seguente:

$$t = \frac{u' - u}{1 - u}$$

Con tale formula è stata compilata la tabella pratica che segue:

Umidità assoluta effettiva determinata alla Gay-Lussac	TARA UNITARIA			Umidità assoluta effettiva determinata alla Gay-Lussac	TARA UNITARIA		
	per umidità normale ammessa del 22 %	per umidità normale ammessa del 18 %	per umidità normale ammessa del 15 %		per umidità normale ammessa del 22 %	per umidità normale ammessa del 18 %	per umidità normale ammessa del 15 %
16	—	—	0.0118	31	0.1153	0.1585	0.1882
17	—	—	0.0235	32	0.1284	0.1707	0.2000
18	—	—	0.0353	33	0.1410	0.1829	0.2118
19	—	0.0122	0.0470	34	0.1538	0.1951	0.2235
20	—	0.0243	0.0588	35	0.1666	0.2073	0.2353
21	—	0.0365	0.0706	36	0.1794	0.2195	0.2470
22	—	0.0487	0.0823	37	0.1922	0.2317	0.2588
23	0.0128	0.0609	0.0941	38	0.2051	0.2439	0.2706
24	0.0256	0.0731	0.1059	39	0.2179	0.2561	0.2823
25	0.0384	0.0853	0.1176	40	0.2307	0.2683	0.2941
26	0.0512	0.0975	0.1294	41	0.2435	0.2805	0.3059
27	0.0640	0,1097	0.1412	42	0.2564	0.2927	0.3176
28	0.0768	0.1219	0.1529	43.	0.2692	0.3049	0.3294
29	0.0897	0.1341	0.1647	44	0.2820	0.3171	0.3412
30	0.1025	0.1463	0.1765	45	0.2948	0.3293	0.3529

(Seguono esempi).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE' STEFANI.

ESEMPI.

1. — Quantità di tabacco da ricevere: Cg 1860. — Umidità normale ammessa: 22 % — Umidità assoluta riscontrata: 28 %.

Dalla tabella risulta, in tal caso, una tara unitaria di 0,0768 e quindi la tara a dedursi è di:

Cg. 1860 × 0,0768 = 142,848,

e la quantità da pagarsi è di:

Cg. 1860 — 142,848 = Cg. 1717,152.

2. — Quantità di tabacco da ricevere: Cg. 970. — Umidità normale ammessa: 18 % — Umidità assoluta riscontrata 25 %.

Dalla tabella risulta, in questo caso, una tara unitaria di 0,0853, e quindi la tara da dedursi è di:

Cg. 970 × 0,0853 = 82,741,

e la quantità da pagarsi è di:

Cg. 970 — 82,741 = Cg. 887,259.

3. — Quantità di tabacco da ricevere: Cg. 640. — Umidità normale ammessa: 15 % — Umidità assoluta riscontrata: 19 %.

Dalla tabella risulta, in tal caso, la tara unitaria di 0,0470, e quindi la tara da dedursi è di:

Cg. 640 × 0,0470 = 30,080,

e la quantità da pagarsi è di:

Cg. 640 — 30,08 = 609,92.

Numero di pubblicazione **1596**.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. **1586**.

Estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, nn. 53, 54 e 93 ed il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, e del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, sono estese, a decorrere dal 1° luglio 1924, ai sanitari dipendenti dai Comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè agli Enti stessi, delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Trieste, di Zara e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'Impero austro-ungarico.

Art. 2.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari regolarmente nominati dagli Enti di cui all'art. 1 che non abbiano servizi anteriori al 1° luglio 1924; è facoltativa per i sanitari degli Enti stessi che abbiano servizi anteriori alla data predetta.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme relative alla valutazione ed al riscatto dei servizi eventualmente prestati dai sanitari anteriormente al 1° luglio 1924, ed ogni altra disposizione che si rendesse necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1597.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1587.

Accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e dei salariati degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093, ed il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Enti locali di cui all'art. 1 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, all'art. 13 della legge 26 giugno 1913, numero 836, ed all'art. 1 della legge 11 giugno 1916, n. 720, devono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di impiegato e di salariato, dei rispettivi titolari, e degli stipendi o salari stabiliti per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto, colla indicazione, per le variazioni in confronto agli anni precedenti, della precisa data della loro decorrenza.

Art. 2.

La Prefettura, in base alle notizie anzidette ed a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza ed i relativi ruoli, trasmettendo i primi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed i secondi alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione entro il mese di maggio dell'anno cui si riferiscono.

Per gli Enti che non abbiano inviate le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprenderà in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali ricuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente con elenchi suppletivi o con fogli di detrazione.

I contributi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2349, compresi negli elenchi generali devono essere versati dagli Enti alla sezione di Regia tesoreria entro il mese di giugno.

Art. 3.

Agli Enti, che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie indicate all'art. 1, potrà essere inflitta una penalità, con decreto del Prefetto, in misura non superiore al 5 per cento dei contributi complessivamente dovuti.

A tale penalità sono applicabili le norme stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093.

Contro l'applicazione di tale penalità e di quella stabilita dal R. decreto sopra citato, gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno.

Art. 4.

L'art. 7 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, non è applicabile per il pagamento dell'uno per cento accordato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il ricupero dei contributi arretrati spettanti alla Cassa di previdenza per il settennio 1916-1923.

Art. 5.

Il presente decreto per gli articoli 1, 2 e 3 avrà effetto dal 1° gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1598.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1589.

Esazione dei diritti erariali sui cinematografi a mezzo della Società Italiana degli Autori.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 2 ottobre 1924, sul decreto concernente l'esazione dei diritti erariali sui cinematografi a mezzo della Società Italiana degli Autori.

SIRE,

L'unito decreto — che il sottoscritto si onora di sottoporre alla firma della Maestà Vostra — e la convenzione, che vi è annessa, stipulata in Roma il 5 settembre con la Società Italiana degli Autori, provvedono a norma degli articoli 46 e 47 della legge dei diritti erariali sui pubblici spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, e con decorrenza dal 1° novembre p. v. a variare l'attuale sistema di riscossione dei diritti erariali sui cinematografi e sugli spettacoli di varietà nei quali è compreso almeno un numero di cinematografo, sostituendo ai biglietti bollati di Stato, direttamente somministrati dall'Amministrazione o stampati dagli esercenti abbonati su carta filigranata fornita dallo Stato, l'accertamento virtuale e la riscossione in base a *bordereau* a mezzo degli agenti della Società indicata.

Il nuovo sistema di riscossione per i detti spettacoli è — in massima e salvo qualche maggiore garanzia — identico a quello che sino dal febbraio 1921 è in attuazione, con i più lusinghieri risultati, per i teatri e gli altri pubblici spettacoli e trattenimenti.

Con il provvedimento in parola il Vostro Governo ha inteso di conformarsi al programma, cui fin qui ha sempre indirizzato i propri atti, di alleggerire, cioè, gli uffici statali di ogni servizio che può essere disimpegnato con maggiore utilità, snellezza e competenza da altri organi, in modo di ottenere una migliore utilizzazione del personale ora preposto ai servizi demaniali.

* * *

Il sistema di riscossione, di cui all'annesso decreto, offre notevoli vantaggi rispetto all'altro ora in uso: evita, infatti ed anzitutto, la preoccupante necessità di consegnare agli esercenti, ammessi alla stampa diretta del biglietti, ingenti quantità di fogli di carta filigranata in bianco, talvolta intere risme, il che presenta gravi e manifesti pericoli; solleva, poi, l'Officina carte-valori dalla produzione dei biglietti bollati per i cinematografi ed i magazzini provinciali e compartimentali dal maneggio di due distinte serie di valori bollati, una di undici tagli e l'altra, esclusiva per la provincia di Milano, di dieci; permette, inoltre, di alleviare gli uffici di registro del maneggio e della contabilizzazione dei predetti tipi di valori bollati — della contabilizzazione, del riscontro e della riscossione dei diritti erariali dovuti sui fogli filigranati, presentati dopo l'effettuatane stampa — o della liquidazione e contabilizzazione dell'abbuono del 4.50 per cento dovuto agli esercenti abbonati.

L'attuale sistema di riscossione a mezzo dei biglietti bollati costituisce, quindi, per l'Amministrazione un gravoso servizio e tutto consiglia di sollevarne gli uffici del registro, i quali potranno così adibire il personale ed il tempo, già impegnati per il servizio stesso, ai fruttiferi e fin qui trascurati servizi degli appuramenti e degli accertamenti dei valori nelle trasmissioni a titolo gratuito ed oneroso.

Il sistema in parola offre, infine, altri e non lievi vantaggi a beneficio esclusivo degli esercenti in quanto li esonera dalla responsabilità della conservazione dei biglietti bollati o dei fogli filigranati da stampare, dall'obbligo — che è di evidente spinta alle frodi — di anticipare somme ingenti per l'acquisto dei detti biglietti o per la tassazione dei fogli stampati su carta filigranata — e permette loro di variare, come meglio credono ed anche giornalmente, i prezzi per l'ingresso agli spettacoli.

Nè, d'altra parte, è logicamente presumibile che per effetto del nuovo sistema di accertamento e di riscossione il gettito del tributo, che ora si aggira sui 50-55 milioni, possa diminuire, affidando del contrario i miglioramenti e le semplificazioni apportate alla tariffa delle percentuali da applicarsi a seconda dei prezzi praticati per gli ingressi, miglioramenti che non mancheranno di influire sulla maggiore accorsatura dei locali e semplificazioni che agevoleranno la vigilanza; ed, infine e particolarmente, da una parte la competenza e l'attività, già sperimentate durante vari anni per la riscossione dei diritti erariali sui teatri e gli altri spettacoli e trattenimenti pubblici, della Società Italiana degli Autori, che dispone di una vasta rete di agenzie in tutto il Regno e di un numeroso personale specializzato, e, dall'altra, i controlli continui che la Società stessa non mancherà di adottare, pur senza vessare il pubblico e gli esercenti, onde evitare ogni frode. A quest'ultimo fine concorrerà, del resto, la vigilanza più assidua degli organi finanziari.

* * *

Quanto alle singole disposizioni del decreto basterà rilevare che l'art. 1 fissa la nuova tariffa dei diritti erariali, che consta di tre sole percentuali: del 10 per cento per i biglietti d'importo più modesto, del 25 per cento e del 30 per cento per gli altri. Al riguardo è opportuno rilevare che la tariffa in vigore dei biglietti bollati di Stato — non applicata, però, agli esercenti abbonati — consta di ben undici percentuali, raggiungendo per i prezzi d'ingresso d'importo non superiore alle lire 20 il 60 per cento circa dei prezzi stessi.

Nel medesimo articolo è, poi, confermato il principio — comune, del resto, ai teatri ed ad ogni altro spettacolo — che, cioè, i diritti erariali sono dovuti anche per gli spettacoli cinematografici di beneficenza o diretti a scopo non costituente lucro per gli organizzatori, principio questo che trova piena giustifica nel fatto che i diritti erariali in questione gravano esclusivamente sugli spettatori e non sulle persone o enti, a cui favore gli spettacoli vengono dati o su coloro che li hanno organizzati.

Gli articoli 2 e 3 concernono l'incarico della riscossione del tributo alla Società Italiana degli Autori, l'approvazione della convenzione all'uopo sottoscritta in Roma il 5 settembre, e le modalità per il pagamento della provvigione spettante alla detta Società. Quanto alla durata della convenzione, vuole notarsi che essa è stata stabilita, a garanzia dell'Erario, nel periodo piuttosto breve dal 1º novembre 1924 al 30 giugno 1928, senza impegno alcuno di rinnovazione; e quanto al compenso si rileva che esso è stato determinato nel 5 per cento degli incassi dopo maturo esame degli oneri che oggi incombono sull'Amministrazione in dipendenza del sistema di riscossione a mezzo dei biglietti bollati di Stato e delle spese, cui la Società Italiana degli Autori sarà costretta a sobbarcarsi per la migliore organizzazione sia del servizio di accertamento e riscossione, sia del servizio di vigilanza.

L'art. 4 fissa l'obbligo a carico degli esercenti di indicare i prezzi d'ingresso ai propri locali separatamente dal diritto erariale, che sui prezzi stessi è dovuto. Ciò è stato voluto per un duplice ordine di considerazioni: per agevolare l'opera degli agenti riscuotitori del tributo e perchè il pubblico sappia quale parte dell'importo complessivo, che esso deve sborsare per assistere allo spettacolo, rappresenta il diritto erariale.

Gli articoli 5 e 6 fissano minutamente le norme, cui gli esercenti ed il pubblico devono sottostare ai fini dell'applicazione del tributo; stabiliscono, in altri termini, come devono essere formati e distribuiti i biglietti d'ingresso agli spettacoli, come deve essere formato il registro dei *bordereaux* ed il modo e le garanzie relativi alla compilazione dei *bordereaux* giornalieri degli incassi. Di una sola di tali norme vuole farsi particolare cenno ed è quella concernente l'obbligo imposto agli spettatori di conservare per tutto il tempo, in cui si trattengono nella sala degli spettacoli, la parte di biglietto, che è stata loro consegnata, chiarendosi che l'obbligo stesso mira a rendere efficace la vigilanza sulla regolare applicazione da parte degli esercenti delle norme che regolano la distribuzione dei biglietti, che sono fondamentali ai fini della liquidazione del tributo.

Con l'art. 7 si disciplina la riscossione del diritto erariale in una somma fissa — *a forfait* per spettacoli da darsi una volta tanto ed in abbonamento per spettacoli a carattere continuativo — nei casi, da considerarsi affatto eccezionali, nei quali riesce impossibile o troppo difficoltosa la compilazione dei *bordereaux*, ai fini dell'applicazione sugli effettivi incassi delle consuete percentuali, stabilendo, inoltre, che nei casi di abbonamento la determinazione dell'importo e della durata di esso spetta esclusivamente alle intendenze di finanza ed agli uffici del registro.

Con l'art. 8 si provvede a regolare il pagamento dei normali diritti, da parte degli spettatori ammessi a godere gratuitamente lo spettacolo in eccedenza alla percentuale del 5 per cento dei posti disponibili nel locale, ovvero ammessi a fruire di particolari riduzioni di prezzo mediante speciali forme di abbonamento, consentite dagli impresari.

L'art. 9 riserva all'Amministrazione la facoltà di imporre agli impresari dei più importanti cinematografi, con garanzie e modalità da stabilirsi, l'uso di macchine a contatore per la distribuzione dei biglietti d'ingresso.

Con l'art. 10 si stabiliscono le percentuali da applicarsi sull'intero provento del tributo ai fini di determinare la quota che sul tributo medesimo compete ai comuni, di che all'art. 33 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e le modalità per il pagamento del provento del diritto addizionale a favore del teatro « alla Scala » di Milano.

Gli articoli 11, 12 e 13 riguardano le modalità per il rilascio da parte dell'autorità di pubblica sicurezza delle licenze per apertura di locali adibiti a cinematografo e di quelle per ogni altro pubblico spettacolo e trattenimento; le sanzioni (art. 12) da applicarsi in caso di mancato pagamento dei diritti erariali in questione o di constatate frodi od alterazioni nella compilazione dei *bordereaux* giornalieri degli incassi o per qualsiasi altra infrazione alle norme, che regolano l'applicazione del tributo, sanzioni in tutto identiche a quelle che la legge 30 dicembre 1923, n. 3276, stabilisce per i teatri e gli altri pubblici spettacoli, in confronto dei quali i diritti erariali vengono accertati in modo virtuale; e, finalmente, le norme (art. 13) relative alla vigilanza sugli spettacoli cinematografici, alla competenza per l'accertamento delle contravvenzioni, alle garanzie per la riscossione delle somme dovute in dipendenza di contravvenzioni ed alla prescrizione, per le quali il decreto non fa che riferirsi agli articoli 62, 64, 65, 66 e 68 della legge su indicata.

Quanto al rilascio delle licenze da parte dell'autorità di pubblica sicurezza si ritiene opportuno di porre in rilievo che l'art. 11 del decreto, completando la norma già stabilita con l'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, stabilisce che il rilascio stesso non possa verificarsi ove prima il richiedente non provi di aver dichiarato per iscritto all'agente della Società Italiana degli Autori che intende assoggettarsi al pagamento dei diritti erariali nelle forme o nei termini prescritti, esibendo a tale scopo un duplo dell'accennata dichiarazione scritta vistata dal predetto agente; e siffatta prova è stata voluta in quanto l'esperienza fatta ha dimostrato che non di rado le licenze sono state concesse all'insaputa del rappresentante della Società Italiana degli Autori, che non ha potuto, così provvedere tempestivamente alla riscossione dei diritti erariali o alla richiesta di garanzie.

L'art. 14 determina nel 1º novembre 1924 l'entrata in vigore delle nuove norme, stabilendo, per ovvii motivi di equità, il diritto degli esercenti al rimborso dei biglietti bollati di Stato nonchè di quelli di abbonamento stampati su carta filigranata rimasti invenduti al precedente 31 ottobre e dettando le modalità per tale rimborso; con l'art. 15 si rinvia dal 1º gennaio 1925 al 1º gennaio 1926 l'applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento stabilita dall'ultimo capoverso dell'art 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, per le rappresentazioni di prosa e di musica cadute in pubblico dominio; e, finalmente, con l'ultimo articolo del decreto si provvede ad estendere alla città di Fiume ed al territorio attribuito al Regno con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, tutte le disposizioni del decreto stesso e della legge dei diritti erariali sugli spettacoli del 30 dicembre 1923, n. 3276.

* * *

Così chiarita la portata del nuovo decreto e delle singole disposizioni, che esso comprende, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 46 e 47 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° novembre 1924 il diritto erariale sull'introito lordo totale degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, è dovuto nelle seguenti misure:

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, non supera L. 0.50: il 10 %.

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera L. 0.50, ma non L. 1: il 25 %.

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera L. 1: il 30 %.

I diritti erariali anzidetti devono essere riscossi anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali, che non costituiscono lucro diretto per gli organizzatori.

Essi devono essere pagati alla fine di ogni giornata di spettacolo, senza diritto ad alcun abbuono, all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario o esercente o da chiunque abbia ottenuto la licenza prescritta dalla legge di pubblica sicurezza.

Tali diritti sono comprensivi di ogni addizionale; ma nella provincia di Milano in aggiunta ai medesimi deve essere riscosso il diritto addizionale, di che all'art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, nella misura di L. 2 per ogni 100 lire dei prezzi, a favore del teatro « alla Scala », gestito da un Ente autonomo.

I diritti in parola restano invariati ove l'Amministrazione finanziaria imponga l'uso delle macchine a contatore, di che al successivo art. 9.

Art. 2.

L'incarico di riscuotere per conto dello Stato i diritti erariali, di cui al precedente articolo, nonchè di riscuotere il diritto addizionale a favore del teatro « alla Scala » di Milano è conferito alla Società Italiana degli Autori con sede in Milano, eretta in ente morale con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 53, per il tempo e alle condizioni, di cui alla convenzione allegata al presente decreto.

All'uopo è approvata l'annessa convenzione stipulata a nome del Governo dal Ministro per le finanze coi rappresentanti della Società indicata, sottoscritta in Roma addì 5 settembre 1924, intesa a disciplinare la riscossione per conto dello Stato dei predetti diritti erariali.

Art. 3.

Il compenso nella misura del 5 % spettante alla Società Italiana degli Autori ai termini della Convenzione allegata verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ogni trimestre e sulle risultanze dei prospetti trimestrali inviati dalla Società il Ministero delle finanze provvede per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente regolazione, nei riguardi del bilancio, delle somme ad essa dovute, per poi procedere al pagamento od alla ripetizione di ciò che in più o in meno risulti reciprocamente dovuto.

Nei prospetti trimestrali, di cui sopra, i proventi relativi agli spettacoli dati nella città di Milano devono essere tenuti distinti per ciascun locale.

Art. 4.

I prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli, di che all'art. 1, devono essere indicati negli avvisi, manifesti e tabelle separatamente dall'importo del diritto erariale, che sui prezzi stessi è dovuto. Se in dipendenza di tale separazione del prezzo dal diritto erariale che su di esso grava deriva che l'importo cumulativo da richiedersi agli acquirenti dei biglietti presenta una frazione inferiore a 5 centesimi, è in facoltà dell'impresario o esercente di procedere all'arrotondamento a proprio benefizio della frazione stessa a 5 centesimi.

Anche nella compilazione dei *bordereaux*, di cui al successivo art. 6, i prezzi devono essere riportati al netto del diritto erariale.

Art. 5.

Gli impresari o esercenti di spettacoli cinematografici e di spettacoli di varietà, nei quali è compreso almeno un numero di cinematografo, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e su ciascuna sezione della figlia per giornata di rappresentazioni o per periodi di rappresentazioni, in serie distinte di diverso formato o colore per le varie categorie di posti, di cui il locale dispone.

Sui blocchi dei detti biglietti gli agenti della Società Italiana degli Autori hanno facoltà di apporre un timbro o un contrassegno speciale.

Le figlie di tali biglietti devono essere di due sezioni.

All'ingresso di ogni spettatore nella sala degli spettacoli le due sezioni devono essere staccate: una viene consegnata allo spettatore e l'altra immessa in una cassetta chiusa a chiave. Questa chiave resta presso l'impresario o esercente della sala; ma, a richiesta dell'agente della Società Italiana degli Autori, la cassetta può anche essere munita di un lucchetto, la cui chiave rimane in possesso dell'agente della Società predetta, di guisa che la cassetta stessa non possa essere aperta che alla di lui presenza.

Lo spettatore è tenuto a conservare il tagliando rilasciatogli per tutto il tempo in cui si trattiene nella sala degli spettacoli ed è obbligato a pagare una seconda volta il prezzo del biglietto qualora ne risulti sprovvisto in un controllo eseguito dagli agenti della Società Italiana degli Autori o da qualunque altro funzionario od agente, cui competa la vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti.

Tale obbligo dello spettatore deve essere reso noto con un cartello *a grandi caratteri* esposto all'ingresso del locale.

Art. 6.

Per ogni giorno di spettacolo, all'atto della chiusura del locale, deve essere fatto, desumendolo dai blocchi delle madri dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e compilato un *bordereau* per far constare dell'incasso totale. Sul *bordereau* deve anche annotarsi, tenendo distinti i vari prezzi praticati, il numero dei biglietti venduti per ciascuna serie, indicandosi per ciascuna delle serie stesse il numero con

cui in quel dato giorno s'è iniziata la vendita e l'altro con cui la vendita s'è chiusa.

Il libro dei *bordereaux* deve essere a madre e figlia ed i fogli devono essere progressivamente numerati nonchè preventivamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

Il *bordereau* giornaliero deve essere redatto in modo identico sulla madre e sulla figlia; alla compilazione di esso hanno sempre il diritto di assistere gli agenti della Società Italiana degli Autori ed ogni altro funzionario od agente, cui competa la vigilanza sui pubblici spettacoli, ed ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici dei biglietti venduti quanto sui tagliandi dei biglietti immessi nella cassetta, di che all'articolo precedente.

I *bordereaux* devono essere firmati dall'impresario od esercente e dall'agente della Società Italiana degli Autori ed il distacco della figlia dalla madre deve essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto erariale.

I blocchi delle madri dei *bordereaux* devono essere conservati dagli esercenti o conduttori per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari od agenti governativi allorchè si presentano per effettuare verifiche o controlli.

Per uguale periodo di un anno la Società Italiana degli Autori deve conservare presso la sua sede le figlie dei detti *bordereaux* per eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 7.

La Società Italiana degli Autori è autorizzata, in casi eccezionali — allorquando per la minima importanza o per l'ubicazione del locale o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale, in cui lo spettacolo vien dato, riesca impossibile o troppo difficoltosa la compilazione ed il controllo del *bordereau* — ad incassare una somma fissa a titolo di diritto erariale in luogo delle percentuali, di che all'art. 1.

Tale somma fissa deve, però, corrispondere all'incirca all'importo delle percentuali indicate, commisurate sul presumibile introito lordo.

Nei detti casi la determinazione del *forfait* per le rappresentazioni che si danno una volta tanto viene fatta direttamente dall'agente della Società Italiana degli Autori; invece per le rappresentazioni a carattere continuativo la determinazione e la durata del *forfait* sono fatte, su proposta dell'agente della Società Italiana degli Autori, esclusivamente dall'intendenza di finanza, se le rappresentazioni stesse vengono date in un capoluogo di provincia, e dall'ufficio di registro competente in ogni altro caso. Le decisioni dell'autorità finanziaria sono immediatamente esecutive.

L'intendenza di finanza ha facoltà di richiedere agli agenti della Società Italiana degli Autori della provincia l'elenco dei *forfaits* da essi concessi.

Art. 8.

Le tessere nominative permanenti, che vengono distribuite gratuitamente dagli impresari, sono esenti dal diritto erariale purchè il numero di esse non ecceda il 5 % del numero complessivo dei posti disponibili nel locale.

E' fatto obbligo agli impresari o esercenti di comunicare alla fine di ciascun trimestre all'agente della Società Italiana degli Autori l'elenco delle dette tessere.

Gli spettatori, che vengono ammessi a godere gratuitamente lo spettacolo in eccedenza alla percentuale indicata, devono essere muniti di appositi biglietti d'ingresso, di formato o colore differente dai biglietti a pagamento con la chiara indicazione a stampa o a timbro che il biglietto è gratuitamente rilasciato. Detti biglietti gratuiti, al pari degli altri ordinari a pagamento, devono constare della madre e della figlia — quest'ultima divisa in due sezioni — e devono essere progressivamente numerati sulla madre e su ciascuna sezione della figlia.

Per ognuno di tali biglietti è dovuto il diritto erariale in misura uguale a quella che graverebbe sul biglietto a pagamento corrispondente al posto, per cui il biglietto gratuito è rilasciato.

L'esercente o conduttore del cinematografo è responsabile del pagamento del diritto erariale anche per i biglietti gratuiti in tal modo rilasciati.

Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili, non si tiene conto agli effetti del diritto erariale, e tutti coloro che di tali riduzioni usufruiscono, devono essere per ogni rappresentazione muniti di biglietto ordinario della serie corrispondente al posto occupato.

Art. 9.

L'Amministrazione delle finanze può imporre agli impresari o conduttori dei più importanti cinematografi e delle più importanti sale di varietà nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo di fare uso per la distribuzione dei biglietti d'ingresso di speciali macchine a contatore. In tal caso l'Amministrazione può anche imporre le garanzie e modalità necessarie per assicurare l'applicazione dei diritti erariali con tale mezzo.

Art. 10.

La compartecipazione ai comuni, di che all'art. 33 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, sull'intero provento dei diritti erariali riscossi sugli spettacoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, va calcolata in base alle seguenti percentuali:

a) per tutti i comuni del Regno, esclusi quelli della provincia di Milano: L. 21 %;

b) per i comuni della provincia di Milano: L. 19 %.

Tali percentuali sono al netto di ogni spesa.

Il pagamento del provento del diritto addizionale a favore del teatro « alla Scala » di Milano, dedotto il 5 per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, viene effettuato a cura dello Stato alla fine di ciascun semestre.

Art. 11.

Le licenze per apertura di locali adibiti a cinematografo ovvero a spettacoli misti di varietà e di cinematografo e le licenze per ogni altro spettacolo e trattenimento pubblico non possono essere rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza ove il richiedente non provi di aver dichiarato per iscritto all'agente locale della Società Italiana degli Autori di assoggettarsi al pagamento dei diritti erariali nelle forme e nei termini prescritti. Tale prova deve essere data con l'esibizione di un duplo dell'accennata dichiarazione scritta, vistata dall'agente della Società Italiana degli Autori. Su richiesta del predetto agente la concessione della licenza può anche essere subordinata alla prestazione di una garanzia.

Art. 12.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatate frodi od alterazioni nella compilazione dei *bordereaux*, di cui all'art. 6 del presente decreto, l'autorità di pubblica sicurezza — a richiesta dell'autorità finanziaria o del rappresentante della Società Italiana degli Autori —

provvede per la chiusura del locale. La chiusura è mantenuta sino a quando il rappresentante stesso, d'accordo con l'autorità finanziaria, non l'abbia fatta revocare.

La Società trasmette subito notizia alla Direzione generale del demanio e delle tasse delle disposte chiusure.

Indipendentemente da tale chiusura, rendesi applicabile la pena pecuniaria di L. 60 per ogni biglietto per cui sia mancato il pagamento del diritto erariale dovuto ovvero sia stata constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*.

Per qualsiasi altra infrazione alle norme, che regolano il tributo in questione, per cui non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria di L. 60 per biglietto, è stabilita a carico degli esercenti o conduttori o organizzatori la pena pecuniaria di L. 300.

Art. 13.

Per quanto si attiene alla vigilanza sugli spettacoli, di che al presente decreto, alla competenza per l'accertamento delle contravvenzioni, alle garanzie per la riscossione delle somme dovute in dipendenza di contravvenzioni ed alla prescrizione nulla è mutato a quanto è prescritto con gli articoli 62, 64, 65, 66 e 68 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276.

Resta, altresì, ferma ogni altra disposizione della legge ora menzionata in quanto non sia incompatibile con il presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore a datare dal 1° novembre 1924.

I biglietti bollati di Stato e quelli di abbonamento stampati su carta filigranata, rimasti invenduti al 31 ottobre 1924, saranno rimborsati in quanto vengano presentati all'ufficio del registro, presso cui furono acquistati, non oltre il 30 novembre 1924, accompagnati da elenco riassuntivo, siano an[illegible] riuniti al relativo talloncino e non presentino tracce [illegible]so.

[illegible]guiti gli opportuni accertamenti i detti biglietti verran[illegible] distrutti, redigendosi apposito verbale, copia del quale verr[illegible] trasmessa all'intendenza di finanza per essere unita all'ord[illegible]nativo di rimborso. Per le ditte abbonate, il rimborso verrà effettuato al netto dell'abbuono del 4,50 %, già consentito ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276.

Art. 15.

L'applicazione del disposto, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è rinviata al 1° gennaio 1926.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto e della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, sono estese a datare dal 1° novembre 1924 alla città di Fiume ed al territorio attribuito al Regno in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Il Guardasigilli: OVIGLIO.
[illegible]strato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1924.
[illegible] del Governo, registro 229, foglio 114. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

CONVENZIONE.

Addì 5 settembre 1924, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze:

In virtù della facoltà accordata al Governo con la legge 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli, che all'articolo 47 dà facoltà di concedere in appalto a trattativa privata, mediante convenzione, e con eventuali modificazioni e adattamenti di tariffa, la riscossione dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi ed altri spettacoli aventi almeno un numero di cinematografo e del relativo diritto addizionale dovuto all'Ente del teatro « alla Scala »;

S. E. il prof. Alberto de' Stefani, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo, da una parte, e la Società Italiana degli Autori, ente morale con sede in Milano, rappresentata dai signori: avv. gr. uff. Leopoldo Barduzzi, vice presidente, in luogo del presidente gr. uff. Dario Niccodemi, assente, e gr. uff. Alessandro Varaldo quale direttore generale della detta Società, dall'altra parte, hanno stipulato la presente convenzione in virtù della quale resta fra le dette parti stabilito quanto appresso:

Art. 1.

A far tempo dal 1° novembre 1924 sono affidati alla Società Italiana degli Autori l'accertamento e l'incasso del diritto erariale per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo — di cui al titolo 3° della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sui pubblici spettacoli — comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private.

Questo incarico avrà la durata sino al 30 giugno 1928, e si intenderà prorogato per cinque anni a cominciare dal 1° luglio 1928 qualora non sia disdetto da una delle parti contraenti sei mesi innanzi la sua scadenza.

Il diritto erariale deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Art. 2.

Il diritto erariale per gli spettacoli cinematografici dovrà essere incassato nella misura seguente:

sui biglietti di prezzo fino a L. 0.50: 10 %;
sui biglietti di prezzo da L. 0.51 a L. 1: 25 %;
sui biglietti di prezzo superiore a L. 1: 30 %.

Nella provincia di Milano, in aggiunta ai diritti erariali preindicati, sarà incassato un diritto addizionale nella misura di L. 2 per ogni 100 lire dei prezzi, a favore del teatro « alla Scala » gestito da un Ente autonomo.

Art. 3.

La Società Italiana degli Autori è autorizzata, in casi eccezionali, ad incassare una somma fissa (abbonamento o *forfait*) a titolo di diritto erariale, anzichè le percentuali sopra indicate, allorchè per la minima importanza od ubicazione della località o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale, in cui lo spettacolo vien dato, sia impossibile o troppo difficoltosa la compilazione e il controllo del *bordereau*. Tale somma fissa però dovrà corrispondere all'incirca all'importo delle percentuali sopra indicate commisurate sul presumibile introito lordo.

Per le rappresentazioni che si danno per una volta tanto, la eventuale applicazione del *forfait* è di competenza dell'agente della Società Italiana degli Autori.

Per le rappresentazioni a carattere continuativo la misura e la durata dell'abbonamento verranno determinate su proposta della Società Italiana degli Autori dalla locale autorità finanziaria, la cui decisione sarà immediatamente esecutiva.

L'intendenza di finanza della provincia ha facoltà di richiedere agli agenti della Società Italiana degli Autori l'elenco dei *forfaits* che i medesimi hanno eventualmente concessi.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli esercenti o conduttori di cinematografi di indicare negli avvisi, manifesti e tabelle, recanti i prezzi dei loro locali, il prezzo del biglietto separatamente dall'importo del diritto erariale. Non è ammessa la sola indicazione del prezzo globale, comprendente cioè il prezzo del biglietto e il diritto erariale cumulativamente.

Art. 5.

Ogni esercente di cinematografo dovrà essere provveduto di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati in serie distinte, di diverso formato o colore per le varie categorie di posti di cui il locale dispone.

Le figlie di tali biglietti dovranno del pari essere in due sezioni. All'ingresso di ogni spettatore nella sala di proiezioni, le due sezioni dovranno essere separate: una di esse dovrà essere rilasciata allo spettatore, che entra nella sala, l'altra immessa in una cassetta chiusa a chiave. Lo spettatore dovrà conservare il tagliando così rilasciatogli sino a che egli si trattenga nella sala in cui lo spettacolo si svolge; e dovrà pagare una seconda volta il prezzo del biglietto qualora da un controllo eseguito dagli agenti della Società Italiana degli Autori o dagli agenti della finanza risultasse sprovvisto di quel tagliando. Quest'obbligo dello spettatore dovrà essere fatto noto con un cartello a grandi caratteri esposto all'ingresso del locale.

A richiesta dell'agente della Società Italiana degli Autori, la cassetta di cui sopra, nella quale dovrà essere immessa la metà del biglietto presentato dallo spettatore (cassetta la cui chiave rimarrà al proprietario o conduttore del cinematografo) dovrà essere anche munita di due anelli in modo che essi possano essere allacciati con un lucchetto la chiave del quale rimarrà in possesso dell'agente suddetto, così che la cassetta non possa essere aperta per gli opportuni controlli se non alla di lui presenza.

Art. 6.

Ogni giorno di spettacolo, alla fine dello spettacolo stesso ed alla chiusura del locale, dovrà essere fatto, desumendolo dai blocchi delle madri dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e dovrà essere compilato un *bordereau* sul quale sia annotato il numero dei biglietti venduti, indicando da quale numero progressivo, per ognuna delle serie succitate, sia cominciata la vendita in quel dato giorno e con quale numero sia stata chiusa.

Il libro del *bordereau* dovrà essere a madre e figlia e i fogli dovranno essere progressivamente numerati nonchè preventivamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

Il *bordereau* giornaliero dovrà essere in modo identico redatto sulla madre e sulla figlia; e alla compilazione del *bordereau* così come al controllo dei biglietti avranno sempre diritto di assistere gli agenti della Società Italiana degli Autori. Questi avranno pure il diritto di apporre preventivamente sui blocchi dei biglietti predisposti da ogni cinematografo un timbro o contrassegno speciale.

Art. 7.

Il diritto erariale nella misura stabilita all'art. 2 dovrà essere pagato, a richiesta dell'agente della Società Italiana degli Autori, giornalmente.

Il prezzo delle marche da bollo poste sulle quietanze rilasciate dagli agenti della Società Italiana degli Autori è a carico dei conduttori dei cinematografi ai quali esse vengono rilasciate.

Art. 8.

Gli spettatori che dai proprietari o conduttori di sale cinematografiche vengono ammessi a godere gratuitamente lo spettacolo ma che, ai sensi dell'art. 30 della legge dei diritti erariali sui pubblici spettacoli 30 dicembre 1923 n. 3276, non possono usufruire dell'esenzione dal diritto erariale, devono essere muniti di appositi biglietti d'ingresso, parimenti a madre e figlia, progressivamente numerati, di formato o di colore differente dai biglietti a pagamento e con la chiara indicazione a stampa o fatta mediante apposito timbro che il biglietto è gratuitamente rilasciato. E per ognuno di tali biglietti lo spettatore dovrà pagare il diritto erariale che graverebbe sul biglietto a pagamento corrispondente al posto per il quale il biglietto gratuito è rilasciato.

L'esercente o conduttore del cinematografo è responsabile del pagamento del diritto erariale anche per i biglietti gratuiti in tal modo rilasciati.

Art. 9.

La figlia del *bordereau*, di cui all'art. 6, dovrà essere sempre firmata dall'esercente o conduttore della sala cinematografica, nonchè dall'agente della Società Italiana degli Autori, firma questa ultima che starà a provare avere l'agente stesso controllato che le cifre esposte nella figlia corrispondono esattamente a quelle esposte nella madre.

La figlia del *bordereau* non dovrà essere staccata se non dall'agente della Società Italiana degli Autori nell'atto stesso in cui effettuerà l'incasso del diritto erariale ad essa corrispondente.

I blocchi delle madri dei *bordereaux* dovranno essere conservati dagli esercenti o conduttori delle sale cinematografiche per il periodo di un anno e messi a disposizione degli agenti governativi quando essi si presentino per effettuare verifiche e controlli.

Art. 10.

L'Amministrazione delle finanze potrà imporre agli impresari o conduttori dei più importanti cinematografi e delle più importanti sale di varietà, nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo, di fare uso per la distribuzione dei biglietti d'ingresso di speciali macchine a contatore.

Art. 11.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatate frodi od alterazioni nella compilazione dei *bordereaux*, l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta dell'autorità finanziaria o del rappresentante della Società Italiana degli Autori, provvederà per la chiusura del locale, facendo sospendere le rappresentazioni o gli spettacoli, fino a che il rappresentante stesso, d'accordo coi funzionari dell'Amministrazione finanziaria, non ne autorizzi la riapertura. E ciò senza pregiudizio delle eventuali contravvenzioni.

La Società darà subito notizia alla Direzione generale del demanio e delle tasse delle disposte chiusure.

Indipendentemente da tale chiusura rendesi applicabile la pena pecuniaria di L. 60 per ogni biglietto per cui sia mancato il pagamento del diritto erariale, ovvero sia stata constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*.

Per qualsiasi altra infrazione per cui non ricorre l'applicabilità della pena pecuniaria di L. 60 per biglietto, è stabilita a carico degli esercenti o conduttori la pena pecuniaria di L. 300.

Art. 12.

L'autorità di pubblica sicurezza non potrà rilasciare alcun permesso di apertura per locali adibiti a spettacoli cinematografici se l'impresario o conduttore non provi di essere d'accordo con l'agente della Società Italiana degli Autori per quanto si attiene al pagamento del diritto erariale ed alle garanzie eventualmente richieste dall'agente stesso.

Art. 13.

La Società Italiana degli Autori è tenuta a conservare presso la sua sede i *bordereaux*, di cui all'art. 6, per un anno almeno per eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 14.

La Società Italiana degli Autori verserà mensilmente alla Tesoreria provinciale di Milano le somme incassate per diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e darà al Ministero delle finanze un rendiconto trimestrale nelle stesse forme e con le stesse norme adottate per i versamenti e i rendiconti relativi ai diritti erariali sugli altri spettacoli.

E' devoluta alla Società Italiana degli Autori la provvigione del 5 % sugli incassi lordi totali come sopra effettuati: e l'importo di tale provvigione essa potrà trattenere sui versamenti che farà mensilmente alla Tesoreria provinciale di Milano.

Art. 15.

La Società Italiana degli Autori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che per ogni spettacolo dovrebbe incassare in base al *bordereau*.

Per la esecuzione dell'incarico, di cui alla presente convenzione, la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

Art. 16.

La presente convenzione sarà registrata con tassa fissa.

La presente convenzione, scritta in tre esemplari, viene letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti.

ALBERTO DE' STEFANI.
LEOPOLDO BARDUZZI.
ALESSANDRO VARALDO.

PAOLO GIORDANI, GIULIO FACCINI, VALERIO MARANGONI, GIORGIO CUCINIELLO, *testi*.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924.
Istituzione di una Commissione per la risoluzione delle questioni di usi civici nella provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di promuovere e facilitare la pronta risoluzione delle questioni di usi civici e la migliore utilizzazione delle terre al fine di ricondurre la tranquillità fra le popolazioni agricole della provincia di Roma;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, ed il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita, per la provincia di Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione con l'incarico di:

a) comporre le vertenze fra proprietari e coltivatori per la concessione di terre atte a coltura, concretando gli accordi mediante regolari contratti;

b) fare indagini e raccogliere gli elementi per la liquidazione degli usi civici; rendersi iniziatrice della conciliazione delle relative vertenze, da sottoporsi all'approvazione del Commissario regionale; e promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni per la definizione delle vertenze e per l'utilizzazione dei terreni;

c) promuovere ed agevolare la costituzione dei consorzi previsti dalle leggi anzidette;

d) proporre ai Ministeri dell'economia nazionale e del l'interno eventuali provvedimenti atti a raggiungere le finalità del presente decreto;

e) dar parere sui mutui che i Comuni e le associazioni agrarie intendono di contrarre per l'acquisto di terre nel l'interesse dei coltivatori.

La Commissione è autorizzata a valersi dell'opera delle Cattedre di agricoltura circondariali.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

1. Bottai on. Giuseppe, deputato al Parlamento, presidente;
2. Balduccini comm. Giulio, ispettore superiore del Ministero, membro;
3. De Renzis cav. uff. dott. Nunzio, ispettore principale del Ministero, membro.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della Commissione, escluse le indennità di missione, saranno a carico del cap. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio in corso e capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 ottobre 1924.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Venezia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 ottobre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Venezia.

MAESTA,

In seguito al risultato delle elezioni del marzo 1923, dalle quali il Consiglio provinciale di Venezia — già sciolto con R. decreto 28 gennaio detto anno — ripete le sue origini, i consiglieri eletti nei primi tre mandamenti urbani, in numero di 17, rassegnarono le dimissioni, mentre i rimanenti 33 consiglieri decisero di non assumere le funzioni.

In tali condizioni, andate deserte ripetute convocazioni del Consiglio, la Commissione Reale, già incaricata della straordinaria amministrazione della Provincia, dovette, per necessità di cose, continuare nella sua gestione.

D'altra parte, la particolare situazione locale, non consente tuttora di far luogo alle elezioni suppletive per l'integrazione del Consiglio stesso.

Non potendo, tuttavia, tale situazione protrarsi a tempo indeterminato, si rende indispensabile, per dare legale sistemazione alla Amministrazione suddetta, addivenire allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commissione Reale, alla quale — verificandosi l'ipotesi di cui al penultimo comma dell'art. 106 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 — spettano di diritto i poteri del Consiglio provinciale.

A quanto sopra provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Venezia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale a termini di legge sono chiamati, oltre il viceprefetto, presidente, i signori:

1. Bombardella comm. avv. Jacopo;
2. Ca' Zorzi cav. dott. Antonio;
3. Fantucci cav. ing. dott. Vittorio Umberto;
4. Menetto dott. Luigi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 settembre 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Minturno (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Minturno, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Minturno, sorta dalle elezioni generali del 1920 con un programma di vaste riforme per la risoluzione di problemi di vitale interesse per l'Ente, ha svolto invece sin dal suo insediamento un'azione deficiente ed irregolare, alienandosi completamente la fiducia della cittadinanza.

Un'inchiesta recentemente disposta dal Prefetto ha rilevato gravi manchevolezze negli uffici municipali; l'abbandono dei pubblici servizi, particolarmente delle scuole, della nettezzza urbana, dell'illuminazione nelle frazioni; la mancata revisione dei conti arretrati; irregolarità nel servizio di tesoreria e nella gestione del dazio consumo. Si è inoltre accertato che gli amministratori, per malinteso spirito di popolarità, hanno contenuto l'applicazione dei tributi in misura inadeguata alle cresciute esigenze del bilancio, e nessun provvedimento hanno adottato per la revisione degli organici del personale a termini di legge.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni in gran parte inattendibili.

Il disagio, che lo sgoverno della civica azienda ha prodotto alla popolazione, ha d'altro canto diffuso un vivo e profondo malcontento che ha già dato luogo a manifestazioni contro la rappresentanza elettiva, a stento contenute mediante il tempestivo intervento della forza pubblica, e fa ora temere più gravi reazioni e perturbamenti, che è necessario prevenire.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di sistemare con un periodo di gestione straordinaria la finanza ed i pubblici servizi dell'Ente, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Minturno, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Antimo Novelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 15 ottobre 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Argegno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COMO

Veduto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale viene sciolto il Consiglio comunale di Argegno;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Argegno è prorogato di tre mesi.

Como, addì 15 ottobre 1924.

Il Prefetto: ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 234

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	119 99	Belgio	110 29
Londra	102 909	Olanda	9 —
Svizzera	439 88	Pesos oro	19 27
Spagna	307 80	Pesos carta	8 45
Berlino	—	New-York	22 935
Vienna	0 0324	Oro	442 54
Praga	68 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 23
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	98 83
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 57

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.